DISCORSO
DELL' ORIGINE,
forma, leggi, ed vso

dell'

VFFICIO DELL' INQVISITIONE

nella

CITTA, E DOMINIO DI VENETIA.

del

P. PAOLO DELL' ORDINE DE' SERVI,
Teologo della Serenissima Republica.

M. DC. XXXIX.

LO STAMPATORE al LETTORE.

EGLI è cosa già passata in uso comune, che la curiosità de' forestieri, principalmente in Italia, va, con molta diligenza, e spesa, frugando gli scrigni, e raccogliendo scritti, e documenti rari in ogni materia, e sopra tutto, di Stato, per supplire alla conuersatione ristretta, e riserbata di quella natione, che ricide il maggior frutto d'acquisto di prudenza, e conoscenza, sperato, e ricercato da' virtuosi in quella peregrinatione. E questa spetie di merci, dopo hauer soddisfatta la necessità, o la dilettatione de' possessori, si spande con copie scritte a mano, e con le stampe, non senza ma-

rauiglia di molti dell' ageuolezza di questa comunicatione al mondo di grandi arcani di stato, che a bocca giammai s'imparerebbero. Ma pure, non veggendosene fino al presente ne turata la prima fonte, ne natane alcuna offesa, o richiamo, si camina innanzi nell' vsanza con molta libertà. Questo discorso è di questa fatta, e per la sua qualità, ed vtilità, hauendo acceso il gusto del mondo, è stato propagginato per molti transunti, peggiorando sempre di forma, per l'ignoranza, o tracuraggine di chi s'è confidato di pagare o d'esser pagato per lo solo titolo, e dar più fatica, che diletto, ne pastura al lettore: con pericolo di non vederne più in queste parti oltramontane altro ch'vn ombra, od vn tronco difforme, e smozzicato. Il che essendomi rappresentato da persone intendenti, mi son lasciato condurre a darlo alle stampe, per saluar di stratio vn parto di tanto huomo, e contentar la virtuosa curiosità di molti con vna Copia ben purgata, quale spero d'hauere incontrata, per mia e tua buona ventura, tratta della stessa prima fonte. La professione mia non penetrando nella finezza dell'

opera,

*opera, pur dal nome dell' autore, ilquale attri-
buito ſol per fama, e non per dichiaratione propria
del padre, a quel glorioſo figlio primogenito che paſ-
ſeggia con tanto applauſo per lo mondo, gli ha dato
il vanto di portare quel perſonaggio nell' ammira-
tione della poſterità; ho fatta conghiettura che que-
ſto ſecondogenito darebbe vn nuouo ſaggio della
profondità, ſodezza, e varietà della dottrina,
dell' altezza della ſapienza, e della rettitudine
del giudicio e della mente d'vn tanto huomo: e,
con vn' eſemplo ſegnalato della geloſiſsima vigi-
lanza della Sereniſsima Republica Veneta contr' a
quell' vſurpationi c'hanno poco meno ch' innonda-
ti tutti gli ſtati del mondo, porgerebbe a' Principi
vn documento vtiliſsimo di conſeruare intatta quel-
la pupilla, ed indiuiſo quel punto Mattematico
del ſourano reggimento. Se la Republica sfugge,
per vie ritorte e dolci di prudenza, ogni minimo in-
tacco dell' argine ſuo, non è però che non laſci luo-
go all' imitatione per modi più diritti e riſoluti, in
coloro che n'hanno lo ſtile, e'l podere in mano. Il
che ſe non ſi fa per tempo, è da temere che non reſti*

in fine senon vn' amaro pentimento, e vergogna, d'hauer turate l'orecchie alla sonora tromba di questo grande huomo di Chiesa, di Stato, di senno, di bontà, e di dottrina: ilquale dall' alta veletta del suo perspicacissimo giudicio n'ha dati al mondo così fedeli auuertimenti. Stà sano.

DISCORSI

DISCORSO
del
R. P. F. PAOLO VENETO

Al Seren^mo^ DOGE *di Venezia, sopra la materia dell' Inquisizione.*

SEGVENDO colla debita riuerenza il commandamento fattomi dà V. Serenità, di ridur insieme, ed ordinare tutta la materia spettante all' Officio dell' Inquisizione contro l'Heresia, hò ritrouato il tutto essere stato così ben regolato ne' tempi passati, dalli Consegli della Serenissima Republica, ch'al presente non vi è altro bisogno, se non por insieme ciò che in diuerse occasioni è stato determinato, ponendo ad effetto quanto deliberò l'Eccellentissimo Consiglio de i Die-

ci, e Gionta, del 1550. 22 Nouembre. c.8. cio è, Che in tutto il Dominio Veneto si procedi vniformemente, e conforme à ciò che si osserua in quest' Inclita Città: com' anco fù concordato trà'l sommo Pontefice Giulio III. e la Serenissima Republica del 1551. c. 18. e. 19.

Ilche, secondo il mio riuerente parere, si farà facilmente, se l'ordinazioni, in diuerse occorrenze fatte saranno ridotte in Capitoli, à ciascuno soggiongendo separatamente il tempo della publica deliberazione, il che sarà à similitudine d'vn Capitolare, doue tutto insieme si vederà in vna raccolta breue, e sommaria quanto è necessario osseruare, e si potrà dar Copia o delli Capitoli soli, o congionti con la deliberazione sudetta, come meglio sarà giudicato.

Questa raccolta de' Capitoli farò nella presente scrittura, alla quale aggiongerò doppo vna seconda, considerando à Capo per Capo le raggioni, e cause per lequali dà principio fù così stabilito per honor di Dio: per cui anco è necessario continuarne l'osseruanza, per mantenimento della santa Religione, e della publica tranquilità.

Cap. I.

SICOME in Venezia per publica, ed antica deliberazione sono deputati tre Senatori Inquisitori contra l'Heresia, per assister à tutto

à tutto ciò che nell' Officio dell' Inquisizione vien trattato, così in ciascuna delle Città soggette sono deputati li Rettori per douer interuenire in persona alla formazione de' Processi, ed à tutto quello che operano li Vescoui, Vicari, ed Inquisitori in materia d'Heresia, così essendo per antica consuetudine introdotto, e pratticato, e con molte deliberazioni confermato. Finalmente fu concordato col Pontefice Giulio III. e scritto à Roma, ed à tutti li Rettori per deliberazione del Consiglio de i Dieci, e Gionta, delli 26. Settembre 1551. c. 19.

CAP. II.

IN caso che alcuna volta per necessario impedimento niuno de' Rettori potesse interuenire, debba il Vicario del Podestà ritrouaruisi. Così fù deliberato dal medesimo Consiglio del 1548. 29. Nouembre c. 26. ouero, quando questo ancora fosse occupato per causa legitima, vn altro delli Curiali, od altra persona mandata particolarmente dal Rettore.

CAP. III.

E Se alcuno delli Rettori sarà di quelli che si cacciano nelle cose di Roma, non deuerà interuenire, ne impedirsi in modo alcuno nelle cose dell' Inquisizione, mà douerà lasciar il Carico al suo Collega. E doue fosse vn solo Rettore, e si cacciasse, habbia il carico in luogo suo il Camerlingo di maggior età. Così fù deliberato nel Consiglio de i Dieci, e Gionta, 1574. 9. Giugno. c. 29.

Cap. IIII.

IL Carico degl' Assistenti non è d'intromettersi giudicialmente in alcuna spedizione, ed azione, che sia fatta in quel Tribunale, nè quanto alla cognizione, ne quanto alla sentenza, mà solo di star presenti, ed attender diligentemente à tutto ciò che dalli Giudici Ecclesiastici sarà fatto. Douendo essi Assistenti in quattro sorti d'occorrenze, che possono auuenire, operar in vno de' seguenti quattro modi.

Il primo, se farà fatta deliberazione ad honor di Dio, estirpatione dell' Heresie, e castigo de' colpeuoli di tali sceleratezze, eseguir prontamente la determinazione fatta, ouero dar fauore, braccio, ed agiuto nell' essecuzione.

Il secondo, se l'azione degl' Ecclesiastici si vedesse essere con vsurpazione dell' autorità temporale, ouero qualche operazione precipitosa, che potesse capitare à scandalo e tumulto della Città, o dello stato, e turbazione della publica autorità è tranquilità, o pure con ingiusta, e manifesta oppressione del suddito, sotto pretesto di castigar il delitto: Il carico dell' Assistente sarà di operare, con ogni prudente, e destro modo, che l'Ecclesiastico si riduca alli termini della Giustizia, ed equità, e sia fatto capace dell' honesto. Il che, quando non possa otennere, altro non douerà fare, che ouuiare l'essecuzione, dando conto al Prencipe, ed aspettando i suoi commandamenti.

Il terzo, quando dagl' Ecclesiastici fosse proposta, o deliberata cosa di momento, quale gl' Assistenti dubitassero esser di pregiudizio all' autorità temporale, o poter terminar à tumulto, scandalo,

dalo, ouer oppressione, com' è detto di sopra, con prudente, e destra maniera interponer tempo, e far soprasedere, scriuendo al Principe li motiui del suo dubio, ed aspettando risposta.

Il quarto, quandò vedessero li Giudici Ecclesiastici negligenti nell' estirpar l'heresie, o troppo tardi nelle spedizioni delle cause, acciochè qualche infezione non prendesse radice, doueranno con prudenza, e destrezza eccitarli all' essecuzione del loro debito, e non giouando, o non bastando l'opera loro per rimediar al mancamento, dar auiso al Prencipe.

CAP. V.

Gl' Assistenti non presteranno giuramento di fedeltà, o di segretezza, o di qualsi voglia altra cosa in mano dell' Inquisitore, ed altro Ecclesiastico, mà ben saranno tenuti all' vno, ed all' altro, per la fedeltà, e secretezza, che deuono al Prencipe. Così deliberò il Senato il dì 5. Settembre 1609. c. 50.

CAP. VI.

PEr ilche doueranno anco dar conto di qualunque cosa si farà di tempo in tempo, e massime di quelle che riputeranno esser d'importanza, o di consequenza. Così è publica deliberazione del 1547. 22. Aprile. c. 6.

CAP. VII.

OCcorrendo la morte dell' Inquisitore, ouero intendendo che per qualsiuoglia altro rispetto si sia per far mutazione, debbono immediatamente dar auuiso al Prencipe, ed all' Ambasciator à Roma. Così fù deliberato in Senato del 1612. 18. Ottobre. c. 50.

Cap. VIII.

NOn ammetteranno nouo Inquisitore, che non venga con lettere del Prencipe, essendo ciò anco ordinazione canonica, e deliberazione del Senato sotto il dì sopradetto.

Cap. IX.

DOueranno gl' Assistenti esser presenti alli Processi, che si formano nell' Officio dell' Inquisizione, non solo contra le persone secolari, mà anco contro l'Ecclesiastiche, etiandio Regolari, quando ben fossero dello stesso Monasterio dell' Inquisitore, essendo così giusto, e determinazione del Collegio, con li capi del Consiglio dei Dieci sotto li trenta Giugno 1568. c.28.&c. e del Senato. 1607. primo Settembre. c.1609. 5. Settembre. c.80. &c. e 1613. 9. Agosto. Il che s'intenda, non solo quando la denunzia sarà stata data nel medesimo Offizio, mà se ben fosse data altroue, in qualunque luogo si voglia, ed inanzi Prelato di qual autorità si sia.

Cap. X.

GL' Assistenti, per adempir questo carico, non doueranno permettere, che senza la lor presenza, ò de' loro curiali sia fatto atto giudiziale di qual si voglia sorte, incomminciando dalla denunzia sino alla diffinitiua. Così è deliberazione del Senato delli 5. Settembre 1609 c.50. &c. e 1603. li noue Agosto. Il che comprende doppo la denunzia l'essame de' testimoni; decreti di citazione, o cattura; constituzione de' rei; produzione de' Capitoli, ed essame à diffesa; Torture; assoluzioni, e condannazioni; abiurationi,

rationi, e purgazioni, e generalmente tutto ciò che vien ſcritto nel Proceſſo.

Cap XI.

NOn laſceranno d'interuenire à ciaſcuno delli atti ſudetti, etiandio ſotto preteſto, che ſia coſa leggiera, e che li ſia dall' Inquiſitore communicato, ò per qualſiuoglia altro riſpetto. Così è deliberato nella medeſima deliberazione del 1609. Ne ſi aſſumeranno facoltà di dar licenza, che alcun atto benche minimo ſia fatto ſenza lor preſenza, eccedendo ciò ogni facoltà del Rappreſentante.

Cap. XII.

E Quand' accorreſſe, che dalli Giudici Eccleſiaſtici ſenza l'aſſiſtenza foſſe formato alcun Proceſſo, l'haueranno per nullo, e non l'eſſequiranno, ouero permetteranno che ſia eſſequita coſa alcuna, in conſequenza di quello: mà ben permetteranno che ſi poſſa formar nouo proceſſo con l'aſſiſtenza. Così deliberò il Senato ſotto li 18. Gennaio 1591. e fece dire al Nunzio Apoſtolico il di 8. Giugno 1592. c.33. &c. e li ſei Luglio 1599. c. 34. &c. e 1592. 8. Agoſto. c.35 &c. e finalmente ſotto li 18. Febraio 1594. c.36. &c. e 37. & 38. e ſe in vn Proceſſo ben incomminciato foſſe fatto atto alcuno particolare ſenza l'aſſiſtenza, procureranno, che ſia caſſato, ouero circondato almeno, e ridotto il Proceſſo ne i termini ch'era inanzi quell' atto.

Cap. XIII.

NOn permetteranno che ſenza l'aſſiſtenza ſia formato alcun Proceſſo informatiuo, etiandio per mandarlo altroue, fuori

dello ſtato. Queſta facoltà è ſtata richieſta dal ſommo Pontefice all' Eccellentiſſimo Senato, e non fù conceſſa: Sotto li 9. Marzo 1560. c.20.

Cap. XIIII.

E Perche non baſta la preſenza, quando anco quella non ſia notata nel Proceſſo, haueranno auertenza, che nel principio di ciaſcun Decreto, ouero atto, doue dal Notaio ſaranno nominati il Veſcouo, ed Inquiſitore come Giudici, immediatamente ſia ſoggionto, con l'aſſiſtenza, e preſenza del N. Podeſtà, e N. Capitano. E così fù accordato del 1551. c.22. &c.

Cap. XV.

NOn permetteranno che nelli Proceſſi ſiano poſti Decreti, ò precetti, che venghino da autorità fuori del Dominio: mà ſe dà Roma, o d'altroue ſarà ſcritto coſa, laquale dall' Inquiſitore ſia giudicata eſſere di ſeruizio di Dio, e di Giuſtizia, non conſentiranno che'l Decreto ſia fatto ad altro nome, che à quello dell' Officio dell' Inquiſizione della Città, con l'aſſiſtenza ſolamente. Così è deliberazione del Senato 8. Luglio 1580. c.30. e ſette Settembre 1590. c.33. e 1599. li 4. Settembre. c.44.

Cap XVI.

NOn concederanno che ſiano mandati fuori del Dominio Proceſſi, ne Priggioni, ſe ben foſſero imputati ſolo di delitto commeſſo altroue, e ſe ben li complici ſi ritrouaſſero in altro Dominio priggioni, ſenza darne prima conto al Prencipe, ed aſpettare il ſuo commandamento. Così deliberò, quanto à priggioni, il Conſiglio dei Dieci, e Gionta del 1567. li 17. Giugno. c.43. &c.

E quan-

E quanto à Processi, per deliberazione del Senato, del 1589. li 8. Luglio. c.30.

CAP. XVII.

SE il Vicario Pretorio, od altro Curiale, od alcun altra persona sarà assistente in luogo delli Rettori, non faccia in modo alcuno il Consultore, ancorche fosse solito farlo in presenza de' Rettori, essendo questi due Offizi distinti, ed incompatibili, mà possa solo parlare, si come li medesimi Rettori: ed in oltre, giudicialmente eseguir ciò che sarà decretato, ouero soprasedere, secondo l'occorrenza.

XVIII.

GL' Assistenti non concederanno retenzione contra qualsiuoglia persona, se non sarà prima fabricato il Processo informatiuo, con la loro assistenza, dal quale appaia, che l'imputazione sia espressamente d'heresia, o di caso spettante all' Offizio dell' Inquisizione. E' decreto del Senato, del 1597. li 5. Luglio c. 40. e l'istesso anno li 23. Agosto. c. 23. E se il caso fosse dubio, o difficile dà distinguere, facendo soprasedere, daranno auuiso, aspettando ordine dal Prencipe. Fù deliberato dal Senato nel sudettò Decreto, del 1597. li 23. Agosto. c.23.

XIX.

PErtanto non permetteranno, che l' Offizio dell' Inquisizione proceda in casi di sortilegi, o diuinazioni, se non conteneranno heresia manifesta, ordinando cosi la legge Canonica, e per deliberazione del Senato, del 1598. li 10. Ottobre c.41. &c. communicata anco con la Santità del Pontefice, e per deliberazione

delli 23. Gennaro c. 42. e per un altra delli 3. Decembre dell' Anno medesimo c. 44. Ed essendo dubio se il caso contenga heresia, ò nò, sia giudicato al Foro ordinario, che così la legge Canonica vuole, e li Dottori sentono.

X X.

LI casi parimente d'Herbarie, stregarie, malie, e maleficij non potranno essere conosciuti dal sant' Offizio, se non vi sarà indizio, o sospetto d'heresia per abuso de' Sacramenti, o per altro rispetto. E quando la stregheria portasse indizio d'heresia, e ne fosse seguito qualche malefizio di morte, debilitazione, o turbazione di mente di alcuna persona, rispetto alli Indizi d'heresia, douerà il caso appartenere all' Inquisizione, e rispetto al Malefizio toccarà al Foro secolare, secondo la parte del maggior Consiglio, del 1410. li 28. Ottobre. c. 52. E quello delli Fori, che sarà il primo ad assumer la causa, spedirà anco prima la parte sua, e fatte ambe le spedizioni, saranno essequite ambedue le sentenze.

XXI.

GL'eccessi di Bestemmia ordinaria non doueranno esser lasciati all' Offizio dell' Inquisizione, mà giudicati al Foro secolare, conforme alla disposizione della legge, ed uso di tutto il Christianesimo. Fu confermato in Senato del 1599. li 15. Maggio. c. 4. 23. e 44. Le Bestemmie chiamate hereticali, che rendono indizio, e sospetto d'heresia, quanto à questa parte dell' Indizio, e sospetto appartengono all' Offizio dell' Inquisizione: mà quanto alla

alla ſcelerateZZa della Beſtemmia ſono del Foro ſecolare, ed ambidoi doueranno far la parte ſua, ſpidendo il ſuo Proceſſo, prima quello, che ſarà ſtato il primo ad incomminciarlo, e fatte ambedue le ſentenze ſi darà l'eſſecuzione ad amendue, conforme alle deliberazioni del Senato, del 1595. *li* 12. *Agoſto. c.*38.*e.*39 *e gli vndeci Nouembre c.*39.*&c. Il che ſi oſſeruarà contra chi deſſe ferite, o tiraſſe pietre all' Imagini di Chriſto noſtro Signore, o delli ſanti, come diſſe il Senato, del* 1599. *li* 15.*Maggio. c.*42. *&c. Il ſimile ſarà delle Beſtemmie publiche, dette per irriſione, come cantando Salmi contrafatti, o Letanie ſporche, ed empie. Coſi deliberò il Senato, ſotto li* 8.*Maggio, del* 1599.

CAP. XXII.

IL delitto parimente di pigliar due mogli non potrà eſſere intrapreſo dall' Inquiſizione, come ſpettante al ſecolare, eccetto ſe vi foſſe altro indizio d'hereſia: nel qual caſo il delitto appartiene al ſecolare, e dà lui douerà eſſer giudicato, e quanto all' indizio d'hereſia, rimeſſo all' Inquiſizione, quando il caſo ſarà ſpidito, quanto à queſto capo, mà la ſentenza ſecolare ſopra 'l delitto, ſi mandarà ad eſſecuzione. Mà ſe 'l delitto di prender due Mogli ſarà ſolo, douerà eſſere giudicato dal ſecolare. E' deliberazione del Senato fatta, del 1591. *li* 8 *Giugno. e.*33. *e.*34. *ed* 8.*Agoſto* 1592. *li* 18.*Gennaio. c.*35. *e del* 1598. *li* 31. *Luglio. c.*31.*&c. e del* 1599. *li* 9.*Giugno. c.*43.*e del* 1602. *li* 23.*Marzo. c.*45.

CAP XXIII.

SImilmente non permetteranno gl' Aſſiſtenti, che nell' Inquiſizione ſi trattino cauſe di vſura, di qualſiuoglia

sorte, essendo ciò prohibito dalle Leggi Canoniche.

Cap. XXIIII.

NOn permetteranno, che nell' Offizio, per qualsiuoglia causa, si proceda contra Giudei, ne contra altra sorte d'Infedeli, di qualsiuoglia setta, per imputazione di delitti commessi in parole, ouero in fatti. E se all' Inquisizione sarà denunziato, che dà alcuni di essi fosse detta Bestemmia contra la nostra fede, ouero sedotto alcun Christiano, o dato scandalo, di qualsiuoglia sorte, doueranno gl' Ecclesiastici hauer ricorso al Magistrato secolare, il quale, secondo l'essigenza del delitto, li castigherà seueramente. Il che essendo statuito per li Decreti Pontificij, fù deliberato dal Senato, del 1591. li 12. Ottobre. c.35. e li 28 Gennaro. c.38.

Cap. XXV.

NOn doueranno permettere, parimente, chel' Offizio dell' Inquisizione proceda contra alcuno di nazione Christiana, laqual tutta intiera viua con riti propri, diuersi dalli nostri, e si regga sotto propri Prelati, come li Greci, ed altri tali, ancorche l'imputazione fosse contra articoli tenuti dà ambe le parti: E se sarà notificato à gl'Ecclesiastici, che dà alcuni di loro sia dato scandalo, doueranno ricercar il Magistrato secolare, che proceda; al quale appartèrà castigar il delinquente, secondo l'essigenza del delitto, e con seuerità. Così fù risposto al Nunzio nel Collegio, sotto li 4. Settembre del 1609. dicendo, ch' in tal maniera è stato sempre osseruato.

Cap. XXVI.

SE alcuno per mercanzia, o per altri negozi andato ad habitar di là dai monti sia imputato à Roma od altroue, che doppo l' essere in quelle parti oltramontane habbia commesso fallo, non permetteranno che sia citato per Gridatore, o per affissione di Cedoloni, ouero alla casa de' parenti, mà sia lasciato il giudizio à quell' Inquisizione, che ne hà hauuto notizia. Di che vi è determinazione del Collegio, del 1610. li 3 Settembre. c. 29.

Cap. XXVII.

NOn permetteranno essecuzione alcuna contra i beni de' condannati, o presenti, ouero in contumacia, sotto pretesto di confiscazione, hauendo il Consiglio dei Dieci, e Gionta deliberato, sotto li 5. Nouembre del 1568. c. 23 che siano rilasciati à gl' heredi legitimi, à quali però faranno stretto precetto di non darne parte alcuna ad essi condannati.

Cap. XXVIII.

NOn permetteranno, che dà quel Offizio sia publicata Bolla Pontificia, ouero ordine alcuno della Congregatione di Roma, nè nuouo, nè vecchio, senza darne conto prima al Prencipe: come fù determinato dal Collegio, del 1607. li 2. Agosto. c. 25. &c.

Cap. XXIX.

SImilmente non permetteranno, che sia publicata, o stampata alcuna prohibizione de' libri di qualsiuoglia sorte, fatta con qualsiuoglia autorità, doppo il 1595. se non osseruate le condizioni del concordato tra la sede Apostolica, e la Serenissima

Republica, conchiuso l'anno 1596. li 24. Agosto, 25. e. 173.

CAP. XXX.

NOn permetteranno, che dall' Offizio dell' InquisiZione sia fatta Legge, o commandamento qualsivoglia ad alcuno di Arte, o Professione secolare, come sono li Doganieri, gl' Albergatori, Hosti, Beccari, &c. circa li modi d'alloggiare, vendere, ed essercitare l'arte, e professione loro. Mà se 'l Vescouo, o l'Inquisitore, riputeranno alcuna cosa necessaria, o conueniente per l'honesto, e regolato viuere, habbiano ricorso al Magistrato secolare.. Così è deliberaZione del Senato, del 1609. li 5. Settembre. c 50. &c.

CAP. XXXI.

NE parimente possa l'Inquisitore far giurar nelle sue mani alcuno delli sopradetti Artefici, nè castigarli per mancamenti, o falli commessi nell' essercizio dell' Arte, o professione loro: mà intendendo che in ciò habbia commesso alcun fallo, habbia ricorso al Magistrato, che douerà castigare ogni errore, e scandalo. Così decretò il Senato nella deliberaZione sopradetta.

CAP. XXXII.

NOn permetteranno, che dall' Inquisizione sia fatto alcun precetto, o monitorio, à qualsiuoglia Communità, per qualunque rispetto si sia, ne meno ad alcuno Giusdicente in ciò che si aspetta al ministrar la Giustizia: mà tutto ciò che pretenderà dalla Communità, o Fori giudiZiali, lo tratti col solo Rappresentan-

sentante publico, come fù deliberato dal Senato, del 1568. li 3. Settembre. c.24.

Cap XXXIII.

Volendo l'Inquisitore nel suo ingresso promulgar Editto generale, gli Assistenti lo potranno permettere, non contenendo più che li sei capi ordinari, liquali sono contra quelli. Prima, che sono, o conoscono heretici, o sospetti d'heresia, e non li denunziano. Secondo, contra quelli che fanno conuenticoli, e riduzioni per trattar di falsa Religione. Terzo, contra quelli che non essendo ordinati celebrano Messa, od ascoltano Confessioni. Quarto, contra li Bestemmiatori hereticali. Quinto, contra quelli ch'impediscono l'Offizio dell' Inquisizione, ouero offendono i Ministri di quello, li Denunziatori, o li testimoni per opere spettanti ad esso Offizio. Sesto, contra quelli che tengono, stampano, o fanno stampar libri d'heretici, che trattano di Religione. Così fù risoluto dal Senato, consentendo la Sede Apostolica, sotto li 23. di Maggio, del 1608. c.43. &c. sino al 50. Mà se l'Inquisitore pensasse di metter nell' Editto altro capo, l'Assistente con destra maniera operi che soprasseda, e ne dia conto al Prencipe, aspettando risposta.

Cap. XXXIIII.

Occorrendo alcun caso nelli Castelli, e Ville, sia trattato, e spidito nella Città, con l'assistenza ordinaria, secondo la determinazione del Consiglio dei Dieci, e Gionta, del 1551. li 26. Settembre, concordata col sommo Pontefice. c.19. e. 27.

CAP. XXXV.

E Quand' occorresse caso in alcun Territorio, che non hauesse Inquisizione propria, mà che fosse in spirituale sotto Prelato, ed Inquisitore d'vn altra Terra del Dominio, il publico Rappresentante, nel luogo doue il caso fosse occorso, presterà ogni aiuto, ed essecuzione, mandando anco il reo nel luogo dou' è soggetto in spirituale, acciochè là si possa formar il Processo, ed ispidir la causa, con l'assistenza del Rappresentante del medesimo luogo, dou' è l'Offizio dell' Inquisizione, secondo la deliberazione del Consiglio dei Dieci, e Gionta, del 1555. li 13. Marzo. c.27.

CAP. XXXVI.

SE alcuno citato dall' Offizio dell' Inquisizione restarà contumace, e secondo il costume di quell' Offizio sarà dichiarato heretico, e lasciato alla Corte secolare, debbano bandirlo diffinitamente, o per tempo, secondo che parerà alle conscienze loro, di tutte le Terre, e Luoghi, Nauili armati, e disarmati, e dalla Città di Venezia, e suo distretto, si come fù deliberato nel Consiglio dei Dieci, e Gionta del 1563. li 23. Decembre. c.20.

CAP. XXXVII.

ALli condannati dall' Offizio dell' Inquisizione à prigione perpetua, ouero temporale, se fuggiranno di prigione, diano quei bandi, che alla conscienza loro parerà, si come fù deliberato nel Consiglio dei Dieci, e Gionta del 1564. li 7. Aprile. c.21.

CAP.

Cap. XXXVIII.

QVelli che fossero inquisiti, e citati per heresia in alcuna giurisdizione, e fuggissero nel Dominio, restino condannati per quattro anni in una priggione serrata, e separata dà quelle che sono per altri delitti, e paghino mille lire de' piccioli, dà esser date à quelli, che li daranno nelle mani della Giustizia: e finiti li quattro anni restino banditi da tutti i luoghi terrestri, e maritimi, nauili armati, e disarmati, e dalla Città di Venezia, e suo distretto, potendo anco l'Offizio dell' Inquisizione darli maggior pena, secondo la parte del Consiglio dei Dieci, e Gionta, del 1568. li 12. Aprile. c.28.

Cap. XXXIX.

APpartiene al giudizio dell' Inquisizione di punir il calunniatore, o testimonio che hauerà deposto il falso contro alcuno in quell' Offizio, se la falsità apparirà dallo stesso Processo, mà se vi fosse bisogno di noua instanza, e Processo per farla apparire, gl' Assistenti non consentiranno, che l'instanza sia riceuuta, ed il Processo formato, mà che il tutto sia lasciato al Giudice ordinario d'essi imputati di falso, essendo così di Giustizia, secondo il commun parere de' buoni Dottori.

Fine de' Capitoli.

OLTRE l'hauer ridotto à questi 39. Capitoli le Deliberazioni fatte dalla Serenissima Republica, in varie occasioni in materia d'heresia; deuo riuerentemente rappresentare à vostra Serenità, che altre volte fu dato principio à ridurle in vn Libro, nel quale furono raccolte in circa la terza parte. Li Senatori eletti per Assistenti in Venezia, o per Rettori nelle Città di fuori, desiderosi di operar bene in questo particolare, leggono quel libro, e presupponendo che contenga tutte le ordinazioni in tal materia fatte, nè altro di più s'aspetti al lor Carico, restano, non intieramente informati della volontà publica, e di tutto ciò che e necessario sapere: onde il libro, sicome compito causerebbe ottimi effetti, così, imperfetto non può produrli buoni. Sono in quel libro poche carte scritte, restano molte bianche, doue si potrebbe far coppiare l'altre ordinazioni publiche, e far perfetto il Libro, se dà Vostra Serenità fosse giudicata cosa di publico seruizio. E col rimetter humilmente il tutto alla somma sapienza di vostra Serenità, mene passo à Commentare tutti li sudetti Capitoli, ed à prouar prima, che l'Assistenza de' Rappresentanti in quell' Offizio sia giusta.

Hauendo nella prima scrittura ridotto à trentanoue Capitoli tutto ciò, che deuono li Rappresentanti publici osseruare, ed operare nell' Offizio dell' Inquisizio-

quisizione; restano, per soggetto della presente, due Trattati. L'vno, per dimostrare, che l'interuento, ed assistenza del Magistrato in quell' Offizio è leggitima, giuridica, e necessaria. L'altro, per render le cause, e raggioni di ciascun Capitolo particolare.

Mà per spiegar bene, e fondatamente il primo Punto, è necessariò ch'iò narri, quando, come, e perche causa l'Offizio dell' Inquisizione fosse instituito nella Christianità, ed in qual tempo, e con che forma fosse ammesso in quest' inclita Città di Venezia.

Di quà, adunque incomminciando, dirò prima, che quantunque l'heresie per diuina permissione, e per essercizio, e pruoua de' buoni Cattolici, fossero seminate nel mondo in quei medesimi tempi, ch' hebbe principio la Santa Chiesa, cio è doppo l'Assensione del nostro Signore al Cielo, nondimeno il particolar Offizio dell' Inquisizione contra gl' Heretici, non hebbe principio, senon doppo l' Anno CIϽCC.

Li Santi Apostoli lasciarono per rimedio di questa pestilenza, che l'heretico fosse ammonito vna, e due volte, e perseuerando nell' ostinazione sua, li Cattolici si separassero dal suo consorzio, e lo scommunicassero. Ne si passò più oltre, fino alli tempi che Constantino abbracciò la santa fede, e fù imitató da' successori. All' hora, tra le altre cose dalli santi, fu-

rono ammaeſtrati i Principi, che portando eſſi due qualità, l'vna di Chriſtiani, l'altra di Prencipi, con ambidue erano obligati à ſeruir Dio. In quanto Chriſtiani, oſſeruando i precetti Diuini, com' ogn' altro priuato: mà come Prencipi, ſeruendo ſua Diuina Maeſtà con ordinar bene le Leggi, indrizzando ben li ſudditi alla pietà, honeſtà, e giuſtizia, caſtigando tutti li traſgreſſori delli precetti diuini, del Decalogo maggiormente. Però quelli che peccano contra la prima Tauola, che riguarda l'honor diuino, ſono peggiori di quelli, che peccano contra la ſeconda, laqual hà riſpetto alla Giuſtizia tra gl' huomini: e pero ſono più obligati li Prencipi à punir le Beſtemmie, l'Hereſie, ed i pergiuri, che gl' homicidi, e li furti. Per queſta cauſa contro l'hereſie fecero diuerſe Leggi, regiſtrate ne' Codici di Teodoſiano, e di Giuſtiniano, imponendo alli colpeuoli pene pecuniarie, bandi, priuazioni di parte, o di tutti li Beni, ſecondo le circonſtanze del delitto. L'eſſecuzioni de' quali Leggi commiſero alli Miniſtri loro ſecolari.

Ogni giudicio Criminale hà trè parti. La cognitione della raggione del delitto: la cognizione del fatto: e la ſentenza. Nel Giudizio de l'Hereſia, la cognizione della raggione è, Se la tal opinione ſia heretica, o nò La cognizione del fatto, Se tal perſona, accuſata, o denonciata hà diffeſo, o tennuto, o dato indizio di te-

di tener quell' opinione. La ſentenza ſtà nell' aſſoluere dall' imputazione l'innocente, o condannar il ritrouato colpeuole.

La prima cognizione, cioè, qual opinione ſia heretica, è ſtata ſempre Eccleſiaſtica, ne può per alcun riſpetto appartenner al ſecolare. E quando à quei tempi naſceua difficoltà ſopra qualche opinione, gl' Imperadori ricercauano il Giudizio de' Veſcoui, e ſe biſognaua congregauano Concilij: Mà la cognizione del fatto, ſe la perſona imputata era innocente, o colpeuole, per darli le pene ordinate dalle Leggi, e la ſentenza d'aſſoluzione, o condannazione, tutta apparteneua al ſecolare.

Alcuni delli ſanti Veſcoui, e Prelati in quei tempi, dopo l'hauer dichiarato l'opinioni heretiche, e ſeparato della Chieſa come ſcommunicati, ed anatematizati quelli che la teneuano, non s'intrametteuano più oltre, nè ardiuano darne notizia alli Magiſtrati, temendo che foſſe opera di non intera carità. Alcuni altri hauendo veduto, che'l timor del Magiſtrato ſecolare vinceua la pertinacia de' gl' oſtinati, ed operaua ciò che non poteua far l'amore della verità, riputauano che foſſe debito loro di notificare alli Giudici ſecolari le perſone de gl' heretici, e le loro operazioni cattiue, ed eccitarli ad eſeguir le Leggi Imperiali. Ma perche qualche volta alcun Predicatore heretico cauſaua no-

tabil turbazione, li Giudici attendendo più alla ſedizione, ch' all' hereſia, paſſauano anche à pena capitale. Gl'Eccleſiaſtici in queſti caſi s'aſteneuano di comparir al Tribunale, anzi ſempre faceuano Offizi ſinceri con li Giudici, che non vſaſſero contra li delinquenti pene di ſangue. San Martino, in Francia, ſcommunicò vn Veſcouo perche haueua accuſato certi Heretici à Maſſimo occupatore dell' Imperio, i quali dà lui furono fatti morire. Sant' Agoſtino ancora molto zelante della mondezza della Chieſa, per tenerla monda dà queſta mala ſemente, faceua inſtanza frequentiſſima, e molto ſollecita alli Proconſoli, Conti, ed altri Miniſtri Imperiali in Africa, che eſeguiſſero le Leggi de' Prencipi, e notificaua loro i luoghi, doue gl' heretici faceuano conuenticoli, e ſcopriua le perſone; ſempre però, che vedeua alcun Giuriſdicente inclinato à procedere contra la vita, lo pregaua efficacemente, per la miſericordia di Dio, per l'amor di Chriſto, e con altri ſimili ſcongiuri, che deſiſteſſe dalle pene del ſangue. In vn' Epiſtola à Donato Proconſole d'Africa li dice apertamente, che s'egli perſeuererà in caſtigar gl' heretici nella vita, li Veſcoui deſiſterãno di notificarli, e non eſſendo notificati dà altri, reſteranno impuniti, e le Leggi Imperiali ſenza eſecuzione. Mà procedendo con dolcezza, e ſenza pene di ſangue, eſſi hauerebbono veghiato à ſcoprirli, e notificarli

per

per ſeruizio Diuino, ed eſſecuzione delle Leggi.

In queſta maniera furono trattate nella Chieſa le cauſe d'hereſia, ſotto l'Imperio Romano ſin all' Anno della noſtra ſalute Ottocento. Quando diuiſo l'Occidentale dall' Orientale queſta forma reſtò nell' Orientale, ſino al ſuo fine.

Nell' Occidentale non fù biſogno, che li Prencipi faceſſero Leggi, ouero haueſſero molto penſiero à queſta materia, atteſo che per trecent' anni che paſſarono dall' ottocento fino al mille cento, rariſſimi heretici ſi trouarono in queſte parti: e quando auueniua caſo alcuno (il che pochiſſime volte occorſe) il Veſcouo lo giudicaua, nella maniera che procedeua contro gl' altri delitti Eccleſiaſtici, come contra violatori di Feſte, traſgreſſori di Digiuni, ed altri tali, giudicandoli, e caſtigandoli eſſi medeſimi in quei luoghi, doue dai Prencipi era loro conceſſo eſſercitar Giuriſdizione: mà doue non haueuano ſimil autorità, inuocauano il braccio ſecolare, che li caſtigaſſe.

Doppo il mille cento, per li diſpareri continui che per cinquant' anni innanzi erano ſtati tra li Papi, e gl' Imperadori, e per quelli che durarono tutto il ſecolo ſeguente ſino al mille dugento con frequenti guerre, e ſcandali, e poco religioſa vita del Clero, nacquero innumerabili heretici, l'hereſie de' quali più communi erano contro l'autorità Eccleſiaſtica. In que' tempi

pel gran numero di tal peſte d'hereſia, doue la moltitudine eccedeua, conueniua per neceſſità tolerarle. Doue ſi poteua, il Veſcouo procedeua in quelle cauſe, come nell' altre, nel modo detto di ſopra, e li Pontefici Romani, con frequenti lettere li eſſortauano, ed eccitauano al loro debito: ne ſin à tal tempo del Mille dugento ſi vdì queſto nome d'Offizio dell' Inquizione, o d'Inquiſitore contro l'Hereſia. Mà eſſendo li Veſcoui, e li loro Vicari poco atti, e meno diligenti di ciò che li Pontefici Romani deſiderauano., e ſarebbe ſtato neceſſario, furono in que' tempi opportunamente inſtituite le due Religioni di ſan Domenico, e di ſan Franceſco, ed in breue s'empirono delle più dotte, e più zelanti perſone di quel ſecolo, dedicate tutte à ſoſtenner la Chieſa Romana, e l'autorità Pontificia: de' quali ſeruendoſi li Pontefici contra gl' heretici, li mandauano per predicare, e conuertirli; per eſſortar i Prencipi, e li popoli Cattolici à perſeguitare gl' oſtinati, e per informarſi in ciaſcun luogo del numero, e qualità de gl' heretici, del zelo de' Cattolici, e della diligenza de' Veſcoui, e portar relazioni à Roma. Dalche hebbero nome d'Inquiſitori. Non haueuano però Tribunale, mà ben alle volte eccitauano qualche Giuſdicente à bandire, o punire gl' heretici che trouauano. Alle volte eccitauano qualche Potente ad armarſi contra loro. Alle volte eccitauano il po-

il popolo, mettendo vna Croce di panno sopra la veste à chi voleua dedicarsi à questo, e li vniuano, e conduceuano all' estirpazione de' gl' Heretici. E ciò durò lo spazio di cinquant' anni, cio è sin al mille dugento cinquanta.

Fù molto aiutata l'impresa di quei Padri Inquisitori, dà Federigo secondo Imperadore, il quale nel mille dugento ventiquattro, essendo in Padoua promulgò quattro editti in questa materia, riceuendo gl' Inquisitori sotto la sua protezione, ed Imponendo pena del fuoco alli heretici ostinati, ed alli penitenti di perpetua priggione, comettendo la conoscenza à gl' Ecclesiastici, e la condannazione alli Giudici secolari. E questa fù la prima legge che desse pena di morte à gl' Heretici: laquale per le acerbe discordie che nacquero ne' tempi sequenti trà quell' Imperadore, e trè Pontefici successiuamente, non partori buon effetto d'estirpar l'heresie introdotte, anzi essend' occupati nelle guerre, e dissensioni tanto li Pontefici, e gl' altri Prelati, quanto l'Imperadore, e li suoi Ministri, l'heresie hebbero campo di radicarsi, ed ampliarsi. Finalmente morto nel sopradetto anno, mille dugento cinquanta l'Imperator Federigo, ed essendo le cose di Germania in confusione, e l'Italia in vn Interregno, che durò 23. anni, il Pontefice Innocenzo quarto, rimasto per la morte dell' Imperadore quasi Arbitro in Lombardia,

ed in alcune altre parti d'Italia, applicò l'animo all' estirpazione dell' heresie, lequali haueuano fatto gran progresso nelle turbazioni passate. E considerate l'opere, che per l'adietro haueuano fatto in questo seruizio li Frati di san Domenico, e san Francesco con la loro diligenza, e senza hauer rispetto à persone, od à pericoli, hebbe per vnico rimedio il valersi di loro, adoperandoli, non come prima, solo à predicare, e congregare Crocesegnati, e far essecuzioni straordinarie, mà con darli autorità stabile, ed eregerli vn fermo Tribunale, il quale d'altra cosa non hauesse cura. A ciò due cose s'opponeuano: l'vna, come si potesse senza confusione smembrar le cause d'heresia del Foro Episcopale, che le haueua sempre giudicate, e constituir vn Offizio proprio per esse solo. L'altra, come si potesse escludere il Magistrato secolare, al Giudizio del quale era commesso il punir gl' heretici, per l'antiche leggi Imperiali, e per l'vltime di Federigo, ed ancora per i propri statuti, che ciascuna Città era stata costretta ordinare, per non lasciar precipitare il suo gouerno in quei gran tumulti. Al primo inconueniente trouò il Pontefice temperamento; il qual fù, di far vn Tribunale composto dell' Inquisitore, e del Vescouo, nel quale però l'Inquisitore fosse non solo il principale, ma il tutto, ed il Vescouo vi hauesse poco più che'l nome. Per dar anco qualch' apparenza d'autorità

torità al ſecolare, li conceſſe di aſſegnar li Miniſtri all' Inquiſizione, mà ad elezione de gl' Inquiſitori medeſimi; di mandare con l'Inquiſitore, quand' andaſſe pel Contado, vno de' ſuoi Aſſeſſori, mà ad elezione dell' Inquiſitore ſteſſo; di applicare vnn terzo delle confiſcazioni al commune, ed altre tali coſe, ch' in apparenza faceuano il Magiſtrato compagno dell' Inquiſitore, mà in eſſiſtenza ſeruo. Reſtaua di prouveder il dinaro per le ſpeſe che ſi ſarebbō fatte nel cuſtodire le priggioni, ed alimentar gl' impriggionati; perilche s'ordinò, che le communità le pagaſſero. E coſi' fù riſoluto, eſſendo in Breſcia, l'anno mille dugento cinquant' vno; e furono deputati li frati di ſan Domenico Inquiſitori in Lombardia, Romagna, e Marca Triuiſana. Sette meſi doppo il Papa ſcriſſe vna Bolla à tutti li Rettori, Conſigli, e Communità di quelle tre Prouincie, preſcriuendo loro trent'vn Capitolo, che doueſſero oſſeruare per il proſpero ſucceſſo del nuouo Offizio, commandando, che li Capitoli foſſero regiſtrati nello Statutario del Commune, ed oſſeruati inuiolabilmente. Diede poi autorità à gl' Inquiſitori di ſcommunicarli, ed interdirli, ſe non li oſſeruaſſero. Non ſi diſteſe il Pontefice per all' hora ad introdur l'Inquiſizione ne gl' altri luoghi d'Italia, e fuori, dicendo, che le tre Prouincie ſopranommate erano più ſotto gl' occhi ſuoi, e più amate da lui. Mà la prima

D 2

causa fù, perche in queste egli haueua grand' Autorità, essendo senza Prencipe, e facendo ogni Città gouerno dà se sola, nel quale il Pontefice haueua anco la parte sua, poiche haueua loro adherito nell' vltime guerre.

Mà con tutto ciò non fù facilmente riceuuto l'editto: ond' Alessandro quarto suo successore, sette anni doppo, cioè l'anno 1259. fù costretto à moderarlo, e rinouarlo. Commandò tuttauia à gl' Inquisitori, che con le censure costrignessero li Reggenti all' osseruanza.

Per la stessa caggione Clemente quarto, sei anni doppo, cioè del 1265. lo rinouò nel medesimo modo: nè però fù eseguito per tutto, siche, anco quattr' altri seguenti Pontefici non fossero costretti adoperarsi per superar le difficoltà, che s'atrauersauano nel far riceuer l'Offizio in qualche luogho. Nasceuano le difficoltà dà due capi. L'vno, per la poco discreta seuerità dei frati Inquisitori, e per l'estorsioni, ed altri grauami. L'altro, perche le Communità ricusauano di far le spese: e però, finalmente risolsero di deporre la pretensione, che le spese fossero fatte dal publico. E per dar temperamento al rigor eccessiuo de gl' Inquisitori, diedero qualche parte di più al Vescouo: Il che fu caggione, che con minor difficoltà l'Offizio s'introducesse in quelle tre Prouincie di Lombardia, Marca

Triui-

Triuigiana,e Romagna; e poi in Toſcana ancora, e paſſaſſe in Arragona, ed in qualche Città di Lamagna, e Francia. Nel Regno di Napoli non fù introdotta, per la poco buona intelligenza tra li Pontefici, ed il Rè.

Dalla Francia, e Lamagna preſto fù leuata, eſſend' alcuni de gl' Inquiſitori ſtati ſcacciati dà quei luoghi per li rigori, ed eſtorſioni, ed altri partiti, per mancamento de' negozi. Per la qual cauſa ſi riduſſero anco à poco numero in Arragona, poiche ne gl' altri Regni di Spagna non haueuano penetrato.

Nel mille quatrocento ottanta quattro, il Rè Ferdinando Cattolico hauendo eſtinto il Regno dei Mahumetani in Granata, per purgar i Regni ſuoi, e della Moglie Eliſabetta dà Mori, e Giudei finalmente conuertiti, ereſſe col conſenſo del Pontefice Siſto quarto vn Tribunale d'Inquiſizione in tutti li Regni di Spagna, Sicilia, e Sardegna, da lui poſſeduti, nella forma che dura ancora ſin al preſente, il qual giudica, non ſolo gl' imputati di Mahumetiſmo, o Giudaiſmo, mà d'hereſia ancora. La forma all' hora introdotta, ed ancora durante è, ch'il Rè nomina vn Inquiſitore Generale per tutti i Regni ſuoi al Papa, e la Santità ſua lo conferma. Del reſto poi la Corte Romana non vien ammeſſa ad intrometterſi più oltre. L'Inquiſitore nominato dal Rè, e confermato dal Pontefice nomi-

ña gl' Inquiſitori particolari in ciaſcun luogo, liquali però non puonno entrar nel carico, ſe prima non hanno l'approuazione Regia. Il Rè ancora deputa vn Conſiglio, o Senato ſopra queſta materia nel luogo dou'è la Corte, del quale l'Inquiſitor ſupremo è Preſidente. E queſto Conſiglio hà ſuprema giuriſdizione; conſulta tutti li negozi; fà nuoue ordinazioni quando vede il biſogno; determina le differenze tra gl' Inquiſitori particolari; puniſce li diffetti de' miniſtri; aſcolta l'apellazioni; e non differiſce ad altri che al Rè. Vorebbe il Regio Conſiglio, che nel Regno di Napoli s'introduceſſe l'Inquiſizione ſoggetta à quella di Spagna, come anco è in Sicilia, Sardegna, ed Indie, e la Corte Romana la vorebbe dipendente dà ſe, allegando oltre l'autorità Pontificia ſpirituale, anco la temporale di ſuperiorità, ch' il Papa tiene in quel Regno.

Nell' Anno mille cinquecento quaranta ſette, Don Pietro di Toledo eſſendoui Vicerè, volle ſuperar la difficoltà, e venne all' eſſecuzione, laqual coſa eccitò tanta commozione, e ſedizione popolare, che fù quaſi vna guerra tra quel popolo, e li Spagnuoli preſſidiarij, con morte di molti, d'ambe le parti, e reſtando li Spagnuoli ſuperiori, per hauer le Fortezze, il tumulto ſi quietò, e dal Vicerè furono puniti i principali, parte con morte, e parte con eſſilio: Ceſsò, nondime-

dimeno dall' impresa d'introdur l'Inquisizione, non tanto per timor di nuoua solleuazione, quanto per gl' efficaci Offizi del Papa, e de' Cardinali, restando in Spagna il pensiero d'effettuar vn giorno la deliberazione, ed in Roma parimente la risoluzione di opporsi: Onde sino al giorno d'hoggi si resta senza Inquisizione in tutto quel Regno. E se qualche caso occorre, è spidito dal Vescouo, ouero e' delegato dà Roma, od altro Prelato, il qual però non opera, se prima non hà licenza dal Vicerè.

Nei paesi Bassi, doppo nata la setta Luterana, furono dai Magistrati secolari, senz' altr' Offizio d'Inquisizione, puniti gl' heretici, hora di morte, ed hora d'essilio: liquali Magistrati hauendo per la coppia de' gl' heretici rallentato il rigore, l'Anno 1550. deliberò Carlo V. Imperadore d'introdur l'inquisizione nella forma di Spagna, e publicò anco il Decreto: mà essendo auuertito dà Maria Regina d'Vngheria sua sorella, e Gouernatrice di quei stati, che tutti li Mercanti forastieri sarebbono partiti, e le Città rimarebbono senza traffici; con vn altro Editto dichiarò, che l'Inquisizione non douesse hauer potestà sopra forastieri; e quanto alli natiui, mitigò molto la forma; ne però fu data l'essecuzione alla volontà dell' Imperatore, se non imperfettamente: Mà per il più la Giustizia contro gl' Heretici restò nel Magistrato, e sempre andò rallen-

tandosi maggiormente. Onde Filippo II. Rè di Spagna tentò, del 1559. e ne gl' anni seguenti l'introduzione, di nouo, dell' Inquisizione Spagnuola in diuersi modi, ne fù possibile stabilirla per varie resistenze, sino che nell' Anno 1567. fù con l'Armi stabilita dal Duca d'Alua: laqual però essendo introdotta, immediatamente successero le guerre, e fù sempre più ristretta, e di luoghi, e d'autorità, sin che fù ridotta à niente; nel quale stato è al presente.

L'Inclita Città di Venezia, per grazia di Dio, si conseruò intatta dal contaggio dell' heresia, ne' tempi auanti il mille dugento trenta due: della qual cosa è manifesto segno, che nella promozione del Duca Giacobo Thiepolo, del 1229. in cui si fà mentione della forma di procedere, e delle pene, e gastighi di molte sorti di delinquēti, l'heresia non vien nominata. E del mille dugento trenta due, quando l'istesso Duca publicò lo statuto, doue si ordina il castigo di molti delitti, ed in particolare de' Malefizij, ed herbarie, dell' heresia non si fà menzione, come senza dubio s'haurebbe fatto, se in quei tempi la Città hauesse sentito quella peste.

Mà doppo che Papa Innocenzo quarto tentò di priuar Federigo Imperatore dell' Imperio, Regni, e Stati che possedeua, essendo perciò posta grā parte della Christianità in Armi, e tutta la Lombardia in disputa con

ta con la Marca Triuigiana, e Romagna, all' hora diuiſe in fautori del Papa, e dell' Imperadore, s'infettarono di varie opinioni peruerſe, e ritirandoſi molti à Venezia, per viuer in ſicurezza, la prudenza di queſto Gouerno, del 1249. preſe rimedio per prouedere che la Città non s'infettaſſe del contaggio del rimanente d'Italia: e però fù deliberato, che foſſero eletti huomini dà bene, diſcreti, e Cattolici per inquerire contra gl' Heretici, e che il Patriarca di Grado, Veſcouo di Caſtello, e gl' altri Veſcoui del Dogado di Venezia, dà Grado ſino à Cauerzere, giudicaſſero dell' opinioni loro. E quelli che dà alcuno de' Veſcoui foſſero dati per heretici, foſſero condannati al fuoco, per ſentenza del Doge, e Conſiglieri, ouero della maggior parte di loro. Lequali coſe ſi veggono nella promozione del Doge Marino Moreſini, in quell' anno 1249. Mà accioche la morte di qualche Veſcouo non interrompeſſe l'opera, fù aggionto nella Commiſſione di Giacobo Contarini, Doge del 1275. che l'iſteſſo ſi faceſſe di quelli che foſſero dati per heretici dalli Vicari Epiſcopali, in caſo di morte de' Veſcoui.

Queſta Inſtituzione fù appunto quella iſteſſa che ſi contiene nel Corpo delle leggi Ciuili, e che ſi coſtumaua nell' Imperio Romano: Imperochè prima la cognizione del fatto era dalli Giudici laici, deputati

dal publico ad inquerir contra gl' heretici, i quali ſcopperti, era giudicato dalli Veſcoui, ſe la loro opinione conueniua alla fede. Il che fatto, il Doge, e Conſeglieri faceuano la ſentenza, non come meri eſſecutori, mà come veri Giudici. Il che chiaramente dimoſtrano quelle parole, O DELLA MAGGIOR PARTE DI LORO, che non ſi puonno dire, ſe non di chi hà voto deliberatiuo.

Per l'inſtanze fatte dai Pontefici, Innocenzo, Aleſſandro, Vrbano, e Clemente, e dà ſette altri Papi, che li ſeguirono non puote eſſer indotta la Sereniſſima Republica di Venezia à riceuer l'Offizio de' frati Inquiſitori, inſtituito dal Pontefice. Li baſtaua quel ſecolare inſtituito da lei medeſima, con buon frutto in ſeruizio di Dio.

Haueuano auanti à gl' occhi li frequenti diſordini che naſceuano pel nouo Offizio nell' altre Città doue era, perch' i frati Inquiſitori ſpeſſo nelle Prediche eccitauano il popolo, e fatti li Croceſegnati, ſi moueuano con tumulto; doue molti delli Croceſegnati faceuano le loro vendette contro i ſuoi nimici, ſotto nome d'heretici, ed altri anco innocenti, ſotto quel nome, reſtauano oppreſſi dà chi voleua la robba loro. E due notabili ſedizioni furono in que' tempi; Vna in Milano, del 1242. L'altra in Parma, del 1279. che hebbero à mettere in rouina quelle Città. Il formale

inſti-

instituto della Serenissima Republica, è di tenersi alle cose vecchie, e prouate, e li disordini de gl' altri luoghi la constringeuano à mantenner quell' Officio, che dà lei fù instituito l'anno 1249. com' è detto di sopra.

Mà assonto al Ponteficato Nicolo IV. dell' Ordine de' frati Minori, egli, e per effettuar le deliberazioni de' suoi Predecessori, e per aggrandir li frati del suo ordine, à quali portaua molto affetto, fece cosi grand' instanza, che fù risoluto di riceuer l'Offizio, mà con tal limitazione, che non potesse partorir scandalo: e di ciò fù presa parte, congregati tutti li Consigli della Republica insieme, e fù deliberato, ch'il Doge solo hauesse facoltà di dar aiuto à gl' Inquisitori per essercitar il loro Offizio, e che fosse fatto vn deposito de' danari del commune, con vn amministratore, il qual douesse far le spese per quell' Offizio, e riceuer anco tutti gl' emolumenti, ed vtilità, che si tirassero dà quello.

Questa deliberazione fù significata al Papa, con publico mandato del medesimo Consiglio; ed il Pontefice hauendola veduta, ed essaminata, se ne contentò, ed anco essortò, che si osseruasse, e di tutto ciò formò vna Bolla, data in Rieti, sotto li 28. Agosto dell' istess' anno 1289. inserendo in quella la deliberazione sopra detta del Maggior Consiglio, fatta sotto li 4. dello

ſteſſo meſe. E queſto è il principio, in Venezia, dell Offizio dell' Inquiſizione, miſto di ſecolare, e d'Eccleſiaſtici, come ſino al preſente continua.

Quì e' neceſſario fermarſi per conſiderare, che l'Offizio dell' Inquiſizione, in queſto Dominio, non è dipendente dalla Corte Romana, mà proprio della Sereniſſima Republica, ed indipendente, eretto, e conſtituito dalla medeſima, e ſtabilito per contratto, e Concordato con la ſede Apoſtolica, e perciò deue reggerſi con le proprie conſuetudini ed ordinazioni, ſenz' obligo di riceuer ordini d'altroue. Delche vi ſono quattro chiariſſime raggioni.

La prima, perche quantunque dà Innocenzo quarto, e dalli Pontefici ſeguenti foſſero fatti ordini per ſtabilire in ogni Città l'Offizio dell' Inquiſizione Romana, nondimeno quelli non hebbero luogo in queſta Republica.

La ſeconda, perche l'Offizio dell' Inquiſizione non è inſtituito in virtù d'alcuna Bolla Pontificia, mà per deliberazione del maggior Conſiglio.

La terza, perch' il Pontefice Nicolo, diede ſolamente conſenſo à ciò che era deliberato dalla Republica.

La quarta, perche le ſpeſe, e gl' emolumenti dell' Offizio erano del publico, e non de gl' eccleſiaſtici.

Ond' eſſi, in ciò ch' al Offizio appartiene, dipendeuano

uano dal ſecolare inſtitutore. Le ſpeſe, che ſi faceuano, non erano coſa leggiera; Imperoche oltre le ſtraordinarie delle catture, ed alimenti de' retenti, ſi pagaua all' Inquiſitore, per ſuo ſalario, Dodici ducati d'oro, al meſe, che al preſente ſarebbono più di trenta ſei ducati.

E queſta verità, che l'Offizio ſia Veneto, e non ſoggetto ad altri, lo dimoſtra vn accidente ſeguito dodici anni doppo la prima inſtituzione, cioè del 1301. quando Fra Antonio Inquiſitore fece vn Monitorio à Pietro Gradenigo Doge, che doueſſe giurare d'oſſeruare le Conſtitutioni Papali, ed Imperiali contro gl' heretici. Al quale riſpoſe il Doge, in ſcrittura publica, ch' egli non doueua far altro giuramento, poiche nella promozione ſua, haueua giurato, conforme à quanto era ſtato concordato con Nicolo I V. ne doueua obligarſi ad altre ordinazioni Apoſtoliche, od Imperiali, perche non erano conformi à quel Concordato. E l'Inquiſitore ſi ritirò dal ſuo tentatiuo, e cadette. Non hò trouato quando la prima volta foſſero prepoſti li tre Inquiſitori, che aſſiſteſſero à nome del Prencipe: mà è veriſſimile, che foſſero deputati da lui, con li Conſiglieri, in quel principio: ſi perche non eſſendo memoria in contrario, coſi ſi deue preſuporre, come anco perch' innanzi l'erezione di queſt' Offizio dell' Inquiſizione, miſto di ſecolare, e d'Ec-

clesiastico, vi era l'Offizio puro secolare, al quale erano eletti nobili per inquirire contra gl' heretici, come di sopra si è narrato. Onde si può presuporre, che l'elezione, ed il nome continuasse.

Però, tenendo questa verità per ferma, nel primo Capo si dice, che sicome sono tre Assistenti all' Offizio dell' Inquisizione, in Venezia, così deuono li Rettori assistere nelle Città soggette, perche è termine legale indubitato, che le Città soggette deuono regolarsi secondo le leggi, e consuetudini della Città dominante, fuor che nelli particolari, che per Priuilegio, o grazia del Prencipe sono concessi à ciascuna Città. E parimente la libertà, ed immunità della Città dominante sono communicate alla sudetta immediatamente, che entra nella soggezione. E così si osserua in tutti li Regni, e stati. E questa sola disposizione legale, ed vso, è sofficiente per far legitima l'assistenza delli Rettori in tutto il Dominio.

Mà oltre la disposizione legale, vi è anco vn particolare concordato con la sede Apostolica contratto, del 1551. L'occasione del quale fù, che hauendo l'Eccellentissimo Consiglio dei Dieci, e Gionta, per ricordar alli Rappresentanti il loro debito, acciochè per negligenza non fosse introdotto qualche abuso, scrisse à tutti li Rettori, che douessero ritrouarsi

trouarsi presenti alla formazione delli Processi nell' Inquisizione.

La Corte Romana reputò che fosse nouità, con pregiudizio dell' autorità Ecclesiastica: ed il Pontefice Giulio III. ne fece doglienza coll' Ambasciatore dicendo, che fosse contra i Decreti Pontificij, e ch' egli sopra ciò voleua anco farne vna Bolla. Rispose l'Ambasciatore, che non era cosa nouamente deliberata, mà antichissima, ed innouata per conseruar la Giurisdizione, e non per assumersi punto di ciò che all' Ecclesiastico tocca, anzi per aiutarlo. Si contentò il Pontefice della risposta, e soggiunse: Se quei Signori vogliono essere Coadiutori, siano benedetti: Mà se vogliono essere congiudici, non passiamo tolerarlo. E riputando il Pontefice che fosse negozio dà penetrar à fondo, e non contentarsi di parole, massime per il moto grande, che era tra Cardinali, per questa causa mandò espressamente à Venezia Achile Grassi, eletto di Montefiascone, alquale diede commissione, li sei Agosto di quell' anno 1551. con queste parole: Vi mandiamo per pigliar qualche appuntamento del procedere nelle cause d'heresia. Si tiene, che l'assi-" stenza della potestà secolare in quella Città, e Do-" minio sia necessaria; questa non improuiamo, anzi " desideriamo, purche sia senza ingerirsi nella cogni-" zione, e sentenza. E poco più à basso: ci conten-"

„ taremo d'ogni forma grata à quella Republica, pur-
„ che ſia *Citra cognitionem,& ſententiam.*

Arriuato il Nunzio eſpreſſo à Venezia, fù facile il conuenire, poiche ambe le parti haueuano l'iſteſſo ſenſo : onde fù immediatamente concordato con quattro Capi.

Il primo. Che li Rettori ſiano preſenti al formar dei Proceſſi, ed à tutto ciò che operano li Vicari, ed Inquiſitori.

Il ſecondo. Che ſia in libertà de' Vicari, Inquiſitori, e Rettori, ſecondo la qualità de' Caſi, il chiamar quei Dottori, che parerà conueniente.

Il terzo. Ch' occorrendo caſo nelli Caſtelli, e Ville, ſia ſpidito nella Città principale con li medeſimi ordini.

Il quarto. Che li Rettori vn giorno della ſettimana almeno, ſi trouino con li Vicari, ed Inquiſitori, per attendere à queſta materia.

In conformità del concordato, ſotto li 26. Settembre fù ſcritto à tutti li Rettori, ed à Roma. Il Pontefice veduto il concordato, l'approuò, ed ordinò al Veſcouo di Rauello, ſuo Nunzio ordinario in Venezia, che doueſſe ſcriuere lo ſteſſo alli Vicari, ed Inquiſitori dello ſtato : ed egli il fece, ſotto il dì venti Ottobre. Auertendoli di più, che nelli Atti, Decreti, e Sentenze, che ſi faranno in queſta materia, con la preſenza

delli

delli Rettori, si scriua sempre dal Notaro, à ciò deputato, questa Clausula, cio è, *Cum assistentia, & præsentia Clarissimorum Dominorum, N. N.*

Il primo concordato, trattato con Papa Nicolò l'anno 1289. e questo ancora, ciascuno dà se, sono bastanti di operare, mà tanto più aggionti insieme operano, che per niuna Bolla, o Decreto, che si facesse dà qualsiuoglia Pontefice, di qualsiuoglia tenore, non può essere leuata questa autorità. Chi concede grazia la può riuocare con causa: mà ciò che è conuenuto, e concordato è irreuocabile: onde non douerà muouerli punto, qualsiuoglia Decreto che fosse fatto à Roma, come quello che fece Gregorio decimo quarto, del 1591. dichiarando, che per essere il delitto d'heresia puro Ecclesiastico, il secolare non poteua interuenire in quel Giudicio, e quantunque dà qualche Pontefice fosse tentato di derogare al concordato, dicendo, come disse Papa Leone X. in questo proposito, *Non ostante le Consuetudini confermate dalla sede Apostolica*, tal derogatione non comprenderebbe il caso nostro, essendo altro confermare, ed altro conuenire, e concordare. E quando dicesse, *Non ostante li concordati con la sede Apostolica*, sarebbe vna nullità, perche è contradizione, che vna cosa sia concordata tra due, e sia sotto l'arbitrio di vno di essi solamente. S'hà dà tener per certo, che sempre la Corte farà ogni

tentatiuo per escluder il secolare, e tirare sotto di se intieramente gl' Offizi di questo stato sopra l'heresia. Mà niun fatto d'altri può metter in dubio, o causar pregiudizio, purche li pregiudizi non vengano dà questo canto per negligenza nell'essecuzione. Nelche si hà l'essempio di Spagna, doue essendo la forma dell' Inquisizione soggetta à Rè, stabilità per concordato del 1484. per niuna Bolla, ed Ordinazione fatta à Roma, li Spagnuoli hanno voluto alterazione alcuna. E però non è stato atto di molto buona fede, che stampandosi in Roma il Direttorio, l'anno 1584. vi sia stato aggiunto quel Breue di Papa Leone X. detto di sopra, diretto alli Vescoui, ed Inquisitori di questo Dominio, doue per occasione di certi casi assai notabili occorsi in Valcamonica, quel Papa scrisse, che'l Magistrato secolare non habbia che fare nell' Officio dell' Inquisizione, e solo sia obligato eseguir la sentenza, senz'altro. Il qual Breue non doueuano per modo alcuno stampare. Prima, perche non l'hanno cauato dà luogo autentico. Secondo, perche all' hora non fu eseguito, ne forsi veduto. E di ciò n'è manifesto indizio, che essendo il Breue dato alli 15. Febraro del 1521. alla Romana, trenta giorni doppo, cioè, sotto li 20. e 24. Marzo l'Eccellentissimo Consiglio dei Dieci, e Gionta, per ouuiare ad innumerabili estorsioni fatte da gli Ecclesiastici, ordinò, che non

ostante

ostante le sentenze pronunziate dall' Officio dell' Inquisizione, dal Vescouo di Limino, con due Dottori deputati dalli Rettori, fossero rifatti li Processi, e portati à Brescia, e giudicati coll' interuento delli Rettori medesimi. Alche il Nunzio anco acconsenti', e cosi' fù esseguito. Documento manifesto, che quel Breue di Leone non è vero, o non si vede, o non hebbe luogo. Però non doueua essere stampato, massime essendo seguito il Concordato con Giulio, doppo quel tempo. Mà sicome la Corte Romana non desisterà mai di fomentare la pretensione sua, cosi' conuerrà essere vigilanti ad ouuiare, che la negligenza non faccia pregiudizio alla giornata, non mettendo mai più in trattato materia cosi' fermamente stabilita, imperoche l'hauerla anco posta in trattato l'anno del 1551. quando non fosse succeduto bene, come successe, sarebbe stato vn grandissimo pregiudizio contra il concordato del mille dugento ottanta noue.

Mà che oltre l'esser legitima, e giuridica la sentenza, sia necessario anco il conseruarla con ogni ingegno, li rispetti publici, e priuati lo dimostrano chiaramente. La potestà che dio dà al Prencipe, non è vn dono fatto per lui proprio, che però egli possa lasciar diminuire senza peccato: mà se bene viene immediatamente dà Dio, è pero data per beneficio del popo-

lo: onde ſe ſi diminuiſce, non reſta coſi' ſufficiente per il buono, ed intero gouerno; ed il ſuddito ne riceue danno, e ſua Diuina Maeſtà offeſa.

Se ben il Prencipe non hà obligo alcuno al ſuddito di gouernarlo, l'hà però à Dio, e la protezione che ne tiene, ſe ben verſo il ſuddito è grazia, verſo Dio è debito, qual non ſi può ben eſeguire, ſe non conſeruando intiera, e non laſciando diminuire l'autorità publica. L'Offizio dell' Inquiſizione quanto è più ſanto, e neceſſario de gl' altri, ſe non è ben amminiſtrato, mà abuſato, tanto è piu graue, e dannoſo. Doue è in mano di Religioſi giuſti e prudenti, vi e' biſogno che à quelli ſia data occaſione di perſeuerare tali, con guardarli, ed oſſeruarli, ch'altrimente la commodità di poter operare arbitrariamente fà traſcorrere anco il ſanto. Mà doue che l'Amminiſtratore non hà tutte le qualità neceſſarie, conuien ouuiare à gli eceſſi. Per i tempi paſſati, ſi e' veduto grauarſi li ſudditi con rigori eceſſiui, dà chi col moſtrarſi zelanti, hanno voluto far dar luogo all' ambizione, ouero appropriarſi quel d'altri: Pertanto e' neceſſario auuertire, che l'auarizia, o l'ambizione non dannifichi il priuato, ſenza che anco vn buon Padre, di buona conſcienza non vi rimedi. Il zelo indiſcreto, che ſuol cauſare, ed eſſere nelle perſone non verſate ne gl' affari mondani, hà biſogno di queſto freno: E contra

le coſe

le cose publiche non sono meno dannosi li medesimi effetti d'ambizione, d'auarizia, & indiscrezione; perche quando vn Potentato non ha la grazia di chi commanda nelle cose Ecclesiastiche, la Religione e' adoperata per pretesto, à fine di opprimerlo.

Del 1322. Papa Giouanni XXII. publicò vn seuero Monitorio contra Matteo Visconte Signor di Milano, condannandolo d'heresia, e sotto questo pretesto commandò alla Serenissima Republica, che non tenesse commercio con lui, ne co' suoi sudditi; con tutto che altra causa non hauesse, se non, ch'il Visconte seguiua la parte di Lodouico Bauaro Imperatore nimico del Papa: e l'istess' anno, il R^mo Guido Rangoni, Vescouo di Ferrara, e fra Buono Inquisitore, ammonirono la Serenissima Republica, che non fosse tenuto commercio con Rinaldo, ed Obizo dà Este, e loro adherenti, e sudditi, per ch' essi li haueuano condannati per Heretici. Ne però vi fù altra causa, se non perche ricuperarono Ferrara, occupata dalli Pontefici del 1355. Tenendo Malatesta, e Galeotto Malatesti la Città di Rimini, Papa Innocenzio VI. commandò à Venezia, che non fosse tenuto con loro, ne' con gl' adherenti commercio, perche li haueua per sospetti d'heresia. Il medesimo Pontefice, quell' istess'anno vsò la medesima maniera con la Serenissima Republica contra Francesco Ordelaso, per causa del Domi-

nio di Forli,e contra Giouanni, e Guglielmo Manfredi, per causa di Faenza, facendo anco predicare la Crocciata contra loro. E nondimeno questi gran moti, e condanne d'heresia andarono in fumo immediatamente che gl' imputati si contentarono di riconoscere le Terre dal Pontefice in Vicariato. Chiaro, ed indubitato documento, che l'imputatione d'heresia era solo per grauare, e costringere alle conuersioni humane dissegnate.

Mà venendo à cose moderne. Nelle differenze che Paolo Quarto hebbe col Rè Filippo II. di Spagna, che pur erano temporali: quel Pontefice così in Consistoro, come trattando co gl' Ambasciatori de' Prencipi, e con ogni sorte di persone, sempre diceua, e replicaua che il Rè, e l'Imperador suo Padre erano heretici. Si e' anco veduto nell' occasioni passate, ch'i libri scritti in fauore della causa della Serenissima Republica furono prohibiti dall' Inquisizione Romana, e dà altre dello stato Ecclesiastico, sotto questa copperta d'heresia, con tutto che le cose trattate fossero puramente temporali, costumate, ed approuate dà tutti li Regni Christiani. Ed il Cardinal Bellarmino, hauendo anni sono publicato vn Libro, doue sottopone i Prencipi al Pontefice nelle cose temporali, ardisce trattar dà heretici tutti quelli che dicono, il Prencipe nel temporale non hauer altro superiore che Dio, con tutto che quattro quinti

quinti de' Cattolici così credino. Lequali cose fanno vedere, che valendosi la malizia d'alcuni di quest' Offizio, per interessi humani, e poco honesti, e' necessario mirar bene come viene essercitato, e non lasciarli prender piede di poterlo abusare. Perche all' occasioni poi si vuol prouedere, e si troua che'l tempo è passato.

In Milano, doue l'Inquisizione essercita grand'autorità, successe cerca il 1580. vn pericoloso caso. Il Cardinal Borromeo, che doppo fù Santo, visitando alcune Terre della Diocesi Milanese, suddite à Suizzeri, andaua ordinando molte cose, ch' insospettiuano quei Gouerni: onde mandarono vn Ambasciator à Milano per ricercar il Gouernatore, che facesse partir di là il Cardinale, acciò non succedesse qualche nouità. L'Ambasciatore andò à Milano, e smontò à casa d'vn Mercante, per condursi con commodo à disporre l'Ambasciata sua. L'Inquisitore lo riseppe, ed immediatamente andato con i suoi Ministri lo meno legato priggione al suo Conuento. Il Mercante ripportò il successo al Gouernatore, il qual subito fece liberar l'Ambasciatore, e l'honorò, e l'ascoltò, onde li Suizzeri, quali non hebbero prima notizia della priggionia, che della liberazione, dissero apertamente, che se li fosse andata la noua della priggionia sola, senza quella della liberatione, hauerebbono impriggionato il Cardinale,

alquale mandò il Gouernatore à ſignificar il tutto, ed il Cardinale accommodatoſi alla neceſſità ſi partì, e le nouità furono ritrattate.

Queſti pericoli moſtrano, che non ſolamente la malizia può cauſar inconuenienti, mà anco l'imprudenza, e zelo indiſcreto: e però conuien inuigilare aſſiduamente, e non laſciar ſminuire quella facoltà d'interuenire in tutte le Azioni di quell' Offizio, laqual Dio per ſua prouidenza hà fatto ſin adeſſo conſeruare, e mediante laquale ſi può ouuiare à tutti li pericoli publici, ed anco alli grauami delli ſudditi.

Eſſendo dunque chiaramente moſtrato, che l'Offizio dell' Inquiſizione non è antico nella ſanta Chieſa, e che in queſto Dominio è ſtato inſtituito nella forma al preſente coſtumata dalla Republica medeſima, come Offizio ſuo proprio, e ſtabilito per concordato con la ſede Apoſtolica, ed eſſendo ſpiegate le cauſe, che induſſero à queſta deliberazione, e la neceſſità che coſtringe à conſeruar inuiolata la forma già inſtituita, reſtano con queſte conſiderazioni pienamente ſpiegati, e prouati li fondamenti del primo Capo di queſta ſcrittura.

Il ſecundo, e terzo Capitolo non hanno biſogno d'eſſere maggiormente dichiarati, o prouati.

Il 4° doue ſi pone il Carico de gl' Aſſiſtenti in quattro caſi, richiede qualche conſiderazione. Quanto al primo

primo caſo, d'eſeguir le giuſte determinazioni dei Giudici, non può eſſer meſſo in difficoltà. Il ſecondo, e terzo, d'impedire la determinazione vſurpatiua dell' autorità temporale, ouero precipitoſa, o con manifeſta ed ingiuſta oppreſſione, e nei caſi dubij far ſopraſedere, ed auiſare, ſono non meno neceſſarij del primo. Perche gl' Inquiſitori, per lo più, eccedono la loro poteſtà legitima. E per pruoua di ciò, non fà biſogno allegar altro teſto che quello delli medeſimi Pontefici Romani. Clemente Quinto nel Concilio Generale di Vienna, (ed è regiſtrato nel Corpo Canonico *De Hæreticis Cap.* 1.) doue che li erano andate alle orecchie querele di molti contra gl' Inquiſitori, perch' eſtendeuano l'Offizio della loro poteſtà oltre li termini aſſignatili, in maniera che riuſciua à danno de' fedeli, ciò che fù inſtituito per accreſcimento della fede: ond'era neceſſario per gloria di Dio, ed acciò quel negotio caminaſſe bene, far diuerſe prouiſioni, diede molte regole per ouuiare à diſordini introdotti. Clemente Seſto ancora commiſe à Bernardo Cardinale di San Marco, ſuo Legato nelle Terre della Chieſa, d'inquerir de gl' eceſſi de gl' Inquiſitori, e miniſtrar giuſtizia à chi ſi lamentaſſe di loro. Documenti chiari, ch' in tutti i tempi corre qualche eceſſo, che hà biſogno di rimedio, ſe non e' ouuiato.

Mà dato che Inquiſitor neſſuno eccedeſſe mai li termini della poteſtà ſua, quella però non e' coſi' ben regolata, che non habbia biſogno d'eſſere ritennuta con molta prudenza. Per certezza di queſto, baſta aſſai attendere ciò che hanno ſtampato nel Direttorio in Roma del 1584. che formalmente e' tradotto dal Latino. Se gl'Inquiſitori voleſſero eſſercitare tutto l'imperio della loro poteſtà, facilmente muouerebbono tutti à ſedizione. E queſte parole ſono ſcritte con propoſito d'ammonire gl' Inquiſitori, che ſe ben vna coſa parerà loro giuſta, quando e' pericoloſa deuono auiſar à Roma. Mà quà non ſi deue conchiudere coſi', perche Roma lontana, ed occupata dalli riſpetti proprij non può far buon giudizio de gl' altrui pericoli. Ma ben queſte confeſſioni della Corte Romana moſtrano eſſere neceſſario, à chi vuol tener il ſuo Dominio quieto, e li ſudditi protetti, hauer diligentemente riguardo, e moderare con deſtra maniera quella poteſtà, ch' in ſe ſteſſa è confeſſata eſſorbitante, e ſpeſſo anche vien ecceduta, ed abuſata.

Del 1518. ſcopriſſi numero grande d'Incantatori nella Valcamonica, e per poca diligenza delli Rettori di Breſcia il giudizio fù laſciato all' Arbitrio de gl' Ecclesiaſtici. Da ciò nacquero coſi' eſſorbitanti eſtorſioni, e querele de gl' oppreſſi, che l'Eccellentiſſimo

Conſi-

Consiglio dei Dieci fù costretto ad annullar tutte le cose fatte, e far venir à Venezia li Vicarij dei Vescoui, ed Inquisitori, ed operar che dà altri Giudici, con l'assistenza delli Rettori, le cause fossero riuedute. E con tutto ciò con difficoltà, fù quietato quel popolo, che non si mouesse à sedizione.

Non è perduta la memoria delle sedizioni estreme eccitate in Roma morto che fù Paolo Quarto, nelle quali le priggioni dell' Inquizione furono popolarmente rotte, e l'Offizio con tutte le scritture abbrusciato. E similmente il pericolo che corse la Città di Mantoua del 1568. alle quali cose non è possibile prouedere, se il Magistrato, à cui incombe la cura della quiete della Città, non impedisce le deliberazioni eccedenti, e precipitose. E se occorrendo cosa di dubio e pericolo fà soprasedere, ciò non può essere imputato all' Ecclesiastico di pregiudizio, poi che soprasedendo meglio si delibera; e niuna cosa impedisce che il differito non si possa eseguire con maggior maturità. Doue, se in caso di pericolo si lasciasse correre qualche essecuzione, che riuscisse à male, o non si potrebbe rimediare, o non intieramente. Il Prencipe auuisato può, o con l'autorità sua, o col significare al Pontefice, far passar con quiete qualche cosa, che senza sua saputa hauerebbe fine cattiuo.

La 4ª parte del Capitolo, cio è, che li Rettori, ed Assistenti eccitino all' essecuzione dell' Offizio con destrezza gl' Inquisitori, quando fossero negligenti, è propriissima del Magistrato secolare. Prima, per la ragione di sant' Agostino, il qual dice, che al offizio loro s'aspetta operare, che siano puniti li delitti, che immediatamente sono contra la Maestà Diuina, come le Bestemmie, l'heresie, e di pergiuri, più di quei che offendono gl' huomini. Poi ancora, perche l'heresia non solo offende la Maestà Diuina, mà ancora porta notabil turbazione alla quiete publica; la cura della quale riposando nel Magistrato, che superiore in vna Città non potrebbe lasciarla incorrere in qualche pericolo d'infettarsi, senza mancar del suo debito. Gl' Inquisitori deuono attendere à tener il popolo mondo dall' heresie, per il seruizio di Dio solamente: Il Magistrato, e per seruizio di Dio, e per publico del buon gouerno. E però, come quello à cui la cura maggiormente incombe, deue ancora maggiormente vegghiare, ed eccitar gl' altri: Ne à ciò può far alcuno opposizione dicendo, Che li secolari, se bene il Magistrato, ed anco i Prencipi sono figli, e gl' Ecclesiastici sono Padri, e però questi sono superiori, e non conuiene ch' il figlio si arroghi di riprendere, ed ammonire il Padre; imperoche l'equiuoco, ed il cauillo si vede manifesto. Se in vna Città fosse

fosse in vn Magistrato superiore vn figlio di famiglia, questo nelle cose famigliari, e domestiche di casa sarebbe soggetto al Padre: mà nelle publiche, e ciuili superiore. Gl' Ecclesiastici sono Padri in Christo, ond' il Magistrato deu' essere soggetto à loro nelle cose domestiche della casa di Dio: dà loro deue riceuere la dottrina di Christo, e li diuini Sacramenti, che sono le cose familigliari, nelle quali il figlio è soggetto al Padre spirituale: mà nelle publiche, che sono il castigo dei delitti, ed il tranquillo viuer ciuile, etiandio li Padri spirituali sono soggetti à quel figlio che ne hà la cura come Magistrato publico. E se l'Ecclesiastico hà potestà, o giurisdizione per correggger qualsiuoglia delitto, non l'hà dà altri che dal Prencipe, à cui solo Dio l'hà data.

Hò detto di sopra, che nel Giudizio vi concorrono tre parti: la conoscenza di raggione, cio è, quali siano l'openioni heretiche, e questa è pura Ecclesiastica: la conoscenza del fatto, cio è, qual persona sia colpeuole: e la sentenza. Queste due vltime sono temporali, e già nel Romano Imperio essercitate dal secolare, & adesso queste due anco sono lasciate à gl' Eccclesiastici per concessione dei Prencipi. La Serenissima Republica che le essercitò dal 1249. sino al 1289. quell' anno le concesse all' Offizio dell' Inquisizione, maneggiato dà gl' Ecclesiastici, mà con l'assi-

ſtenza ſecolare. Se gl'Eccleſiaſtici mancaſſero del ſuo debito,ricaderebbe l'autorità in chi l'hà conceſſa,non però priuandoſene. E però, non e' merauiglia ſe il ſecolare deu' eſſere ſouurintendente à chi eſſercita vn carico conceſſo da lui, con ammonire, ed eccitare in quelle maniere, ch'il decoro d'amendue le perſone comporta.

Il quinto caſo, Che li Rettori, ed Aſſiſtenti, non diano giuramento di fedeltà, o di ſegretezza in mano dell' Inquiſitore, e' di ſomma conſiderazione, atteſo che per tal giuramento, reſterebbono d'eſſere Rappreſentanti del Prencipe, e diuerrebbono miniſtri de gl' Inquiſitori.

E' coſa chiariſſima, che chi giura fedeltà, o ſegretezza, maſſime ſenza eccezione, e' obligato ad oſſeruarla à chi l'hà giurata, non hauendo riguardo à gl' intereſſi di qualunqu' altro. Là onde il Rappreſentante non potrebbe opporſi ad alcuna azione dell' Inquizione, ſe ben contraria alli riſpetti del Prencipe, ouero auuiſarlo delle coſe occorrenti in quell' Offizio, ſenza contrauenire al ſuo giuramento. Mà il publico Rappreſentante, etiandio quando ſi tratta delle coſe ſpettanti all' Offizio dell' Inquiſizione, non deue hauer mira ad altri riſpetti, ne ad altri commandamenti ſaluo che à quelli del Prencipe. Adunque non può giurar fedeltà, ne ſegretezza ad altri. Doue il Tri-

il Tribunale dell' Inquiſizione e' puro Eccleſiaſtico, n'interuengono ſecolari per Conſultori, ed alle volte per Fiſcali, o Notari, o per altri Miniſtri, liquali giurano all' Inquiſitore. Mà perche li ſecolari interuenenti ſono dipendenti, e ſoggetti all' Eccleſiaſtico. In queſto ſtato il Tribunale e' miſto, non per li Conſultori ſecolari, od altri Miniſtri, mà ſolo per li Rappreſentanti publici aſſiſtenti, che non dipendono dall' Eccleſiaſtico, mà ſopraſtanno in luogo del Prencipe.

Gl' Eccleſiaſtici dà molte centinaia d'anni in quà, non hanno altro ſcopo che vſurpare la giuriſdizione temporale, di che ne hanno anco fatto grand' acquiſto, con gran ſturbo dei Gouerni. Al preſente più che mai mirano à ciò, e nel particolare dell' Inquiſizione nello ſtato della Republica tendono con ogni accortezza à tirarla intieramente all' Eccleſiaſtico. Il che ſarebbono finalmente, quando poteſſero introdurre il giuramento, facendo il Rappreſentante miniſtro loro. E ciò eſſend' introdotto, gli ſcrupoli d'vno, la poca intelligenza d'vn altro; gl' offizi che ſarebbono fatti per mezzo de' Confeſſori, operebbono, che li riſpetti dell' Inquiſitore, e di Roma, ſarebbono anteposti alli publici, ouero, ecciterebbon almeno nella mente, dubi coſi potenti, che non laſcierebbono mai operar bene. Ilche anco riſolue vna riſpoſta che quì

potrebb' essere data, cioè, che si potesse riceuere quel giuramento, salui li rispetti del Prencipe. Risposta, che non leua li pericoli. Perche le cose dette di sopra turbarebbono la mente de gl' huomini talmente, che mai lascierebbono hauer luogo à quella sana intelligenza. Mà per colorare il loro tentatiuo, due cose dicono gl' Inquisitori. Vna, che Federigo Secondo commandò à tutti li Consoli, e Podestà delle Città che giurassero. L'altra, che il Rè di Spagna giura. Mà Federigo non commandò che fosse giurato à gl' Inquisitori, perche come di sopra si è mostrato, l'Offizio dell' Inquisizione non era ancora instituito. Mà che giurassero in publico à lui d'esser diligenti à spiantar l'heresie ch' erano radicate. Non entrauano all' hora i Consoli, e Podestà nell' Offizio dell' Inquisizione con gl' Ecclesiastici, mà essi soli con l'autorità Imperiale condannauano gl' heretici, e giurauano all' Imperadore di farlo fedelmente: e con tutto ciò, quella forma durò poco; ed attesta Giouanni Andrea famoso Canonista, qual fiorì del 1300. che al suo tempo quel giuramento era già andato in disuetudine. Il Rè di Spagna Filippo II. introdusse di far vn publico giuramento, non in mano d'Inquisitori, mà à Dio, di non comportar mai, che gl' heretici viuessero liberamente nelli stati suoi: il che non è giuramento di fedeltà, e segretezza all' Offizio, il quale dipende

del

del Rè, e da lui riceue commandamento, mà con prometter à Dio, e leuar alli ſudditi ſperanza di poter ottennere da lui libertà di conſcienza.

Al medeſimo modo li Dogi antichi della Republica giurauano di punire gl' heretici nella loro promozione, che non era giuramento all' Inquiſitore, mà à Dio, ed alla Republica. L'equiuoco ſtà, che altro è giurar aſſolutamente, altro e' giurar in mano: e queſto e' quello, che dice ſoggezione, ed obligo à quello che dà il giuramento. Ne il publico Rappreſentante può giurar in altra mano, che del Prencipe, ſicome non può eſſer ſoggetto ad altri. Per lequali conſiderazioni ſarà neceſſario in ogni tempo tener in oſſeruanza queſto quinto capo, come punto, non tanto di ſomma, quanto di total importanza.

Il tener auuiſato il Prencipe di tutto ciò, che giornalmente auuiene in materia d'hereſia, come nel ſeſto Capo ſi contiene, e' coſa di ſeruizio diuino, e neceſſaria al buon gouerno. Doue l'Inquiſizione e' in mano de gl' Eccleſiaſtici ſolamente, non permettono, che di quanto ſuccede in quell' Offizio ſia alcuna coſa communicata alli Prencipi. In queſto Stato, doue il Tribunale e' miſto, ſicome la mira loro è, che l'Aſſiſtente (poiche non puonno eſcluderlo) diuenga loro miniſtro: coſi' fanno ogni opera, che tenga ſecreto ciò che vien trattato, mettendo carico di con-

ſcienza, ſe alcuna coſa ſarà communicata ſenza licenza dell' Inquiſitore, con queſta maſſima, che cauſe di fede deuono reſtar appò i Giudici della fede.

Tra l'altre peruerſe opinioni, de quali abbonda il noſtro ſecolo infelice, queſta ancora e' predicata, che la cura della Religione non appartenga al Prencipe, qual e' colorata con due preteſti. L'vno, che per eſſere coſa ſpirituale, e diuina, non s'aſpetti all' autorità temporale. L'altro, perche'l Prencipe occupato in maggiori coſe, non può attendere à queſti affari.

E certo e' degna di gran marauiglia la mutazione, ch'il mondo ha fatto. Altre volte li ſanti Veſcoui niuna coſa più predicauano, e raccommandauano à Prencipi, che la cura della Religione. Di niuna coſa più li ammonuicano, e modeſtamente riprendeuano, che del traſcurarla. Ed adeſſo niuna coſa più ſi predica, e perſuade al Prencipe, ſenon ch'à lui non s'aſpetta la cura delle coſe diuine, con tutto che pel contrario la Scrittura ſacra ſia piena di luoghi doue la Religione è raccommandata alla Protezione del Prencipe dalla Maeſtà Diuina, laqual anco promette tranquillità, e proſperità à quei ſtati, doue la Pietà e' fauorita, ſi come minaccia deſolazione, e deſtruzione, à quei Gouerni, doue le coſe diuine ſono tenute come aliene. Gl'eſſempi di ciò abbondano, de' quali non com-

portando

portando questa scrittura lunga narrazione, dirò solo, che Dauide entrato in vn Regno disordinato internamente, ed esternamente, essendo occupatissimo e nella guerra, e nel formar la Polizia, con tutto ciò pose la sua principal cura nelle cose della Religione. E Salomone entrato in vn Regno quietissimo, ed ordinatissimo attese parimente più alla Religione, che à qualsiuoglia altra parte del Gouerno. Li Prencipi più commendati ne secoli passati, come Costantino, Teodosio, Carlo Magno, san Ludouico, &c. la maggior lode ch' hauessero fù d'hauer posto la principal opera loro in proteggere, e regolare le cose della Chiesa. E vn grand' inganno il rappresentar questa parte per cosa di minor momento, che deua essere tralasciata per attender ad altro, poiche questa neglet-ta suol prouocar l'ira diuina. E l'isperienza cotidiana in questi tempi mostra, che non può restar tranquillo vno stato, nascendo mutazione nella Religione: e quei medesimi che consigliano i Prencipi à non intromettersi in cose della Chiesa, dicono però in altre occasioni, La vera Religione essere fondamento delli gouerni. Sarebbe grand' assordità, tenendo ciò per vero, com' e' verissimo, il lasciarne la cura totale ad altri, sotto pretesto che sono spirituali, doue la temporale autorità non arriua, ouero che il Prencipe habbia maggior occupazione di questa.

Chiara cosa e', che sicome il Prencipe non è Pretore, ne' Prefetto, ne' Proueditore: cosi' parimente non e' Sacerdote, nè Inquisitore, mà e' ben anco certo che la cura sua e' di souurintendere, con tener in Offizio, e procurare che sia fatto il debito, cosi' dà questi, come dà quelli: E qui stà l'inganno, che la cura particolare della Religione e' propria delli Ministri della Chiesa, sicome il Gouerno Temporale e' proprio del Magistrato, ed al Prencipe non conuiene essercitar per se medesimo ne l'vno, ne l'altro, mà l'indrizzar tutti, e lo star attento, che niuno manchi dell' Offizio suo, e rimediare alli diffetti delli ministri: Questa e' cura del Prencipe cosi in materia di Religione, come in qualsiuoglia altra parte del Gouerno. E sicome nell' altre materie, per ben maneggiar quella parte à lui propria, deu' esser auuisato di tutte l'occorrenze: cosi' deu' essere minutamente auuertito di tutto ciò ch'auuiene in materia di Religione. Gl' Inquisitori d'Italia per ogni Corriero minutamente auuisano à Roma tutto ciò che nell' Offizio si fà: maggiormente al Prencipe, à cui più importa il saperlo, deu' esser dato conto. Sarebbe molto vtile, quando le cose trattate nello stato restassero in quello solamente, come si osserua dall' Inquisizione di Spagna, che dà conto al Rè solamente, e non auuisa altroue. Mà poiche ciò sarebbe difficile dà ottennere, per hora basta, che sia sa-

ſia ſaputo dal Prencipe, quand' è ſaputo anco dà gl' altri, che non hanno tanto intereſſe.

Il ſettimo Capitolo fù ordinato dall' Eccellentiſſimo Senato, accioche l'Ambaſciatore à Roma poteſſe far Offizio, ch'il Carico d'Inquiſitore ſi deſſe à natiui del Dominio: il che è coſa giuſta, perche eſſi ſòno più informati nell' occorrenze delli coſtumi, e delle condizioni della Regione, ed hanno anco maggior affetto: onde ſi preſuppone, che con maggior giudizio, ed amore ſiano per eſſercitare l'Offizio, che ricerca Carità, e diſcrezione più d'ogn' altro. Non ſi può conſiderare ſenza marauiglia, che tutti gl' Inquiſitori del Dominio, al preſente, ſiano foraſtieri, e li natiui non ſiano adoperati, ne in queſto Stato ne men ne gl' altri. Non e' già queſta Regione cosi' infelice, che non produca huomini d'ingegno, e bontà, al pari d'ogni altra d'Italia. Qual raggione adunque vorrà, che queſti ſiano reputati tutti inhabili, e per queſto Dominio, e per tutti gl' altri? Chi' vorrà mirar gl' eſſempi di là dà monti, non v'è Inquizione, ſenon in Spagna, doue tutti ſono Spagnuoli. Nello Stato di Milano non ſono eſcluſi li natiui, e gl' altri, à quali l'Offizio ſi dà, non ſono meno dipendenti dà quel Prencipe, che li Milaneſi medeſimi.

In Toſcana Pio V. tentò di dar l'Offizio dell' Inquiſizione alli frati di San Domenico. E Coſimo

gran Duca non lo consenti, per essere stata quella Religione adherente alli nimici della Casa de' Medici, quando furono scacciati dà Fiorenza del 1494. Lequali raggioni, ed essempi mostrano, che in Roma douerà essere tenuto conto dell' Offizio, che si farà per li Padri sudditi di questo Stato, e non nuocerà loro la pietà del Prencipe, e la Religione, e vita Christiana de' popoli, e la diuozione di essi Padri verso il suo Prencipe naturale, e la Patria.

L'ottauo Capitolo, che non sia ammesso Inquisitore ad essercitar il carico, senon con lettere del Prencipe, è conuenientissimo. Il medesimo Direttorio commandò, ch'inanzi ogn' altra cosa l'Inquisitore si presenti à lui, e riceua lettere dirette alli Rappresentanti publici, nel luogo dou' e' destinato ad essercitar il carico; e la raggion vuole, che niuna sorte di Giurisdizione sia essercitata senza saputa publica: anzi altre volte, li Pontefici mandauano gl' Inquisitori con lettere Apostoliche dirette al Prencipe, doue lo pregauano fauorirli, e proteggerli: e l'istesso fanno anco al presente nella prouisione d'ogni nuouo Vescouo. Adesso la Congregatione di Roma deputa gl' Inquisitori con Patenti, ed instruzioni, come se li mandasse in Giurisdizioni proprie, ed à ciò non si può prouedere. Mà ben e' necessario mantenner in osseruanza la presentatione delle Patenti, per essere vna debita

rico-

riconoſcenza della ſuperiorità del Prencipe, e perche ſeruirà à due coſe. L'vna, per poter auuertire, ſe le Patenti ſono nella forma ſolita, o ſe li venga aggionta clauſola nuoua, accioche in caſo di qualche nouità pregiudiciale, ſi poſſa ouuiare con modi condecenti. L'altra, perche quando foſſe fatto Offizio, che ſi prouedeſſe d'Inquiſitore natiuo, e confidente, e la giuſta domanda non foſſe vdita, ſi potrebbe, tratennendo le Patenti, replicare, ed anco triplicar l'Offizio con maggior inſtanza. E ſe bene occorreſſe accidente per il quale la ſapienza publica giudicaſſe finalmente d'accommodarſi al voler di Roma, e riceuer il foraſtiero, ſi ſarebbe almeno operato, che la Corte per l'auuenire procederebbe con riſpetto maggiore, e li medeſimi Padri foraſtieri ricuſerebbono d'accettare per le difficoltà occorſe à gl' altri.

Il nono Capitolo, ch' interuengano gl' Aſſiſtenti alli Giudizij, etiandio dou' il reo ſia Eccleſiaſtico, è termine legale, e neceſſario dà oſſeruare. Non ſi deue credere, che l'Aſſiſtenza ſecolare in quell' Offizio ſia introdotta riſpetto alle perſone dei Rei. Ciò per lo paſſato hà ingannato molti, perſuaſi che la perſona del reo dia luogo al Foro, intendendo male quella maſſima, *Actor ſequitur forum rei*: laqual s'intende ne gl' intereſſi priuati, dou' il Giudizio s'inſtituiſce tra le parti, i quali ſe quanto alla perſona non ſono ſotto-

posti ad vn istesso giudice: il foro è quello à cui è sottoposto il Reo. Mà doue non si tratta interesse priuato, anzi rispetto publico, si attende non la persone, mà la causa: e quantunque la persona sia secolare, se la causa è Ecclesiastica, deue l'Ecclesiastico giudicarla. Cosi à tempi presenti sono stimate le cause matrimoniali Ecclesiastiche, e per tanto, se ben le persone sono secolari, sono giudicate dalli Vescoui: Cosi le cause puramente secolari, come l'amministrazione dei carichi publici, le cause d'abbondanza, di sanità; li delitti, che turbano la quiete publica, ancor che la persona sia Ecclesiastica, appartengono al secolare. Se il delitto è misto, s'instituisce vn Magistrato misto, alquale, senza attendere la qualità della persona, s'aspetta ogni Giudizio di quel genere. E perche l'heresia corrompe la vera dottrina Christiana, e' delitto Ecclesiastico; e perche turba la quiete publica, e' secolare. Onde giustamente è instituito vn Foro misto, col Giudizio Ecclesiastico, ed Assistente secolare. Per trattarlo non si hà dà considerar la persona, per che cosi bisognerebbe, che l'Ecclesiastico giudicasse li Preti, e Frati, ed il Magistrato giudicasse li secolari. Mà e' tanto contra la dottrina Cattolica l'heresia del secolare, quanto quella del Chierico, e tanto, e forse piu, turba il publico Gouerno vn Prete, o Frate heretico, che vn secolare. Si come l'Offi-

l'Offizio secolare instituito sopra la sanità corporale, se troua vn Ecclesiastico à portar robba infetta, non rimette il Giudizio all'Ecclesiastico, mà abbrucia la robba, e scaccia la persona sospetta, perche si tratta del ben publico temporale: Cosi' l'Offizio dell' Inquisizione misto non rimette vn Ecclesiastico, mà lo deue giudicar esso, perche si tratta del ben publico spirituale, e temporale. E ciò si conferma ancora, perche se ben li delitti commessi dai frati Regolari sonó puniti dalli superiori loro, nondimeno essi non puonno intromettersi nei casi d'heresia, mà vanno all' Inquisizione, senza hauer riguardo, che la persona sia regolare. Il tutto ancora si fà più chiaro, perch' essendo li casi d'heresia più contra persone Ecclesiastiche, che secolari, nelli Concordati colla sede Apostolica, massime in quello del 1551. li Romani hauerebbono fatta l'eccezione, laquale non essendo fatta, mostra bene, che non hanno tenuta la Regola vniuersale, cio e', ch'il secolare interuenga in tutti i casi.

Questo Capitolò, oltre che il giusto vuole si osserui, deu' essere con ogni diligenza mandato ad effetto per diuersi rispetti. Prima, perche di sopra si e' mostrato quanto sia necessario per il buon gouerno, che il Prencipe sappia tutte le occorrenze in simil materia, per la somma importanza del mantenner la Re-

ligione. Mà ſe l'Aſſiſtente non interueniſſe alli Giudizij contra gl' Eccleſiaſtici, il Prencipe non li ſaprebbe: e queſti ſono li più importanti, e più pericoloſi, e più frequenti. Dunque non ſaprebbe lo ſtato della Religione nel ſuo Dominio. coſa molto aſſorda. Secondo, poche volte auuiene caſo d'hereſia d'vn Eccleſiaſtico, che non ſia complice qualche ſecolare, in qual caſo non ſi ſaprebbe che fare. Diuider la continenza della cauſa, e' impoſſibile; laſciar anco il ſecolare al Foro puro Eccleſiaſtico, conuien meno. Non reſta adunque altro, ſenon che al Tribunale ordinario miſto ſi faccia il Giudizio, ed indubitatamente, quando ſi apriſſe queſta porta, ſotto diuerſi colori, di anneſſi; conneſſi; dipendenti; emergenti, il ſecolare reſterebbe eſcluſo del tutto. Però ſi deue, ſeguendo ciò che e' chiaramente di raggione, oſſeruare inuiolabilmente la prudentiſſima deliberazione del Senato, nominata in queſto Capitolo.

Per pruoua della ſeconda parte, cioe', che gl' Aſſiſtenti ſiano preſenti alla formazione de' Proceſſi, ſe ben le denunzie foſſero date altroue, biſogna preſupporre lo ſtile di quell' Offizio approuato dal continouo vſo, ed anco dalla raggione. Che ſe nel Tribunale dell' Inquiſizione ſia denunziata perſona, che habbia il domicilio altroue, e non ſia perſolnamente ſotto quella giuriſdizione, l'Inquiſitore riceue la de-

nunzia,

nunzia, ed essamina i testimonij, e forma il Processo, per quanto si può in quel luogo, e cosi formato lo manda all' Inquisitore del luogo, ou'il reo si troua, che proseguisca nella causa, e lo spidisca.

Auuenne del 1610. ch'il Padre Aueroldo Cappuccino fù denonciato à Roma di certa opinione dell' Anticristo, e dà quella Inquisizione fù mandato il Processo à Brescia, dou' il Padre si trouaua. L'Inquisitore di Brescia procedette nella causa, senza l'Assistenza; ed alli Rettori, che saputo il successo ne mostrarono sentimento, rispose, che li Rettori non doueuano assistere senon alli Processi incominciati nel proprio Tribunale, mà non, se la denunzia era data à Roma. Se ciò si ammettesse, non solo sarebbe contra la raggione, e la consuetudine leggitima, mà anco sarebbe vn Arcano per leuar affatto, e facilmente l'Assistenza. Gl' Inquisitori per liberarsi dall' obligo d'hauer gl' Assistenti, per accrescer l'autorità propria, e seruir anco meglio la Corte Romana, opererebbono con li denuncianti sotto belli, ed apparenti colori, che la denuntia non fosse data à quell' Offizio, mà à Roma: il che sarebbe facile, contentandosi anco di farlo con vna lettera, è con vn memoriale: ed in questa guisa, in tutte le cause sarebbe il secolare escluso. Mà il termine legale è, che sicome ogni Offizio, od Inquisizione riceue le denunzie contra gl' assenti, secon-

do li riti, forme,ed vſi propri; così l'Offizio alquale è mandato il Proceſſo, lo finiſca, ſecondo le forme, riti, ed vſi ſuoi. Ed era neceſſario auuertir queſto in particolare, accioche alcuno ingannato dall' apparenza non ſi laſciaſſe forſi portare à publico pregiudizio, douendoſi tener per regola infallibile, che il publico Rappreſentante aſſiſta ad ogn'atto, che ſi faccia in quell'Offizio; ſenza eccezione di denunzia, proceſſo, ed ordine, che venga d'altroue; e generalmente ſenza eccezione di qualſiuoglia ſorte, per che niſſuna può mai occorrere legitima.

Il contenuto del Decimo Capitolo, che li Rappreſentanti aſſiſtino à tutti gl'atti del Proceſſo, e' neceſſario, per leuar diuerſi abuſi introdotti; perche in alcuni luoghi tutto il Proceſſo informatiuo era fatto ſenza Aſſiſtenza; in altri, tutto il deffenſiuo; in altri, doppo riceuuta la denunzia dal ſolo Inquiſitore, li Rettori erano chiamati all' eſſame de' teſtimonij; lequali maniere tutte ſono di pregiudizio, poiche le coſe vna volta fatte, ſono allegate per eſſempio, e ſi paſſa dal primo al ſecondo, ed in proceſſo di tempo ſi ſtabiliſce vna conſuetudine, che hà forza di legge, e non ſi può facilmente rimuouere; e con quella facilità, che il Magiſtrato foſſe eſcluſo dà vna parte del Proceſſo, ſarebbe eſcluſo dall' altra, e ridotto ad vdire la ſola ſentenza, e fatto mero eſſecutore, com' alcuni

vorreb-

vorrebbono che fosse. E ciò, che non importa meno, essendo carico dell' Assistente, d'auisar il Prencipe delle occorrenze, e di protegger il suddito, se fosse oppresso dà gl'Ecclesiastici, non potrebbe fare, nè l'vno, nè l'altro senza saper il Processo tutto. Vn minimo particolare diuersifica tutta la causa, ne si può intendere, o rappresentare vn negozio intieramente, senon sapute tutte le circonstanze.

E per queste raggioni nell' vndecimo Capitolo è detto, che non tralascino atto alcuno sotto pretesto di leggiero, perche non vi è cosa tanto minima, che non possa esser causa dell' assoluzione, o condanna. Ed e' soggiunto, che non si contentino, se dall' Inquisizione li sarà chiesta licenza; perche se bene il principale, che deue interuenire ad vn atto, può concedere che sia fatto senza la sua presenza, non lo può però fare quello che deu' esser presente à nome d'vn altro: e per tanto il solo Prencipe può dar tal licenza. Di più ancora la licenza non e' equiualente alla presenza, atteso che il Magistrato che l'hà data, non sà in che maniera sia stata impiegata, sicome può, e deue saper ciò che si fà in presenza sua. E quando la licenza si desse vna volta, non v'e' raggione di negarla la seconda, ed anco sempre; onde l'Assistenza si ridurebbe à niente. Non si può negare, ch' alli Rettori (massime occupati in molti negozi, che porta il

Gouerno d'vna Città) non fosse più commodo d'interuenire all' Inquisizione quando vogliono, ed essentarsi quando paresse loro: mà niuna Giurisdizione, ed Imperio si mantiene senza fatica, ed incommodità. Il medesimo Prencipe, quando trascura quella parte del Gouerno, che è propria à lui, disordina il tutto. La Corte Romana in questi affari, accioche l'Offizio dell' Inquisizione non fosse trascurato dalli suoi per occupazione, l'ha dato à persone che non hanno altro che fare, e per la loro bassezza si tengono ad honor grande l'essercitarlo. Il Prencipe, à cui più importa che le cose della Religione siano ben amministrate, reputa più condecente impiegarui persone eminenti, e de' quali sia sicuro: E però certo della fedeltà de' suoi Rappresentanti, aspetta, e vuol sollecitudine dà loro, se ben occupati in altri affari, ed applicati à carichi maggiori, con i quali corrispondendo alla confidenza, che si hà in loro, superino le difficoltà, ed incommodi.

Sicome le medesime raggioni consigliano à conseruare il corpo sano, e ricuperare la sanità perduta; così le medesime che persuadono à non pregiudicare l'autorità publica di assistere, costringono anco à rimediare, quando alcun pregiudizio è fatto. E di ciò parla il Capitolo duodecimo, esprimendo il modo come rimediare, quando fosse fatto atto alcuno contra la

tra la forma debita, il quale è restituendo le cose nello stato di prima. E quantunque potesse occorrere qualche strauaganza essorbitante, che ricercasse maggior prouisione, nondimeno per ordinario sarà à bastanza ouuiare al publico pregiudicio, con quei rimedi piaceuoli, che sono detti nel Capitolo.

Mà il XIII. Capitolo, che tratta delli Processi informatiui, per mandar altroue, non è di minor considerazione, anzi hà bisogno d'isquisita diligenza, perche alcuni de gl' Inquisitori alle volte fanno ad instanza, e per interesse dei loro Maggiori certi Processi segreti contra l'honore di qualche persona da bene, essaminando i suoi confidenti, che sono per lo più cattiue persone, e qualificandoli per sinceri, e senza eccezione, e sopra quei Processi poi, si formano altroue sentenze similmente secrete per leuar la fama alli Processati, ed alcune volte per farli danni maggiori.

Del 1590. con occasione ch'alcuni sudditi andarono in Francia alla guerra contra la Lega, Fra Alberto dà Lugo, Inquisitore di Verona, formò vn simile Processo contra la Serenissima Republica medesima, come che fauorisce heretici, essaminando persone di pessima qualità, e conosciute dà lui per tali, lodandole nondimeno nel Processo per acquistarli fede. Non puote il buon Padre mandarle doue dissegnaua,

che fù ſcoperto, ed anco punito, come le qualità de' tempi comportauano, ſe ben non quanto meritaua. Nelli motiui paſſati, l'anno 1606. ne ſono ſtati formati molti contra Senatori, e Rappreſentanti publici, ed altre perſone; laqual coſa è veramente vn grand' abuſo di quell' Offizio, che non douerebbe partirſi mai dalla ſincerità. E quanto maggior è l'abuſo, tanto piu deuon eſſere auuertiti li Rappreſentanti publici, non permettendo, che alcun Proceſſo, ad inſtanza, e per commandamenti di qualſiuoglia ſia formato ſenza la loro preſenza. E quando ſi ſcuopre alcun tentatiuo, moſtrino tal ſentimento, che ouuij à tali azioni. Stieno parimente attenti ad ogn' andamento de' gl' Inquiſitori per ſcorprirlo, ed impedirlo.

Il XIV. Capitolo, di operare che ſia notata nel Proceſſo l'Aſſiſtenza, non hà difficoltà, perche, ſicome di ſopra è detto, il Veſcouo di Rauello, Nunzio Apoſtolico, del 1551. lo ſcriſſe à tutti gl' Offizi dell' Inquiſizione nello Stato. Dalli Romani ciò fù propoſto come per loro vantaggio, acciò appariſca, che li Rettori non ſono Giudici, mà Aſſiſtenti. Adeſſo ſerue per l'altra parte à prouar l'Aſſiſtenza che ſi tenta mandar in diſſuetudine: Perche, ſe à tempi à venire ſi trouaſſero Proceſſi, che non ne faceſſero menzione, conchiuderebbono, che in queſti tempi non ſi coſtumaſſe: e perciò ſarà ſempre publico ſeruizio, che

che l'Assistenza,non solo sia in vso,mà apparisca anco in forma probante.

Il XV. Che nel Processo non siano posti Decreti formati con Autorità di fuori, è necessario osseruare esquisitamente : imperoche gran parte dell' Inquisizioni, fuori di questo Stato sono ridotte ad vna tal forma di procedere, che gl' Inquisitori di passo in passo scriuono à Roma, e di là riceuono ordini di ciò che si hà dà fare, si che finalmente è tanto quanto se'l Processo fosse formato à Roma. Con ciò fuggono l'obligo, che la legge Canonica impone à quell' Offizio, di douer consultare. In questo Stato, non hanno anco tentato vn tal abuso cosi frequente,e sottile, mà ben in qualche caso particolare, o per fauorire, o per disfauorire alcuno. Si può credere, che per giustizia, e con buona intenzione scriuono à Roma, onde riceuono ordini di ciò che vogliono sia fatto, e gl' Inquisitori per acquistar grazia con la pronta vbedienza eseguiscono, anzi essi medesimi per leuarsi qualche contradizione del Vicario del Vescouo, o delli Consultori, se non sono d'accordo, operano che sia scritto loro dà Roma,e per questa via superano l'opposizioni. Ciò fà due mali effetti : L'vno, che vien leuata l'autorità al Tribunale, che si fà soggetto à chi non è di raggione ; l'altra, che il Reo hà maggior difficoltà, e maggior spesa in diffendersi.

L'eccellentiſſimo Senato hà ſempre operato, che l'autorità del ſuo Offizio dell' Inquiſizione non ſia diminuita, come neceſſaria per il buon gouerno, al pari di qualunque ordinazione publica. Hò chiamato l'Offizio dell' Inquiſizione proprio della Sereniſſima Republica, perche dà lei fù inſtituito per deliberazione del Maggior Conſiglio, e concordato con la ſede Apoſtolica all' hora, e poi anco in queſti vltimi tempi, come hò di ſopra narrato. In Roma l'Inquiſizione già non era ſopra gl' altri luoghi, mà attendeua à quella Città ſola, come le altre alla ſua. Era ben il Pontefice ſouurintendente à tutte, conſeruati però li concordati, le immunità, e le conſuetudini legitime di ciaſcuna. E così continuoſſi ſin à Paolo Terzo, il quale circa il 1540. instituì vna Congregazione de' Cardinali in Roma, dandoli titolo d'Inquiſitori Generali, quali però non commandano all' Inquiſizione di Spagna, che per concordato era inſtituita prima. Così parimente non deuono leuare l'autorità dell' Inquiſizione di queſto Stato, inſtituita già dà centinaia d'Anni auanti, per concordato ſimilmente. La qual coſa hò conſiderato quì, per conchiudere: Non eſſer di raggione, che quell' Inquiſizione ſi pigli ciò che à queſta appartiene. Ed in fatti, ſe l'Inquiſizione di Roma metteſſe la mano nelle cauſe, che ſi trattano in queſto Stato, come fà in qualch' altro luogo, tanto

ſarebbe

ſarebbe come ridurle tutte à Roma. E parlando in chiari, e ſtretti termini, ſicome giudicialmente ſi hà per nullo ogni atto, che gl' Inquiſitori faceſſero ſenza l'Aſſiſtenza, così meno ſi può concedere validità d'vn atto fatto fuori dello Stato per eſſere ſenza la preſenza de gl' Aſſiſtenti. E ſe quei Cardinali foſſero mandati Inquiſitori in queſto Stato del Pontefice, non ſe li concederebbe d'operare alcuna coſa ſenza la preſenza del Magiſtrato, e l'operato ſarebbe per nullo, tanto meno ſe li deue concedere, che ſtando à Roma poſſino operarlo. Non è però, che ſe quella Congregatione, come di Cardinali principali ſcriuerà alcuna coſa, le lettere non deuino eſſer riceuute con riuerenza dà gl' Inquiſitori, eſequendo anco ciò che dà loro è ricordato, quando non vi ſia potente raggione in contrario. Mà oſſeruato lo ſtile dell' Offizio, cio è, formando il Decreto per nome delli Giudici propri, con l'Aſſiſtenza, non facendo menzione nel Proceſſo, che ſia ordine d'altroue. E quando il particolare ſcritto dà Roma non foſſe conueniente alli vſi del Paeſe, ed alle circonſtanze particolari che deuono eſſer hauute innanzi à gl' occhi, e tale appariſce alli Giudici, ed altri Conſultori, non ſarà incongruo il replicare à Roma. Gl' Aſſiſtenti però non hanno dà intromctterſi qui, nè dà ſapere ſe dà Roma viene, o non vien ordine, ſe è eſeguito, o non eſegui-

to ciò che dà Roma è ricordato, mà solo assistere à ciò che gl' Inquisitori operano, non spendendo altro nome, che del loro Offizio, senza ricercar, se lo fanno di proprio motiuo, o per instruzioni d'altri; douendo poi essi Assistenti eseguire, secondo che nel primo Capitolo è detto. In somma, per conseruazione di quest' Offizio, e' necessario operar si', che niuna cosa habbia forza, se non e' decretata in esso proprio coll' Assistenza. Se poi l'auuiso venga dà altro luogo, non importa, perche l'autorità, che è l'anima del Decreto, non si riconosca dà altri. Mà di ciò sarà luogo di parlare ancora sopra il Capitolo XXVIII.

Il XV. Cap° in quella parte, che tocca il non rimetter priggioni fuori del Dominio, douerebbe esser chiaro come la luce, poiche si trasmettono priggioni dall' vno all' altro luogo, o per giustizia, quando ambidue i luoghi sono nel Dominio del medesimo Prencipe, ouero anche dà Prencipe à Prencipe per concordato tra loro, ouero in gratificazione: ed in tutti questi casi la remissione si fà per questo solo effetto, acciò li trasgressori siano puniti nel luogo del delitto commesso. Mà in caso d'heresia, dicono li dottori, la punizione non si può con raggione ricercar in luogo particolare, si perche l'heretico pecca contra Dio, ch'è per tutto, come anco, perch' egli douunque và tenendo la sua peruersità,

per

per tutto pecca: onde in qualunque luogo sarà castigato, si dirà punito nel luogo del delitto. Sopra questa raggione, e' fondata la commune opinione, che li rei d'heresia non si rimettono. ed in fatti, il costume è per tutto di punir gl' heretici, doue sono ritennuti, nè si mandano dall' vno all' altro Inquisitore. Solo la Corte Romana, per li suoi rispetti facilmente, e frequentemente auuoca à se le cause, e fà andar li priggioni à Roma, quantunque il delitto non sia commesso in quella Città.

La Serenissima Republica, sicome non hà consentito all' auuocazione delle cause, cosi anco non hà concesso il rimetter priggioni; mà hà deliberato, che siano giudicati, doue sono ritenti: essendo chiaro, ch'il far altrimente, sarebbe vn leuar tutta l'autorità dell' Offizio dell' Inquisizione del suo Dominio, nel quale essendo Vescoui, non inferiori in bontà, e valore à qualunque altro, ed Inquisitori deputati dalla medesima Corte Romana, ed abbondando le Città di persone dotte, che possono essere riceuute per Consultori, non vi è raggione, perch' ogni caso non possa essere esaminato cosi bene, e deciso, com' in qualunqu' altra Città. Se fosse per maggior seruizio di Dio, che li priggioni fossero mandati à Roma, conuerrebbe, che posti tutti li rispetti in contrario à terra, si hauesse mira à questo solo. Mà per mostra-

re, che non è così, porterò solo vn essempio occorso gl'anni passati, del 1596. ad instanza dell' Inquisitore di Roma.

Fù ritento in Padoua vn Ludouico Petrucci Sanese; e douendo secondo l'vso dell' Inquisitore Romano mandar à Padoua gl' indizi che contra di quello haueua, ricercò il contrario, cio è, ch'il priggione fosse mandato là, e fece diuersi offizi coll' Ambascitor in Roma, ed altri simili fece fare al Nunzio in Venezia. A quest' effetto l'Eccellentissimo Senato più volte rispose, che non era conueniente alterar l'ottimo instituto del Dominio, di spidire li priggioni inquisiti, dou' erano ritenti. Che dall' altra parte il mandare all' Inquisitore di Padoua, ciò che contra il priggione si trouaua, acciò riceuesse la debita pena, era cosa giusta, ed usitata, e senza opposizione alcuna. Furono molte le risposte, e le repliche, sempre dello stesso tenore, e durarono queste negoziazioni cinqu' anni continui, stando tuttauia il Petrucci priggione. Finalmente vedendosi in Roma, che non poteuano ottenerlo, del 1601. scrissero all' Inquisitore di Padoua, ch'il detto Petrucci fosse senz' altro liberato. E così fù eseguito, lasciando vn gran dubio nelle menti de gl' huomini, che delitto fosse quello, che più tosto doues s' andar impunito, ch'essere communicato all' Inquisitore di Padoua.

A que-

A' questo accidente occorso, aggiugnerò ciò ch'il Direttorio dice delle cause dell' Inquisizione, che sono trattate nella Corte; delle quali parlando, doppo narrati diuersi inconuenienti, conchiude, ch' in quella Corte sono trattate le cause con varij tedij, miserie, fatiche, e spese, e per tanto, che gl' Inquisiti non si curino d'andar alla Corte à trattar cause, se non confidano nella Borsa piena, e nei gran fauori. Queste sono parole del Direttorio. Si può credere, che la Giustizia sia con maggior sincerità amministrata nei tempi presenti, che all' hora: mà insieme anco tener per certo, che non vi sia minor bontà, e sufficienza in questo Stato, e che le cause siano cosi' giustamente, e rettamente trattate, com' in qualsiuoglia altro luogo, siche non faccia bisogno mai lasciar giudicar altroue quelli che sono ritenti in questo Dominio.

L'altra parte, di non mandar i Processi altroue, hà per fondamento ciò che è stato detto sopra questo Capitolo, e sopra il precedente. Perche se li retenti deuono esser giudicati nello Stato, ed il giudizio deu' esser fatto dal medesimo Tribunale, e non riceuuto d'altroue, non resta causa, perche si deuino mandar fuori Processi. Ben conuien distinguere li Processi formati contra li Retenti quì, ouero contra li citati, e contumaci: imperoche questi sono quelli,

che non deuon essere communicati altroue. Mà gl' essamini, od altri atti fatti à petizione d'vn altra Inquisizione contra alcun retento, o contumace, di quella, come atti non appartenenti à questo Dominio, deuono esser mandati à chi li richiede. Non deuono perciò gl' Assistenti concedere per modo alcuno, che etiandio questa sorte d'atti siano fatti senza la loro presenza, come nel Capitolo XIII. si è detto, ed accio chè l'Offizio dell' Inquisizione, in tutto ciò che opera, lo faccia come misto, e non come puro ecclesiastico.

Il Cap. X V I I. ch' il Vicario Pretorio, od altra persona Assistente in luogo dei Rettori, non faccia il Consultore, nasce dalle cose sudette, perche spesso può occorrere, che li Rettori impediti mandino vn Curiale, se ben douerebbe auuenir pochissime volte: mà occorrẽdo ch' il Curiale Assistente facesse Offizio di Consultore, sarebbe nel Processo notato per tale, e per consequente come ministro del Offizio. Cosa che all' Assistente, che rappresenta il Prencipe, non conuiene, e s'introdurebbe vna consuetudine, per laquale l'Assistenza, che e' vna cosa superiore, sarebbe mutata in consulta, che è cosa inferiore.

Il Capitolo X V I I I. che non sia concessa retenzione, se non in casi espressamente spettanti all' Offizio dell' Inquisizione, ed in Processo formato coll' Assisten-

Aſſiſtenza; e che in caſo di dubio ſia dato conto al Prencipe; non hà biſogno d'alcuna pruoua, poiche anco la medeſima legge Canonica hà ſtatuito, che l'Inquiſizione non aſſumi caſi ſenon di manifeſta heresia: Anzi eſſendo per lege, ch' ogni Giudice habbia poteſtà di poter dichiarare, ſe tocca, o non tocca alla Giuriſdizione ſua vn caſo di che vi ſia dubio. Li Dottori dicono, che l'Inquiſizione non lo può fare, mà ſolo aſſumere li chiari, e circa li dubij laſciar ch'il Giudice ordinario determini ſe toccano à lui, o nò. Mà ſicome queſto Capitolo nòn hà biſogno di pruoua, o dichiarazione, coſi hà biſogno di diligente oſſeruanza. E coſa frequente, anzi ordinaria, ch'il Giudice di Giuriſdizione limitata, cerca quanto può, e per ogni via, di eſtenderla, intaccando la Giuriſdizione generale, tanto ciuile, quanto Eccleſiaſtica. E ciò auuiene coſi per la naturale inclinazione di tutti gl' huomini à commandare quanto più poſſono, come anco per l'vtilità, che l'Offizio riceue. Però, ſe gl' Inquiſitori ſi dilatano oltre il debito naturale, ſono più dà riprendere quelli che lo permettono, ſe ben alle volte à buon fine, non mai però con prudenza. Alcuni credono far maggior ſeruizio à Dio, quanto più laſciano dilatar quell' autorità, e credono che ſia vn fauorir la fede. Altri con buon zelo hanno permeſſo all' Inquiſizione, che ſi aſſumeſſe la Beſtemmia,

li ſortilegij, ed alcuni ancora le vſure, ſperando che dalla riputazione, e ſeuerità di quell' Offizio più facilmente foſſero eſtirpati: mà l'euento hà moſtrato, e ſempre moſtrarà il contrario, anzi che il ſeruizio di Dio ſi diminuiſce, e li delitti prendono maggior radice, e l'Offizio perde la riputazione. E ſe alcuna volta l'hauer laſciato all' Inquiſizione vn caſo non ſuo e' riuſcito in bene di preſente, nel futuro hà cauſato tanti, e cosi grani mali, che il Magiſtrato ſecolare e' ſtato coſtretto, per mera neceſſità, à riaſſumere la conoſcenza di quei delitti, che con poco giudicio haueua laſciati all' Inquiſizione, non ſenza molte controuerſie, e contentioni di Giuriſdizione, tra quell' Offizio, ed il proprio ordinario, accompagnato dà molte confuſioni.

Non ſi deue credere, ch'il riſtringere tra li debiti termini l'Offizio dell' Inquiſizione, ed il non permetterli di aſſumer caſi, ſenon manifeſtamente ſpettanti à lui, e procedere con la preſenza di chi di raggione hà dà interuenire, ed altre tali modificazioni, ſia vn diminuirlo, ouero abuſarlo: anzi tutto il contrario, queſta e' la via d'innalzarlo, farlo maggiormente riuerire, e conſeruarlo perpetuo. In quelle Regioni doue altre volte era, ed al preſente e' ſcacciato, non per altra cauſa ciò e' auuenuto, ſenon per hauerſi aſſonto tanto, ch' era intolerabile al popolo. Ogn' vno

ſop-

ſopporta ſpōtancamente vn legame raggioneuole: mà vn eeceſſiuo , non v'è chi non cerchi per ogni via, etiandio indiretta, di liberarſene. L'antica narrazione del Groppo,o Nodo Gordiano,che non potendoſi ſciorre fù tagliato, ſi applica à tutti i legami, ed oblighi humani , liquali, ſe ſono in tal forma, che li coſtretti ingiuſtamente habbiano modo di liberarſi con le vie ordinarie della Giuſtizia , ſono tolerate: mà quando non vi ſia modo ordinario, ſi ricorre all' iſtraordinari, alle ſedizioni, & altre peſti. Quel Spartano diſſe, che l'hauer riſtretto l'autorita Regia , non era ſtato diminuirla , mà farla più dureuole. Perciò ſi deue credere per certo, che e' ſeruizio di Dio il ritenner quell' Offizio tanto neceſſario per conſeruazione della Religione tra li ſuoi termini, e ch'il concederli autorità eſſorbitante , credendo che ciò ſia vn fauorir la fede, è zelo indiſcreto , atto à terminare in dishonor diuino, danno della fede , e confuſione publica.. Ed in queſto feliciſſimo Stato con molto ſeruizio di Dio ſi e' conſeruato pergli ordini, che di tempo in tempo la Sereniſſima Republica hà fatto per ouuiare à gl' abuſi che s'introduceuano,amplificando l'autorità più del douere. E mentre li medeſimi ordini ſi oſſerueranno,e ſi rimedierà à qualch' altro abuſo, ch' alla giornata naſceſſe,ſi conſeruarà tuttauia con gl' iſteſſi frutti.

Il Capitolo XIX. Che li ſortilegi, ed indouinazioni non appartenghino all' Inquiſizione, è ſenza difficoltà alcuna, perche le medeſime legi Canoniche prohibiſcono à gl' Inquiſitori l'intrometterſene, ſenon contengono hereſia manifeſta. Mà tanto più ſarà biſogno, dar eſecuzione à ciò, quanto che le perſone imputate di tali delitti ſaranno donne, od altre deboli di ceruello, che hanno più biſogno d'eſſer inſtrutte, ed inſegnate dal Confeſſore, che caſtigate dal Giudice; e maſſime, ſe oltre ciò ſaranno perſone honorate, quali non e' condecente, con ſcandalo, e ſturbo della caſa far andare per li Tribunali. La medeſima diligenza ſi douerà hauere, che dal Tribunale dell' Inquiſizione non ſiano aſſonti i Caſi delle ſtregherie, come ſi dice nel Capitolo XX. o di Beſtemmie ordinarie, ſecondo che è detto nel Capitolo XXI. poiche già per le leggi Ciuili, e Canoniche, e per l'vſo di tutto il mondo è deciſo, che non appartengono all' Inquizione. Ne ciò è poſto in dubio dà alcuno, ſtante la chiarezza delle leggi.

Intorno alle ſtregherie malefiche, l'Eccellentiſſimo maggior Conſiglio ordinò che fuſſero punite dal Magiſtrato, perche le pene Eccleſiaſtiche non ſono ſofficiente gaſtigo di così gran ſceleratezza. L'iſteſſa raggione moſſe l'Eccellentiſſimo Senato à deliberare il medeſimo nei caſi di Beſtemmia hereticale, del

1595.

1595. La deliberazione del quale fù molto matura, e doppo hauer hauuto il parere de gli publici Consultori di quel tempo: lequali due deliberazioni non leuano, ne impediscono la conoscenza, e sentenza dell'Inquisizione, per la qualità del sospetto d'heresia, come nel Capitolo si dice: Mà lasciata quella circonstanza al giudizio di quel Tribunale, puniscono il delitto che resterebbe impunito, per non hauer l'Ecclesiastico pena corrispondente: laqual cosa non e' d'alcun impedimento all'Offizio dell' heresia, mà ben e' castigo dell' ingiurie fatte à Dio, e danni dati al prossimo. Vorrebbono alcuni Inquisitori, che non tanto l'indizio dell' heresia, mà anco il delitto del malefizio, e Bestemmia restasse al lor giudizio, ed vsano perciò due raggioni. L'vna, che quando nel delitto vi è il principale, e l'accessorio, il principale deue tirar à se l'altro: Mà nelle Bestemmie hereticali, essendo il sospetro d'heresia principale spettante all'Inquisizione, douerà spettar à lei ancora la Bestemmia che e' accessoria. L'altra, perche pare loro troppa seuerità punir vn delitto con due sentenze, ed allegano il commun detto, che non si dà due Giudici contra il medesimo fallo. Mà e' facile à risoluere queste opposizioni. La prima, perche presuposto anco, ch'il sospetto d'heresia fosse il principale, laqual cosa san Tomaso non ammette, con

tutto ciò ñon e' necessario, che tiri seco la Bestemmia, non essendo tanto connessi, che non si possino separare, e non si possa hauer conoscenza giudiziale d'vno senza conoscer dell' altro. La raggione hauerebbe apparenza, se non si potesse giudicar la Bestemmia senza conoscer il sospetto: mà il secolare può molto ben riceuer le persone, ed interrogar il reo sopra le parole ingiuriose dette contra la Maestà diuina, senza passar all' intendere, qual sia la sua fede, e ciò ch'egli porti nell' animo. Adunque nõ vi e' quella connessione trà la Bestemmia, e l'inquirere d'heresia, che non si possino separare, e ciascuna essere giudicata nel Foro suo, e competente. Il simile si deue dire, quando le parole sante, e diuine sono poste in derisione, com' in Salmi trasformati, che il secolare conosce dell' ingiuria fatta à Dio solamente, lasciando poi all' Inquisizione il trattare, se dà ciò si possa presupporre, che il delinquente habbia fede peruersa. E nell' offese fatte contra le sante imagini, con ferite, od altre percosse, e' molto più manifesto, atteso che il Magistrato non punisce, senon quell' atto esterno, con che e' stato ingiuriato Christo nell' Imagine sua, rimettendo all' Inquisizione il conoscere, se il trasgressore habbia peccato, perche crede à quelche peruersa dottrina, o per sola malizia di volontà.

Ed à questo proposito è ben considerare qui', che Bestem-

Beſtemmia hereticale non ſignifica l'iſteſſo, che Beſtemmia atroce: Più atroce e' quella che è più graue, e di maggior ingiuria: più hereticale quella donde naſce maggior ſoſpetto d'hereſia, ſe bene in ſe foſſe minore.

Il Magiſtrato ſecolare guarda l'atrocità, e puniſce maggiormente quella, che è più ingiurioſa. L'Inquiſizione hà riſpetto al ſoſpetto maggiore, che porta ſeco indizio più potente, che vi ſia errore nella mente, ſe bene in ſe non foſſe tanto ingiurioſa, e per queſta cauſa alle volte, farà maggior capitale di parole dette contra li ſanti, che contra la Maeſtà Diuina. Dall' Inquiſizione la maggior pena che ſi dia, e' condannare il Beſtemmiatore all' abiurazione, la quale ſe è perſona baſſa, ſi può dire, che non ſia pena di ſorte alcuna. E per queſta cauſa, acciochè traſgreſſioni tanto importanti non reſtaſſero impunite con ſcandolo, e mal eſſempio, e' giuſta, e neceſſaria la deliberazione publica, che il Magiſtrato giudichi la Beſtemmia, e laſciar all' Inquiſizione l'indizio d'hereſia.

Mà ciò che pare aſſurdo ad alcuni, cio e', che due Giudizij ſi facciano nella medeſima cauſa, non e' inconueniente, quando le pene impoſte non ſono dell' iſteſſo genere, ed il fine delli pregiudizi ſia diuerſo. La medeſima cauſa può eſſere giudicata in Ciuile, e poi in Criminale. Il fine del Ciuil Giudizio e' dare

il ſuo, à chi s'aſpetta. Il fine del Criminale, e' caſtigar l'vſurpatore. Cosi' ne' caſi di Beſtemmia hereticale, il fine dell' Inquiſizione e', s'il Beſtemmiatore hà falſa credenza, inſegnarli la vera, ed aſſoluerlo dalle cenſure incorſe, per hauer tenuto la falſa. Il fine' del Magiſtrato non mira, ſenon à punir l'ingiuria fatta alla Maeſtà Diuina. Le pene che l'Inquiſizione impone ſono ſpirituali, Abiurazioni, Aſſoluzioni, o Raggioni : e le pene ch' impone il Magiſtrato ſono corporali. Anzi ſi può dir ancora, che non ſia far due Giudizi nella cauſa ſteſſa, mà in due cauſe ſeparate, giudicando il Magiſtrato il delitto della Beſtemmia, e gaſtigandolo con pena corporale: doue l'Inquiſizione tralaſciato il delitto, giudica la qualità del ſoſpetto, e lo puniſce con pena ſpirituale.

Alcuni Inquiſitori, che per più oſtendere la Giuriſdizione, pretendono appartener al loro Offizio il delitto di pigliar due mogli, del quale parla il Capitolo XXII. vſano per raggione, che ciò e' vn abuſo del matrimonio, il quale è ſagramento : e che in Iſpagna, il caſo e' riſeruato all' Offizio dell' Inquiſizione. Dall' altro canto e' la commune opinione de' Giuriſconſulti, liquali attendendo che nelle leggi e' impoſta la pena à tal delitto, e nelle Leggi Canoniche non ſe ne parla; conchiudono per neceſſaria conſequenza, che appartenga al foro ſecolare, e così ſi oſ-

ſerua

ſerua anco in tutti i Tribunali, etiandio nello Stato di Milano, doue l'Inquiſizione hà più dilatato l'autorità ſua, che in qualſiuoglia altro luogo. La raggione addotta in cõtrario, che ciò ſia abuſo del ſagramento del matrimonio, non conchiude niente, imperoche la prima moglie è riceuuta in vero matrimonio, e ſagramento, ed à queſto non auuiene abuſo alcuno. Nel pigliar poi la ſeconda non interuiene nè ſagramento, nè matrimonio, nè contratto di qualſiuoglia ſorte ſpirituale, mà vna ſola nullità fatta *De facto*, non *De iure*: onde non ſi può dire, che vi ſia abuſo del ſagramento, ne' quanto all' atto primo, ne' quanto al ſecondo. Ben ſi può dire, che col ſecondo atto ſcelerato di pigliar vn altra moglie, ſi fà ingiuria al primo, che fù ſacramento, e ciò è veriſſimo. Mà l'ingiuria fatta al ſacramento del Matrimonio non appartiene all' Inquiſizione, perche l'Adulterio è ingiuria al ſacramento, e nondimeno non tocca all' Inquiſizione il giudicarlo. E ſe alcuno voleſſe hauer per indizio d'hereſia il pigliar due mogli, inferendo che chi lo fà habbia opinione che ciò ſia lecito, con queſta raggione tirerebbe all' Inquiſizione tutti li caſi, perche anco ſi potrebbe dire, che l'Adultero, od il Ladro comettono quelle ſceleratezze, con opinione che ſiano coſe lecite, e tra gl' altri biſognerebbe metter all' Inquiſizione tutti li Zingheri che fanno la vi-

ta loro nel furto, ed i ladri dà strada maggiormente. Mà tutto il contrario si deue sempre presupporre, che ogni peccatore habbia la vera fede, e dottrina Cattolica, e pecchi o per fragilità, o per malizia, o per altro effetto humano, e per tanto deua esser punito dal suo Giudice ordinario: e ciò conuiene anco osseruare in chi hà più mogli, senon apparirà qualch' altro indizio di peruersa fede. E non è vero, ch' in Ispagna sia riseruato il caso assolutamente all' Inquisizione, anzi e' punito ordinariamente dal secolare con pena di Bollo di ferro infuocato in fronte. Mà perche gl' Hebrei, e Mori hanno per lecito là pluralità delle mogli, quelli di razza d'Hebrei, o Mori sono essaminati all' Inquisizione per l'Indizio, e poi puniti col Bollo per il delitto. Cosi' qui ancora. Se alcun Hebreo, o Turco fatto Christiano si ritrouasse hauer più mogli, si potrebbe (come nel Capitolo si dice) per l'indizio procedere all' Inquisizione, e per il delitto al Foro ordinario. Mà quando, o per carnalità, o per rubbar la dote, ed altri simili rispetti alcuno hà prese la seconda moglie, si deue senza circuizione procedere, facendo la Giustizia al Foro secolare ordinario, e punire il delitto, come ricerca la qualità delle particolari circonstanze, anteponendo la cõmune opinione de' Giurisconsulti, e l'vso vniuersale de' Giudizij ai cauilli inuentati per confonder le giurisdizioni.

Nei

Nei casi d'vsura, come si dice nel Capitolo XXIII. è di raggione indubitata, che l'Inquisizione non s'intrometta. Così hanno risposto molti Pontefici Romani, à gl' Inquisitori, che dissegnauano tirar al loro Offizio li casi, e questioni d'vsura, ed il Decreto è anco registrato nella legge Canonica, doue per escludere assolutamente ogni caso d'vsura dall' Inquisizione, ed ouuiare ch' indirettamente, e sotto buon colore, non fosse tentato il giudicare alcuno, dice il Pontefice, che quantunque l'Inquisizione à qualche heretico conuertito hauesse dato per penitenza, che hauendo fatto vsure le ristituisce, con tutto ciò manco contra quello possa intromettersi in simili casi. E certo per seruizio di Dio, e riputazione dell' Offizio, è vtile ogni diligenza per tenerli lontane le cause pecuniarie: Onde essendo questo Capitolo cosi chiaro, non occorre dirn' altro.

Che li Giudei, ed altri infedeli, per niuna causa siano soggetti all' Offizio dell' Inquisizione, mà solo al foro secolare, secondo che nel Capitolo X XIV. si dispone. Già fù dall' Apostolo san Paolo detto chiaramente, che l'autorità Ecclesiastica non s'estende à giudicar quelli che non sono nella Chiesa. E tanto e' stato tennuto, ed osseruato, etiandio in quest' vltimi tempi. Papa Innocenzio III. dichiarò, che non erano soggetti alla legge, ne' manco ad esser giudicati, poi-

che in virtù della Legge il Giudice essercita l'Offizio Oltre ciò gl' Infedeli, di qualsiuoglia sorte, non sono capaci di pene spirituali, e per tanto non soggetti alla Chiesa, che punisce con quelle. Nel Capo delle Leggi Ciuili vi sono le prohibizioni, e pene contra li Giudei, che Bestemmiano, od ingiuriano la Religione, che tirano li Christiani al Giudaismo, che violano le cose sacre, che offendono li Giudei fatti Christiani. E li Pontefici Romani medesimi, contra li Giudei ed altri infedeli delinquenti in danno, o vituperio della Religione, non hanno vsato altro mezzo, ch' eccitar i Prencipi, e Magistrati secolari à far il loro debito in punirli. Di ciò vi sono molti Decreti nella legge Canonica. Qualche Prencipe per scaricarsi della molestia di giudicar tali cause, le hà delegate alli Vescoui: il che non e' piacciuto alli sommi Pontefici.

Hauendo il Re' di Sicilia delegato alli Vescoui del suo Regno autorità di castigar i Saraceni del suo Regno, in certi casi doue offendeuano la Religione; Papa Alessandro Terzo scrisse loro, che punissero solo quei delitti doue bastaua la pena pecuniaria, o di Frusta, senza sangue. Mà se il delitto fosse meriteuole di maggior pena, non se ne intromettessero, mà lasciassero il Giudizio alla potestà temporale.

A questa verità stabilita con l'autorità di san Paolo citata di sopra, con le Leggi Ciuili, e Canoniche, e coll'

coll' vſo, non douerebbe dà niſſuno eſſer fatto tentatiuo in contrario. Con tutto ciò l'appetito d'allargar l'autorità accieca alcuni, che ſenza hauer riguardo à tanta chiarezza ſi voltano à cauilli di niun momento, e dicono, che ſe Dio puniſce, ed hà punito gl' infedeli, ſi deue, e può punire anco il Papa, e gl' Inquiſitori ſuoi delegati: Raggione laquale prouarebbe ch' in tutte le ſorti de' delitti, eſſi poteſſero punir fedeli, ed Infedeli, ed ogni ſorte di delinquenti, etiandio occultiſſimi, anco li peccati conceputi nella ſola mente, perche Dio puniſce tutti queſti. La verità e', che Chriſto alli ſuoi Vicarij non hà dato poteſtà ſenon nella chieſa, e nelle coſe ſpirituali, e pertanto non poſſono giudicare ſenon Chriſtiani, nè punirli, ſaluo di pena ſpirituale. Le pene temporali, Dio le hà commeſſe alla Poteſtà ſecolare, per caſtigo d'ogni ſorte di delitto, e contra ogni delinquente, ſia di che Religione eſſer ſi voglia. E certo, il volere dalla Omnipotenza Diuina far argomento all' autorità humana, non e' con tutta la riuerenza douuta alla Diuina Maeſtà. Mà vn altra coſa di più ſi hà dà conſiderare, perche eſſi dicono che quantunque gl' Infedeli non ſiano ſudditi all' Eccleſiaſtico, nondimeno quando offendono la Chieſa, la raggion vuole, che ella poſſa diffenderſi caſtigandoli, per eſſer termine legale, che chi non è ſuddito d'vn territorio, per ragione di delitto com-

messo in quello , diuenti soggetto. Lequali cose ben intese sono tutte verissime, non però conchiudono in questo proposito. Non si deue negare alla chiesa il diffendersi s'ella è offesa, mà lo deue fare con ogni offensore per mezzo del Magistrato. Non deue l'infedele, che viola le cose sacre, che offende la Religione restar impunito; e la Chiesa può diffendersi, non con le proprie forze, mà con l'autorità del Magistrato. Il dar il castigo non appartien all' offeso , mà sempre al Giudice : E quando per delitto il delinquente sortisse il Foro, non douenta soggetto all' offeso , altrimente ogni priuato potrebbe castigar chi l'offende , mà diuien soggetto al Giudice del luogo doue il delitto è commesso. Onde queste raggioni non prouano altro, senon che l'offesa fatta dà gl' Infedeli alla Chiesa, deu' esser punita dal Foro ordinario secolare,e tanto più si douerà ciò osseruare,che le leggi Diuine, ed humane dispongono , quando simil sorte di delitti sono meriteuoli di pene maggiori,com' in vero simili delitti,per lo più,così atroci sono, che ricercano pena maggiore di quella,che l'Inquisizione darebbe.

Del 1581. Papa Gregorio XIII. formò vna Bolla contra gl' Hebrei, nella quale sottopose loro , e tutti gl' altri infedeli, al Giudizio dell' Inquisitione in dieci casi, stesi anco tanto ampiamente,che quando fosse osseruata, niun infedele potrebbe habitare, ne men negoziare

negoziare in Terra de' Christiani. La Bolla, se ben è stampata, in pochi luoghi fù publicata, o riceuuta, e sarebb' impossibile osseruarla. Anzi li Pontefici Sisto V. e Clemente VIII. senza hauer riguardo à quella, diedero salui condotti à Marani per la Città d'Ancona. E ciò che piu di tutto importa, nella commissione che si dà dalla Congregazione de' Cardinali à gl' Inquisitori, nella quale è espresso tutto ciò in che s'estende la loro Autorità. D'Hebrei, o d'altri infedeli non si fà minima menzione. Argomento manifesto, che non puonno pretendere potestà sopra loro. Mà di quella Bolla di Gregorio XIII. e di altre sarà più opportuno parlarne à lungo sopra il Capitolo XXVIII. In somma, per ciò ch'à questo Capitolo s'aspetta l'Offizio dell' Inquisizione, è constituito contra l'heresia, però non conuiene che sia allargato ad altri delitti.

L'Infedeltà non e' Heresia, e le trasgressioni che gl' Infedeli commettono in offesa, e vituperio della Fede, non hanno bisogno di cognizione Ecclesiastica. Possono benissimo esser conosciute, e punite dal secolare: Percio è douere che così sia osseruato, essendo commandato della Legge Diuina, Canonica, e Ciuile.

Cap. XXV. L'Offizio dell' Inquisizione fuori di questo stato pretende giudicare li Christiani Orien-

tali, in qualunque articolo, etiandio oue la Nazione tutta dissente dalla Corte Romana. In questo Serenissimo Dominio, hauendo riguardo alla Prottezione, ch'il Prencipe hà della Nazione Greca, gl' Inquisitori non estendono le loro pretensioni tant' oltre, solo dicono, Alli Greci si puonno tolerare quelle tre opinioni, nelle quali dissentono dà gl' Occidentali: mà se alcuno di loro tenesse sinistra opinione, in quei capi doue la Nazione loro conuiene con noi, ciò deu' esser soggetto all' Inquisizione. Laqual distinzione e' souerchia, e non meno opposta alla prottezione del Prencipe, che se fossero giudicati nelle tre cose differenti. Superflua, perch' al presente tra Greci, non essendoui heresia di sorte alcuna intorno gl' articoli communi, il caso non può occorrere contra la prottezione, perche il Rito loro li obliga, à non riconoscere per superiore in cosa alcuna altri, che li Preti loro proprij: laqual cosa, se sia giusto mantennerla, o nò, si può benissimo decidere con i Canoni della chiesa Vniuersale, e con le consuetudini sempre osseruate. Furono ambe le Chiese Orientale, ed Occidentale in communione e carità Christiana per lo spazio di nouecento, e più anni, nei quali tempi il Pontefice Romano era riuerito, ed osseruato, non meno dà Greci, che dà Latini, era riconosciuto per successore di san Pietro, e per primo tra tutti li Vescoui

ſcoui Orientali Cattolici. Nelle perſecuzioni de' gl' Heretici implorauano l'aiuto ſuo, e dei Veſcoui d'Italia, e la Pace ſi conſeruaua con facilità, perche la ſuprema poteſtà era nei Canoni, ai quali l'vna parte, e l'altra ſi profeſſaua ſoggetta. La diſciplina Eccleſiaſtica era ſeueramente mantennuta in ciaſcuna Regione, dalli Prelati proprij di eſſa, non arbitrariamente, mà aſſolutamente, ſecondo la diſpoſizione, ed il rigor Canonico, non mettendo mano alcuno nel gouerno dell' altro, aiutandoſi l'vn l'altro per l'oſſeruanza dei Canoni. In quei tempi mai alcun Pontefice Romano preteſe di conferir Beneficij nelle dioceſi de gl' altri Veſcoui. Ne la Corte, all' hora, haueua introdotto il cauar danari dà gl' altri, per via di diſpenſe, e Bolle. Immediatamente, che la Corte Romana entrò in pretenſione di non eſſer ſoggetta alli Canoni, mà che per arbitrio ſuo poteſſe mutare ogni antica diſpoſizione delli Padri, dei Concili, e delli Apoſtoli ancora, e che tentò in luogo dell' antico Primato della Sede Apoſtolica introdurre vn Dominio aſſoluto, non regolato dà alcuna Legge, o Canone, la diuiſione nacque, e quantunque da ſettecento anni in quà più volte ſia ſtata tentata la riunione, e pace, non ſi è potuto effettuar mai, perche ſi è atteſo alle diſpute, e non à leuar quell' abuſo, che fà la vera occaſione d'introdur diuiſione, e che è la vera cauſa di mantennerla.

ancora. Mentre che le chiese furono vnite, la dottrina di san Paolo fù dà tutti vnitamente tenuta, ed osseruata, che nelle cose del publico gouerno ciascun fosse soggetto al Prencipe, perche così commanda Dio, il quale è disubidito dà chi non obedisce alla potestà constituita dà lui, per gouerno del genere humano. Mai alcuno hebbe pretensione di non poter essere castigato de' suoi delitti, hauendo per troppo chiaro, che l'essenzione per poter far male, e' cosa dannata dà Dio, e dà gl' huomini. Erano in bocca di tutti le parole di San Paolo, cio è: *Vuoi tu esser essente dà temer la Potestà temporale? Opera bene, che non solo non sarai punito, anzi sarai lodato dà quella: Mà se operarai male, deui temerla, perche non li è stata data vanamente la spada della Giustizia in ministerio Diuino per vindicar l'opere mal fatte.* Doppo la diuisione delle Chiese, nell' Orientale restò la medesima opinione ancora, e dura sin al presente, cio è, che ogni Christiano, quanto alle cose spirituali solamente e' sottoposto all' Ecclesiastico: mà nelle temporali al Prencipe; e nissuna cosa e' più temporale, che il delitto, perche niuna cosa e' più contraria allo spirito. Continua ancora appò i Greci la Dottrina, che li Vescoui deuino giudicare, qual opinione sia Cattolica, e qual heretica: mà che il castigar quelli che professano le opinioni dannose, sia del secolare. Hora, stante la verità delle sudette cose, che sono manifeste,

e chiare, per quattro raggioni, l'Inquisizione non deue intromettersi nei Greci.

La prima, perche mentre vna causa verte indecisa, non e' raggioneuole che vna parte sia giudicata dall' altra, in quella loro lite propria. Mà questa e' la lite de Greci con la Corte Romana, che essi domandano l'osseruanza dei Canoni, i quali sottopongono ogni Nazione alli proprij Prelati, e la Corte Romana pretende essere sopra li Canoni. Adunque non puonno li Greci esser giudicati dai Ministri Romani in questa controuersia.

La seconda, perche gl'e' certo, ch'innanzi la diuisione, li Greci erano soggetti nei Giudizij temporali al Magistrato secolare, e nelli spirituali alli superiori loro. Adunque e' giusto, che li sia osseruata la loro raggione, e consuetudine.

La terza, perche concedendo il Prencipe all' Inquisizione il giudicar i Greci, priuerebbe se dell' autorità propria, che può essercitare con quiete, e permetterebbe che fosse essercitata dà altri con turbazione. L'autorità di punir i delitti in materia di Religione nella Chiesa Greca sempre e' stata nel Prencipe, e li Greci di questi tempi così confessano, e desiderano che si continui: onde con quiete la Giustizia può essere amministrata dal Magistrato, che il lasciarla all' Inquisizione, con contradizione di tutta la

Nazione porterebbe in conſequenza mille inconuenienti.

La quarta, perche la Sereniſſima Republica concede à Greci di viuere ſecondo il Rito loro. Mà il lor Rito commanda, che nelle coſe ſecolari, e nelle pene di qualſiuoglia delitto ſiano ſoggetti al Prencipe temporale, ed vbbidiſcano ai loro Preti nelle ſpirituali. Adunque, ſalua la protezione promeſſali non puonno eſſere ſoggetti ad altri. Perilche non e' dà permettere, che l'Inquiſizione voglia inueſtigare ciò che' li Greci faccino, o credino in ſecreto. E ſe li và à gl' orecchi, ch' alcuno d'eſſi viua, o parli con ſcandalo dei Latini, hanno modo pronto e' facile dà rimediarui, che e' notificarlo al Magiſtrato, del quale la Giuſtizia ſarà amminiſtrata, e maſſime in materia cosi importante, qual e' prouedere a' ſcandali, e tumulti.

Il XXVI. Capitolo, che non ſia citata publicamente perſona andata di là dai monti per imputazione di delitto commeſſo in quelle Regioni. A prima faccia pare coſa, che non poſſa occorrere, ed occorrendo ſia di leggier momento: nondimeno quando foſſe aperta la porta, ſarebbe frequentiſſima, e di ſomma importanza. Papa Clemente VIII. del 1595. fece vna Bolla ſopra gl'Italiani ſolamente, commandando, che niſſuno, etiandio per mercanzie, poſſa andar

andar in luogo doue non vi ſia Paroco, e Chieſa publica, che eſſerciti il Rito Romano, ſe non hauerà licenza dà gl' Inquiſitori; aggiungendo, che quelli à chi ſarà data, ſiano tennuti ogn' anno à mandar all' Inquiſizione fede autentica di eſſerſi confeſſati, e communicati. Per introdurre l'oſſeruanza di queſta Bolla, quando capita di là dà monti alcun Italiano, immediatamente li Geſuiti li ſono attorno, dell' eſſer andato là ſenza licenza, e ſe quel tale non ſi rende à loro, promettendoli obbedienza, e contributione, eſſaminano contro di lui due de' ſuoi adherenti, e formano vn Proceſſo ſecreto, che mandano à Roma, ſopra 'l quale ſcriueſi dà Roma all' Inquiſitore del luogo dell' origine, che lo chiami con publica citazione. Queſta citatione altre volte ſoleuano farla all' Inquiſizione di Roma; adeſſo ſe ne guardano, perche le Città oltramontane ſi riſentono, procedendo contra qualche adherente della Corte Romana; e per leuarſi dà queſto pericolo, non citano più à Roma, mà vogliono che ſi faccia al luogo dell' origine. Queſta inuenzione, ſe ben colorata di Religione, mira à far la Corte Romana Padrona, in Italia, della mercanzia oltramontana, ſi come già trecent' anni ſono, riduſſe ſotto di ſe, con minor preteſto, la mercanzia di Leuante.

Non ſarà fuor di propoſito narrar qui, ciò che ſi

fece all' hora, e che essito hauesse, massime in questa Città, acciò sia meglio penetrato ciò ch'al presente si opera. Essendo già prohibito il portar armi, od altro instrumento à gl' infedeli, con che potessero far guerra alli Christiani, il Decreto come honesto fù riceuuto dà tutti. La pronta obbedienza del mondo diede speranza à Papa Clemente V. di poter far vn passo innanzi. Onde del 1307. publicò vna Bolla, e commandò che niuno potesse portar mercanzia, di qualsiuoglia sorte, alli paesi di Leuante, ne meno lasciarle partir dai Porti, per andar à quel viaggio, sotto censura di scommunica, ed altre pene grauissime spirituali, e temporali; e tra le altre, che nissuno, che hauesse portato, o lasciato portar mercanzie di qualsiuoglia sorte, potesse esser assolto, senon pagando prima precisamente tanto quanto montaua il Capitale portato.

La difficoltà, per non dire impossibilità, d'osseruare così rigido ordine, fece ch' in Venezia li contrafattori fussero molti, liquali in vita ci pensauano poco; mà in caso di morte, per riceuer l'assoluzione lasciauano, secondo il commandamento del Papa, che fosse pagata la contrafazione, e non mancauano li Confessori di far efficaci offizi. Perciò negando l'assoluzione à chi non pagaua, o non lasciaua che fosse pagato quanto haueua portato di Capitale in Leuante;

te; molti che haueuano fatto il viaggio più volte, si vedeuano debitori, anco di più di quanto si trouauano hauere alla morte. Perilche per testamento, per scarico della conscienza, lasciauano tutto il suo alla disposizione del Papa. Gl' Heredi, e li Commissari differiuano l'essecuzione dei testamenti, vedendosi tendere alla destruzione delle famiglie, e del publico, massime che non mancauano, che li haueuano per nulli, ed estinti. Per questa causa il credito del Papa, in quindici anni, crebbe à somma bastante per vuotar la Città di danari, alliquali hauendo applicato l'animo Papa Giouanni XXII. suo successore, che dà ogni parte ne congregaua all' hora, cioè del 1322. mandò à Venezia Ardenaro Largo, e Falcone Cestario Nunzi, con ordine di riscuotere ciò, che per testamento era stato lasciato alla disposizione del Papa, constringendo li Notari, ed altri di produr li testamenti, scommunicando chi non li consegnaua. Oltre ciò, diede anco commissione ai Nunzij di prouedere, e denunziare scommunicati tutti li viuenti, che hauessero nauigato, e di assoluerli pagando il capitale della mercanzia portata. Questi Nunzij, venuti à Venezia, ed hauendo eretto vn Tribunale, fecero diuerse essorbitanze, fra lequali vna fù, che scommunicarono nominatamente li Procuratori di San Marco, e più di dugent' altri, tra huomini, e donne, per le cause sudette.

Li Consultori di quel tempo, tra liquali fù vn Andrea Vescouo di Chiozza, consigliarono, che l'azioni dei Nunzi non erano legitime, e proposero d'ouuiare, con appellazioni, ed altri rimedi, che si eseguirono: ed il tentatiuo dei Nunzi non hebbe effetto. Restarono solo molti inconuenienti, com' in simili azioni auuiene, liquali continuando per due anni con graue pericolo, fù costretto il Pontefice d'applicarui rimedio; il quale fù più graue del male. Fece vna Bolla, del 1324. confessando, che l'azioni dei Nunzij suoi erano state essorbitanti, sospese tutte le censure pronunciate dà loro, e diede commissione all' Arciuescouo di Rauenna per l'essecuzione, commandandoli doppo, che douesse assegnar vn tempo conueniente à gl' huomini, e donne censurate dalli Nunzij per tal causa, di comparire nella Corte Romana, che era in Auignone, od in persona, o per Procuratore, à trattar le cause loro, niuno eccettuato, saluo ch'il Doge, ed il Commune. Era vn bell' aumento della Corte, ch' in vna sol volta andassero à quella dugento, e piu persone per cause pecuniarie di tanto peso. Mà ciò che auuenisse, e se il Pontefice fosse vbbidito dà pochi, o dà molti, non l'hò potuto giustificare: mà ben resta chiarezza, che all' hora si leuò vn opinione, laqual diceua, ch'il portar mercanzie à gl' infedeli non era peccato, purche non fossero cose per seruicio della guerra,

guerra, e che però il Papa non poteua vietarlo. Dal che mosso egli, del 1326. fece vna Bolla, dichiarando heretici tutti quelli che diceuano non esser peccato il portar ad infedeli le mercanzie, etiandio che non possino seruir alla guerra. Mà in quel tempo le controuersie, che quel Pontefice haueua coll' Imperadore, passarono à guerra manifesta: ond' egli in tutto il rimanente di sua vita (come scriue Ludouico Bauaro) restando in maggiori cose occupato, non puote pensare à ciò.

Sotto il successore trouossi temperamento, perch' egli aprì la mano, non à riuocar il Decreto, come sarebbe stato giusto, mà à conceder licenze. E la Serenissima Republica le domandaua, e li erano concesse, hora per vn anno, hora per più lungo tempo, mà determinato; ed alle volte ristringendo il numero dei nauili, alleuolte lasciandolo in libertà. E queste licenze costauano, mà non è sempre chiaro il quanto. Dirò però in questo particolare, che per vna licenza concessa dà Papa Innocenzo VI. del 1361. si patuì di pagare 9000. ducati d'oro di Camera, allegando, che non si poteua far à meno, perche la Camera Apostolica era esausta, ed in bisogno. Durò questo grauame sin poco doppo il 1400. che all' hora essendo il mondo fatto chiaro della verità, ch' il mercantare era lecito, e libero, la Corte si ritirò delle sue pretensioni.

Adeſſo per tentare, che niſſuno vada ſenza licenza in terre, che non riconoſcono il Papa, hanno vn colore più apparente, che all' hora, dicendo, che ſi fà, accioche non s'imbeuino della falſa dottrina, quaſi che ſe haueranno vna carta ſcritta, e ſuggellata, li deua eſſere vn preſeruatiuo, e non poſſa occorrere, che ſi conſerui intatto, chi anderà ſenza licenza, e ſia impoſſibile che s'infetti quello che l'hauerà. Onde ſi vede chiaro, ch'il negar l'andata in quei paeſi ſenza ſua licenza non è zelo di Religione, mà di dominare, e ſoggettarſi il ſecolare, e cauar qualche buon profitto. Se la giuſta libertà del mercanteggiare non comporta queſto grauame, non è dà permettere, che vno viuuto qui dà buon Cattolico, ed andato di là dai monti, perche non habbia domandato licenza all' Inquiſitore ſia moleſtato, ed incommodato ne' ſuoi negozi per imputazione datali à Roma, con vergogna dei parenti che ne rimangono notati, maſſime ricuſando eſſi di far la citazione à Roma, perche temono il riſentimento delle Città oltramontane, che di ciò ſi reputano offeſe. Non è raggioneuole, che ſi naſcondino, & adoſſino ad altri ciò che è fatto per i loro proprij riſpetti, e per queſte vie indirette s'impatroniſcano della mercanzia oltramontana. E però ſe alcun natiuo di queſto Dominio ſarà viuuto dà buon Cattolico in queſto paeſe, e per le ſue occorrenze hauerà

paſ-

passato i monti, sin che non torni, non è cosa giusta darli molestia alcuna, per relazione, che si habbia di lui.

Intorno al XXVII. Capitolo, che non sia ammessa la confiscazione in queste materie d'heresia, essendo già introdotto, e stabilito l'vso, senza contradizione, non fà bisogno senon continuare l'osseruanza, poiche è di molto seruizio di Deo, e della Religione; de' quali quando si tratta, è sempre cosa perniziosa il mescolarui materia pecuniaria, perche dà ciò il mondo prende scandalo: e vedendo interuenir il dinaro, non si può persuadere, se ben fosse vero, e chiaro, ch'il seruizio di Dio tenga il primo luogo. Non resterà mai la Corte Romana, in tutte l'occorrenze di biasimar quest' ordinazione, parendoli, che la moderazione statuita dalla Serenissima Republica rinfacci l'ordinazione Romana di troppa seuerità. Ciò che in publico allegano è, che l'heresia è delitto di lesa Maestà Diuina, laquale conuien più vindicare che l'humana. Ond' è vn peruertir l'ordine, quando si hà maggior pena à chi offende gl' huomini, che à chi offende Dio. E però confiscandoli i beni, per lesa Maestà humana, maggiormente deuon si confiscare per lesa Maestà Diuina, nel qual delitto s'incorre per l'heresia. Mà quest' apparenza è vn ombra senza corpo, perche condannerebbe le loro constituzioni, lequali perdonano

il delitto d'heresia la prima volta, e pure non si perdona il delitto della Maestà humana offesa la prima volta: onde parebbe che minor conto si tenesse dell' offesa di Dio, che de gl' huomini. Però là verità è, che nell' imposizione delle pene non si hà rispetto alla sola grauità del delitto, mà alle circonstanze ancora, del danno che porta à gl' altri, ouero dell' inhonestà congionta, o della volontà del delinquente più peruersa. La Maestà humana non è lesa, senon in certa malizia, e studio di chi l'offende. E l'heresia ben spesso e' per ignoranza: onde questa merita compassione per il più, e quella mai. Le pene sono più per essempio de gl' altri, che per castigo del delinquente. La confiscazione dei Beni, per lesa Maestà humana spauenta gl' altri, e per amore de figli, almeno, si astengono, anteponendo il ben loro à gl' affetti, che li muouono contra il Prencipe. Mà nel caso d'heresia ad ogn' vno pare di muouersi per rispetto spirituale, e dà non posporre alla morte de' figliuoli. L'euento dimostra, che per grazia diuina questo felicissimo Stato con maggior sodisfazione vniuersale resta tanto mondo dalla zizania hereticale, senza leuar à nissuna la robba, quanto gl' altri dou' è leuata con seuerità. Perilche non risguardando ordini, ouero essempi d'altri, o ciò che dà alcuno sia detto, conuien seguire gl' vsi sperimentati dai buoni.

Il XXVIII. Capitolo, che non ſia publicata Bolla, ouero ordinazione di Roma, ne vecchia, ne nuoua ſenza licenza eſpreſſa del Prencipe, e' il più importante, e neceſſario auuiſo per conſeruar l'Offizio dell' Inquiſizione. Sopra il qual Capitolo ſporrò prima la raggione giuridica e reale, per laquale deua così oſſeruarſi, con l'inconueniente che' ne ſeguirebbe, quando ſi faceſſe altrimente.

E' coſa chiara, che ſicome ciaſcuno può mutare per li ſuoi riſpetti, à beneplacito proprio, gl' ordini di gouernare la giuriſdizione, che e' ſua totalmente, ſenza dar parte, ne ricercar conſenſo d'altri: Coſi doue per contratto, e concordato tra due e' eretto vn Tribunale, e data vna forma, non può vn di loro, per qualſiuoglia raggione, etiandio ottima, ed indubitata appò tutti far alcuna mutazione, ſenza il conſenſo dell' altro contrahente. Tale e' la natura del Contratto, e concordato; che ſicome riceue l'eſiſtenza per il conſenſo delli contrahenti, coſi' non può riceuer mutazione pur minima, ſenza il conſenſo medeſimo: Coſi' ſe alcuna alterazione è neceſſaria per la mutazione de' tempi, o d'altra circonſtanza: mà non può eſſere fatta legitimamente, ſe non dà ambe le parti. Coſa chiara è, che l'Offizio dell' Inquiſizione in queſto Dominio è inſtituito per deliberatione del maggior Conſiglio, e per conſenſo del ſommo Pontefice,

ſin del 1289. con le condizioni all' hora ſtabilite. Adunque niſſuna nouità ſucceſſa doppo la può alterare, ſe li medeſimi che conuennero nell' Inſtituzione non accordino parinente inſieme la mutazione. Perilche, ſe dalla Corte Romana vien decretata alcuna coſa di nuouo ſpettante à quella materia, non potrà eſtendere la ſua forza ſopra quell' Offizio, ſe non coll' aſſenſo del Prencipe. Queſta è la vera cauſa perche le Bolle, ed ordinazioni fatte à Roma, dà qual tempo in quà, non puonno obligare.

Ne qui ſi può allegar in contrario, che li diuerſi tempi ricercano diuerſe ordinazioni, e che li Ponteſici per miglior gouerno doppo quel tempo hanno fatto altre leggi raggioneuoli, che deuono eſſer riceuute; Imperoche à ciò la riſpoſta è chiara, che ſicome non ſi può tener nel mondo coſa alcuna per immutabile, ed ogn' vſo ſpeſſo deu' eſſere accommodato ai tempi, e perſone, così ciò deu' eſſer fatto, dà chi s'aſpetta di raggione, e non dà altri. Se alcuno voleſſe reggere le coſe communi dà ſe ſolo, quantunque con buona intenzione, ed anco con riuſcita felice, ſarebbe traſgreſſore delle leggi diuine, ed humane.

La medeſima raggione che coſtrinſe nel principio ad inſtituire Inquiſizione per concordato, conſtringe al preſente, che non ſiano fatte nuoue leggi, ouero ordini,

ordini, ſenon per concordato. Per dar forza ad vna Legge,non baſta che ſia conueniente, e raggioneuole, mà è ancora eſſenziale che ſia conſtituita dà chi hà intiera autorità. Ne ciò ſi dice ſolamente per conſeruazione della poteſtà e Giuriſdizione, mà anco per la neceſſità del buon gouerno. Non fù all' hora inſtituita l'Inquiſizione con le medeſime conditioni, come nel rimanente d'Italia, per eſſer altri li reſpetti di queſta Republica, e de gl' altri Stati. Adeſſo parimente li diuerſi riſpetti operano, che ciò che è vtile à Roma, alle volte non ſia vtile qui. Onde non ſarà giuſto ſubito eſeguir in queſto ſtato cio ch'il Pontefice hauerà conſtituito, ſecondo li ſuoi riſpetti, mà douerà eſſer prima conſiderato, ſe conuiene alli riſpetti di qui: laqual coſa altro che il Prencipe non può fare, come quello, che ſolo conoſce il biſogno delle coſe publiche. Perilche, quantunque la Bolla nuoua, e vecchia pareſſe al Rettore honeſta,ed vtile, non però deue ſeguir in ciò il ſuo giudicio, eſſendo proprio del Prencipe ſolo di conoſcer ciò che ſia iſpediente. Ne à Veſcoui, od Inquiſitori douerà parer graue, che ciò che e' giuſto, e legitimo ſia eſeguito col debito modo, e giudizio, e forma.

L'Inquiſizione di Spagna, che parimente e' per concordato inſtituita, procede in queſta maniera medeſima. Ha le ſue leggi, ed vſi proprij co' quali ſi regge,

ne' ſi altera, o riceue nuoui ordini dà Roma, mà ſe pel publici riſpetti la Corte reputa che foſſe ben introdurre alcuna coſa di nuouo in Spagna, la ſcriuono al Conſiglio Generale Reggio ſopra l'Inquiſizione, dou' e' conſultata, e ſecondo che li riſpetti di Spagna comportano e' riceuuta, od in tutto, od in parte, od anco poſta dà canto affatto.

Mà che l'oſſeruanza di queſto Capitolo ſia neceſſaria, non ſolo per mantennimento della propria poteſtà, e giuriſdizione, mà per ouuiare ad vna infinità d'inconuenienti, lo vederà chiaro, chi conſiderera l'infraſcritte coſe.

Prima, parlando delle Bolle già fatte, molte ſono contrarie à gl' Inſtituti della Sereniſſima Republica, ſicome quelle che commandano d'abbruſciar gl' heretici in publico, e viui; la confiſcazione de' beni con Cenſuri alli Prencipi, che non le ammettono; la demolitione della caſa doue ſarà trouato vn heretico, quantunque non foſſe ſua; Che l'Inquiſizione poſſa forſi dare ſicurtà pecuniaria di viuere dà buon Cattolico à qualunque li ſia ſoſpetto; Che all' Inquiſizione ſia conceſſa Corte armata propria per quell' Offizio. Tutte queſte ſono ordinationi Pontifizie, contrarie alli coſtumi di queſto Stato. Altre danno autorità eceſſiua à gl' Inquiſitori, come quelle lequali vogliono ch' habbia facoltà di dar licenza di portar armi, di

mi, di far crocesegnati, lequali cose non si potrebbono metter in vso senza gran confusione. Alcune sono tanto seuere, che non puonno conuenire al gouerno mite di questo Stato, come quella di Paolo IV. laqual non vuole, che sia perdonata la vita la prima volta à chi vorrà ridirsi, hauendo tenuto vno delli cinque articoli nommati dà lui; ed vn altra di Pio V. che nissuna sentenza fatta à fauore dell' imputato, ritrouato innocente, possa passar in giudicato, etiandio, che fosse fatta doppo la purgatione Canonica, mà sempre l'Offizio possa riassumere la medesima causa, etiandio sopra solamente li medesimi indizij: laqual ordinatione mettendosi in vso sarebbe continuo tormento dei miseri. E quell' altra del medesimo Pontefice, che qualunque offendesse, ouero anco solamente minacciasse vn Notaio, od altro Offiziale dell' Inquisizione, od vn testimonio essaminato in quell' offizio, oltre la scommunica, sia reo di lesa Maestà in primo capo, e sia punito di pena capitale, li beni confiscati e li figliuoli infami, ed incapaci di poter succedere ad altri per testamento: Allaqual pena sia soggetto qualunque, che non solo facesse fuggire di priggione; mà anco tentasse di farlo, se ben l'effetto non seguisse; e qualunque fauorisce, od intercedesse per alcuno di questi tali; con altre clausule d'acerbissima seuerità, comprendendo anco persone titolate, e Pren-

cipi. E pur questa è quella Bolla che fu fatta sino del 1569. nè mai fù riceuuta, ne publicata in questo Stato. Il Cardinal Arrigone, quarant' ott' anni doppo, cioe', del 1617. ordinò all' Inquisizione di questa Città di Venezia, che la stampasse, e publicasse: e si sarebbe eseguito, se gl' Ill^mi Rifformatori di quel tempo, per ordine anco dell' Eccellentissimo Collegio, non l'hauessero prohibito. Ciascuno può considerare, quanti Processi si potrebbon fare per ogni parola che fosse detta ad vno delli Notai, testimoni, o denonziatori dà chi credesse esser offeso, e quanti miseri sarebbono cotidianamente vessati. Lungo sarebbe il narrar tutto ciò, che non conuienne alli costumi di queste Regioni, e le sudette sono à bastanza, per mostrar, che senza turbare la publica tranquillità non si può riceuerle generalmente tutte: mà se alcuna e' necessaria, ouero vtile, per castigo d'heretici, e' ben raggione che sia riceuuta. Il conoscer però qual sia tale, e' proprio del Prencipe; ne altro lo può sapere, ne alcun deue confidare che possino esser riceuute' senza confusione, perche in Roma sono in vigore: e pur le cose passano quiui con quiete, essendo diuerso lo Stato di Roma dà quello de gl' altri Prencipi. Li Romani dicono essere superiori à queste ordinazioni, se li pare le osseruino; senon le tralascino, o le dispensino, e seruino mirabilmente ai loro rispetti, così quãdo sono osseruate,

come quando ſono traſgredite,perche dalle leggi non ſono per regolarſi loro, mà eſſi regolano le leggi. Pel contrario ne gl' altri Stati, quando ſono publicate, o riceuute, non ſono più in poteſtà del Prencipe: ſe vede inconuenienti, per prouederſi biſogna ricorrere à Roma, doue eſſi aſcoltano, e rimediano, ouero non rimediano, hauendo riſpetto, non à ciò che e' vtile allo Stato de gl' altri, mà al loro. E queſto e' quello che vorrebbe, ed ogni giorno tenta quella Corte, cioè, d'hauer in ſua mano, ſotto colore di Religione l'amminiſtrazione d'alcune coſe, ſenza le quali gli Stati non puonno reggerſi, perche mediante quelle reſterebbe arbitra d'ogni gouerno. Per queſta cauſa cotidianamente li Pontefici dicono, volendo far riceuere le loro ordinazioni, che ſe paſſarà inconueniente, s'habbia ricorſo à loro, che rimedieranno. Mà il rimedio che non viene dal medeſimo Prencipe, anzi dà chi hà altri intereſſi, è peggiore del male. Dio, l'opere di cui ſono perfette, ed il quale e' autore di tutti li Principati, dà ad ogn' vno tutta l'autorità neceſſaria per ben gouernare, nè vuole che ſia riconoſciuta dà altri che dà ſua Diuina Maeſtà. Tutto ciò ch' vn Prencipe riconoſce dà altri che dà Dio, è ſeruitù, e ſoggezione.

Ciò e' detto generalmente della conſiderazione, che ſi deue hauere in publicare, e riceuere l'ordinazio-

ni pontificie fatte già in questa materia d'heresia, mà molto più conuerrà vsar diligenza intorno quelle che per l'auuenire si faranno. Delle già fatte il numero è determinato, si sà s'altroue sono riceuute o nò, in che osseruanza sono, ch' interpretazione riceuono, doue mirano, che consequenza di buoni, o cattiui effetti possono seco portare. Mà per l'auuenire, se fosse lasciata libertà alla Corte, il numero s'accrescerebbe in infinito. Quando vna di nuouo compare, non si sà se'l mondo la riceuerà o nò: la mira di chi l'hà fabricata, non e' ancora scopperta, la sperienza non hà mostrato che effetti possa produrre, e però ogni dilazione, e maturità in riceuerla, porterà vtilità infinita. Non si dice che le nuoue disposizioni raggioneuoli non siano accettate, mà che ciò non si riceua per obligo, e come soggetti, mà per concerto, e trattato commune, richiedendo così l'instituzione di quest' Offizio, come si è detto, e con molta considerazione, per i grauissimi pericoli che portano seco le nouità. La Corte Romana nel far nuoue Bolle non vsa grand' auuertimento. Con facilità si fanno, perche con facilità si reuocano, o derogano, o dispensano, secondo il commodo delle cose loro, nelche riguardano alli proprij rispetti: mà ciò che e' vtile ad vno Stato non è profiteuole all' altro. La salute di questo Dominio ricerca, che la Religione sia conseruata inuiolata in

tutte

tutte le ſue parti, ouuiando od ogni mutazione, e nouità di qualſiuoglia ſorte. Li riſpetti di Roma ricercano, che non ſi faccia mutazione, per cui la poteſtà Pontificia ſia diminuita, o la Corte perdi alcuna delle vtilità che tira dà gl' altri Stati: mà le nouità co' quali s'aumentaſſe il profitto della Corte, ouero l'autorità temporale ſi diminuiſce con l'eſſaltazione dell' Eccleſiaſtica, non ſono abhorrite anzi procurate; e ciò vediamo ogni giorno. Trouaſi queſta Sereniſſima Republica, come anco gl' altri Regni Cattolici, tra due contrari. Li Proteſtanti, che non hanno altra mira che diminuir l'autorità Eccleſiaſtica, e la Corte, che non hà altro ſcopo che aumentarla, e renderſi la temporale ſerua: Onde li Regni, e Stati Cattolici, per conſeruarſi, ouuiano ad ogni nouità dall' vna, o dall' altra parte, e mantengono la Religione ſenza mutazione alcuna, credendoſi per chiara iſperienza, che l'vna, e l'altra nouità ſia pernicioſa. Là riuerenza che meritamente ſi porta alla Religione, cauſa che facilmente hanno ingreſſo gl' abuſi, che entrano copperti di quel ſanto manto. Per mantennimento della Religione l'Offizio contra l'hereſia è riſpettato; e per queſta cauſa, quando Roma vuol introdurre qualche nouità, ſi vale volontieri di quell' Offizio, preſuponendo che il vero fine non apparirà. E ciò e' ben ſtato operato nell' iſteſſo modo anco pel il paſſato, mà molto

leggiermente, rispetto à ciò ch' al presente si fà. Con tutto ciò li Senatori di quei tempi sono stati diligenti: hanno voluto vn Offizio contro l'heresia misto, si sono opposti ad ogni nouità, non hanno permesso à gl' Ecclesiastici di far cosa alcuna non saputa, ne veduta, ne essaminata. Per tai vestigi conuien che camini qualunque vuole che la Republica si conserui, non lasciando che nuoue Bolle, ouero Decreti siano accettati nello Stato, se prima con deliberazione matura non è certificato, che non siano per portar inconuenienti. Laqual deliberazione e' propria del Prencipe, che solo comprende lo stato delle cose publiche.

Circa il XXIX. che tratta di publicare vna prohibizione de' libri, poiche il Concordato del 1596. resta, non si può metter in difficoltà: mà ben sarà necessario considerare, ch'essendo quel Concordato fatto con tanto essame, e maturità, così dal canto della Sede Apostolica, come dalla parte della Serenissima Republica, la materia deu' essere tenuta per graue. Durò quella negoziazione quattro mesi: dalla parte Pontificia v' interuennero il Cardinale, il Nunzio, e l'Inquisitore, e dall' altra i primi Senatori della Republica: argomenti chiari, ch'il negozio dà ambe le parti fù stimato di molto peso; e nondimeno con tutto che determinato col consenso commune non leuò à

gl' Ec-

gl' Ecclesiastici la speranza di mandarlo in obliuione, e dissuetudine. Per il che all'hora trattarono, che del Concordato non se ne stampassero senõ sessanta coppie, e ciò non per altro, saluo, ch'essendo innumerabili gl' essemplari de gl' Indici che vanno per mano di tutti, ogn' vno vedesse quei documenti, che danno l'autorità sopra i libri à gl' Ecclesiastici solamente, e la moderazione del Concordato non fosse saputa senon dà pochi, e finalmente si perdesse. E caminandosi con questi passi in Roma, non e' anno, che sotto nome del Maestro del sacro Palazzo, non esca vn Catalogo di nuoua prohibizione, con clausule, che deua hauer luogo in qualsiuoglia Città, terre, e luoghi, di qualsiuoglia Regno, Nazione, e popolo, e che obblighi ciascuno, etiandio senza publicatione, in qualsiuoglia modo, o maniera, che verra à notizia l'Editto. Quest' Indice si manda à gl' Inquisitori, che per mezzo de' Confessori li facciano hauer quell' essecuzione che possono: Ed in questa maniera il concordato è deluso, e camina all' inesecuzione. E cio che è peggio, quando l'indice di nuouo si stampa in questa Città, procurano d'inserirui dentro quelle nuoue prohibizioni; il che hanno anco tentato quest' anno, e se non sarà di continuo vsata la diligenza, che al presente si vsa, con queste maniere vna volta faranno foro, ed apriranno strada à distruzione del concordato. I loro

intereſſi, per farli aſſoluti Padroni dei libri, e li riſpetti perche il ſecolare deue inuigilare acciò non l'ottengano, ſe ben non appariſcono à prima faccia, con leggiera conſiderazione ſi fanno manifeſti. La materia de' libri, par coſa di poco momento, perche tratta di parole, mà dà queſte parole vengono l'opinioni nel mondo, che cauſano le partialità, le ſedizioni, e finalmente le guerre. Sono parole sı', mà che in conſequenza tirano ſeco eſſerciti armati. In queſta materia i Romani naſconder non puonno due loro pretenſioni molto ardue. La prima, che cosı' poſſino prohibir libri, non ſolo per cauſa di Religione, mà ancora per qualſiuoglia altra. La ſeconda, che il Prencipe nello ſtato ſuo nō poſſa prohibir alcun libro per qualſiuoglia cauſa, e che ſe alcuno ſarà approuato dà loro, non poſſa il Prencipe, ſe ben lo giudicaſſe nociuo, impedire che nello Stato ſuo non ſia tenuto, ſtampato, e publicamente venduto. E mettendo queſte pretenſioni in opera, fanno pregiudizio al temporale in tre particolari molto notabili.

Il Primo, prohibendo, ouero corrompendo i libri buoni, ed vtili per mantenner il buon gouerno. Secondo, prohibendo libri, che à loro non s'aſpetta il prohibirli. Terzo, mettendo impedimento al ſecolare, che non poſſa rimuouere ciò che vede nocciuo al buon gouerno. De' quali tre pregiudizi conuien

conuien trattar particolarmente, per considerar li rimedij.

Intorno al Primo, sopra la prohibizione dei libri, che à Roma non piacciono, se ben sono buoni, e santi, perche diffendono la potestà temporale, e' cosa chiara che il Prencipe, massime che regge coll' arti della pace, hà per instrumento principale, che il popolo habbia per ferma questa verità, cioè, che 'l Prencipe è constituito dà Dio, e regge con autorità diuina: ed il suddito per consequenza, e per conscienza e' tenuto ad vbbidirlo, e nol facendo offende Dio, che l'obligò à portar le publiche grauezze, o personali nell' essercitar i Carichi, o reali in Tributi, vettigali, ed altre forme; lega la conscienza, ed obliga sotto peccato alla restituzione chi ricusa portarli, o chi li frauda. Perche il Prencipe, per Legge diuina è superiore à qualsiuoglia persona, che si troui nel suo Dominio, e può grauar le facoltà di qualsiuoglia, quando la publica necessità, secondo il suo giudicio, lo ricerca. Ogn' vno può giudicare dà se, senza maggior discorso, con quanta facilità sarà gouernato vno Stato, doue le sudette massime, sicome sono verissime, così siano credute, e li disordini, che necessariamente n' auuengono, doue siano tenute l'opinioni contrarie. Di queste verità scritte dai Profeti, insegnate dà Christo, e predicate da gl' Apostoli, sono pieni an-

co i Libri de' Padri antichi, e li buoni Teologi le tengono come ſono neceſſarie dà eſſer credute. Mà nella Chieſa di Dio, ſicome ſempre vi furono di quelli che ſi ſeruirono della Religione à fini mondani, coſi al preſente il numero è in colmo. Queſti ſotto preteſto ſpirituale, mà per fine d'ambizione, e richezza mondana, vogliono liberarſi dall' vbbedienza douuta al Prencipe, e leuarli ancora l'amore, e riuerenza douuta dal popolo, tirandola à loro. Per effettuar queſte coſe, hanno inuentato nuouamente vna ſorte di dottrina, che non hà altra materia ſenon la grandezza Eccleſiaſtica, la libertà, l'immunità, e la Giuriſdizione ſua. Queſta dottrina fù inaudita ſino circa il 1300. nè ſi troua libro ſcritto di ciò innanzi quel tempo. All' hora ſi diede principio à ſcriuere qualche poco ſparſamente per i libri. Mà dei libri che profeſſaſſero di non trattar altro che queſta materia, non furono piu di due ſino al 1400. e trè ſino al 1500. Doppo queſto tempo crebbe alquanto il numero, mà fù tolerabile. Doppo del 1560. cominciò à moltiplicare queſta dottrina, in maniera che al preſente ſi e' tralaſciato di ſcriuere, come già ſi faceua, delli miſteri della Sanctiſſima Trinità, della creazione del mondo, dell' Incarnazione di Chriſto, ed altri miſteri della fede, & altro non ſi ſtampa in Italia ſenon libri in diminuzione dell' autorità ſecolare, ed in eſſaltazione dell'

ne dell' Ecclesiastica : ed i libri stampati non vanno più à numero, mà à migliaia. Quei del popolo,ch'intendono le lettere,non puonno legger altro. Li Confessori parimente altra dottrina non sanno, ne per approuarli si ricerca saper altro che questo : onde contra vna peruersa opinione in vniuersale, che il Prencipe, e li Magistrati siano inuenzioni humane, anzi tiraniche; che conuenga vbbidirli per forza solamente, perche il contrafar le leggi, il fraudar le publiche entrate, non obliga à peccato, mà solo à pena, laqual chi non paga opera si, che per la fuga non resti reo innanzi la Maestà Diuina, e pel contrario, ch' ogni cenno de' gl' Ecclesiastici, senza pensar altro,deua esser preso per precetto diuino, ed oblighi la conscienza. E questa dottrina e' forsi causa di tutti gl' inconuenienti che si prouano in questo secolo. Non mancano in Italia persone pie e dotte, che tengono la verità: mà queste non puonno, ne scriuere, ne' stampare. D'altroue vien scritto qualche cosa, mà subito prohibita, anzi poco si pensa à libri d'Heretici massime che trattano de gl' articoli della Religione. Mà se alcuno viene, che diffenda l'autorità temporale del Prencipe, e dica che anco gl' Ecclesiastici sono soggetti alle publiche fonzioni, ouero giustiziabili, se violano la publica tranquilità, questi sono libri dannati, e perseguitati più de gl' altri. I Li-

bri de gl' Autori antichi, nel ristamparli, li hanno castrati, e leuato fuori tutto ciò, che poteua seruire all' autorità temporale.

Del 1607. stamparono in Roma con publica autorità vn libro intitolato, *Index expurgatorius*, doue notarono i luoghi, che in alcuni Autori deuono essere Cancellati: dal qual libro ogn' vno ocultamente può vedere, che cose sono leuate, o mutate in molti buoni Autori, che diffendeuano l'autorità data dà Dio al Prencipe. In modo che al presente non si può più leggendo vn libro dire, qual fosse il senzo dell' Autore, mà qual sia quello della Corte Romana, che hà mutato ogni cosa. E ciò che sopra tutto si direbbe incredibile, se non si vedesse in stampa: Papa Clemente VIII. del 1595. nell' Indice publicò vna regola, che tutti i libri de gli scrittori Cattolici, scritti doppo il 1515. possino essere corretti, ed emendati, non solo col leuar via ciò che' non è conforme alla dottrina di Roma, mà anco con aggiongerli. Per metter in costume questo precetto, se ben posto in publico già sei anni solamente, e pur eseguito, e praticato continuamente dà settant' anni in qua': di modo che, se nelli scrittori non si trouara' buona dottrina, fauoreuole all' autorita' temporale, sappiamo, chi l'ha' leuata. Se si troua fauoreuole per l'Ecclesiastica, sappiamo chi l'ha' interposta: ed in somma potiamo esser certi di non

hauer

hauer libro alcuno sincero. Onde, poiche la mira non e' altra, che d'estinguere, o corrompere quei libri, dà quali soli le persone di buona volonta' puonno riceuere l'instruzione necessaria, conuien anco, ch'il Magistrato secolare sia occulato, ne si lasci priuare sotto finti pretesti, maggiormente di ciò che per lo passato si è fatto. E quando si tratta di prohibir di nuouo qualche libro, il quale non tratti de gl' articoli della fede, informarsi bene della dottrina che contiene, e de gl' interessi per i quali la Corte vuol prohibirlo, innanzi che dare il suo consenso. Ed occorrendo, che sia ristampato qualche libro di buono, e famoso Autore, auuertire, che le buone massime non siano leuate fuori, o non vi siano inserte di nuouo, contra la mente de' gl' Autori, delle cattiue: Anzi che il seruizio publico, ed il giusto, e honesto ricercherebbono che fossero ristampate le buone massime, e che quei libri, che sono stati corrotti, hauendo leuate, o mutate le cose fauoreuoli all'autorità temporale, data dà Dio, fossero ristituiti secondo li primi ed incorrotti essemplari, conforme al senso dell' Autore. Ed accioche con nuoue prohibizioni, che mandano sottomano, non fosse delusa e derogata la virtù del Concordato, quando si stampa l'*Indice del* 1595. stampisi anco detto Concordato doppo lui.

Non solo è necessario l'auuertimento nella prohi-

bizione dei libri, acciò non ſia affatto eſtinta la buona dottrina in Italia, come ſi và à via di fare, di che ſi è parlato à baſtanza; ma' ancora acciò ſotto preteſto di bene, l'Inquiſizione non ſi pigli quell'autorita' che non li appartiene, prohibendo libri, ſe ben cattiui, che però non hanno che fare con la Religione, che è il ſecondo preiudizio.

Gl' Eccleſiaſtici ci hanno dichiarato, che prohibiſcono i libri per *Vndici cauſe*, tra quali ve ne ſono cinque, che non toccano in conto alcuno à loro. La prima de' quali è, quando il libro contiene coſa contra la fama del proſſimo, maſſime Eccleſiaſtici, e Prencipi. La ſeconda, ſe contiene coſa contra la libertà, immunità, e Giuriſdizione Eccleſiaſtica. La terza, ſe con propoſizioni politiche d'antichi Prencipi, ed hiſtorici fauoriſchino le Tirannidi. La quarta, ſe contengono facezie, o moti contro la fama di qualſiuoglia. La Quinta, ſe contengono laſciuie, ed altre coſe contra l'honeſtà.

Non hà dubbio, che meritano eſſer dannati i libri, doue ſi ritrouano tali eſſorbitanze, mà non però ogn'vno le può fare. Sarebbe un confonder il mondo, ſe qualſiuoglia che conoſce vn ordine eſſer giuſto poteſſe ſtatuirlo. Ciò appartiene alla publica autorita, che ſola può far la legge, ſopra ciò che Dio hà raccommandato al ſuo Gouerno.

Chi

Chi' hà zelo, e vede la pernicie di qualche libro, procuri che ſia eſtinto, e farà bene, mà con autorità di chi può legitimamente farlo. La diligenza in cercare e ſcoprir il male è lodeuole; il voler rimediarlo non appartenendo à ſe, e' vſurpatione, ed ambizione. Se con vn libro e' offeſa la fama del proſſimo, etiandio Eccleſiaſtico, non tocca all' Inquiſizione à farne giuſtizia. Quell' Offizio e' contra l'hereſia, mà non hà dà protegger la fama di niſſuno. Il ſecolare e' protettore dell' honore delle perſone, ed egli hà dà diffenderlo, e vindicarlo contra chi l'offende con fatti, con parole, e con ſcritture. Stia diligente l'Inquiſizione, che per mezzo de' libri non ſia ſeminata dottrina contra la fede; che Dio hà proueduto del Magiſtrato per dar rimedio, ſe con opere, parole, o libri è offeſa la fama d'alcuno. Se gl' Eccleſiaſtici veggono vn ingiuria fatta à loro, & à gl'altri, e' giuſto che poſſino implorar il Magiſtrato, e dà lui aſpettar la prouiſione. Se alcuna coſa e' ſcritta contra la libertà, ed immunità Eccleſiaſtica, perche e' goduta per priuilegio de' Prencipi, al Prencipe tocca il mantenergliela, quanto il publico ſeruizio permette. Non ſarebbe bene, ch' ogni priuileggiato di propria autorità voleſſe diffendere i Priuilegi ſuoi. Piaceſſe à Dio, che vi foſſero libri meriteuoli di prohibizione, per eſſere contra la libertà Eccleſiaſtica, più toſto ch' i Libri la meritano per

estenderla tanto, che confonde ogni Gouerno. Vsurpa ciò che e' del secolare, e fà vergogna al ministerio di Christo, che e' per le cose celesti, e non per impadronirsi delle terrene commesse dà Dio ad altri. Non e' minor male, anzi e' maggiore, l'estendere la libertà Ecclesiastica, si che diuenga licenza, che il ristringerla più del douere. Qual e' la causa, che nissun libro e' censurato? Perche la ostenta troppo, o perche leua la temporale, che pur il mondo n'è pieno. La via ottima di mantennerla, non è di prohibir i libri, che la tengono tra i termini: mà più tosto quelli che la rendono spauenteuole per l'essorbitanza. Però non si hà dà negare, che se alcuno scriuesse in questa parte contra il vero, il Magistrato non deua procedere contra l'Autore, e contra il libro, e conseruar il decoro, e l'autorità douuta all' ordine Clericale. Mà ch' essi si facciano raggione dà se, non e' giusto. Se sono scritte cose Politiche, secondo le massime de' Prencipi, ed Historici antichi, secondo tutti, non tocca all' Ecclesiastico il dar giudizio; se sono Tiranniche, che ciò solo appartiene à Prencipi, de' quali e' proprio il Gouernar Stati. Li priuati non l'intendono, e meno li Ministri di Christo, à quali egli hà prohibito seueramente l'intromettersene; e se pur alcuno vuol passar oltre, non deue con propria autorità pensar di prouederui, mà significarlo à chi s'aspetta far la prouisione, senza

che

che è par troppo chiaro, che li desiderosi di licenza, senza freno danno nome di Tirannide alla legitima potestà data dà Dio, ed à quella dottrina che si oppone ai loro tentatiui; si che sotto pretesto di Religione, vogliono douentar arbitri d'ogni gouerno. L'istesso si deue dire dei libri, che contengono facezie, o moti mordaci, che direttamente, ed obliquamente offendono alcuno: e se insegnano cattiui costumi, lasciuie, e crapole, che offendono la publica honestà, nissuno di questi eccessi e' heresia, che deua appartenere all' Inquisizione. L'Inquisitore e' fatto giudice della fede, non censore dei costumi. Dalla dottrina di San Paolo, la quiete publica, e l'honestà sono date in guardia alla potestà secolare. Non deue l'Inquisizione metter la falce nella messe d'altri. Questa conclusione non hà bisogno di sutilità per esser intesa, dà se medesima e' piana, e facile. All' istesso tocca giudicare, e punire l'opere, le parole, e la scrittura d'vna materia medesima. Nissun può metter in dubio, che l'offendere la fama, il fauorir la tirannide, e la dishonestà, cosi in fatti, com' in parole, non siano delitti soggetti al giudizio secolare. Dunque li commessi ancor in scrittura, apparterranno all' istesso. Con che raggione può pretendere di censurar i libri per alcuna delle cause sudette quello, che confessa dà se medesimo non hauer potestà di censurar le parole, ed i

fatti doppo che dai Miniſtri de' Prencipi vien prat-
ticato vn tanto diſordine, ciò e', che ſotto preteſto di
fauorir l'honneſtà, la Giuſtizia, e preſeruar la fama
vien vſurpata l'autorità temporale: forſi perche e' co-
ſa molto nuoua, che l'Eccleſiaſtico prohibiſca libri
per altra cauſa, che per quella della Religione, poiche
niun Pontefice l'hà mai tentato innanzi il 1550. e però
come coſa recente non e' ancora ben ponderata, oue-
ro che ad alcuni che attendono alle coſe publiche pa-
re non eſſer male lo ſcaricarſi di queſto peſo del veder
libri, e laſciandolo à chi lo deſidera. Mà come ogni
gouerno ricerca vigilanza, e fatica, e chi ſi ſcarica di
queſte, ſi ſpoglia anco dell' autorità, e non ſe ne auede
ſenon quando e' perduta, ne ſi può ricuperar più. Così
la Sereniſſima Republica, laquale hà ordinato, che ſia
dà ſuoi Miniſtri veduto ogni libro che ſi ſtampa, per
impedire che non eſca in luce dottrina inconuenien-
te, molto ben hà conoſciuto, ch' al Prencipe s'aſpetta
queſta cura; e dà ciò neceſſariamente s'inferiſce, che li
ſuoi Rappreſentanti deuono anco auuertire ſe nei li-
bri già ſtampati ſi trouano inconuenienze per lequali
s'impediſca lo ſtampare. All' iſteſſo tocca preſcriuere
il modo, come procurare, accioche il male non naſca,
e rimediar al nato. Se legitimamente il Prencipe per
l'autorità datali dà Dio vieta, che non ſi ſtampi vn li-
bro, perche contiene Beſtemmie contra la Diuinità,
fauoriſce

fauoriſce la tirannide, offende la publica honeſtà, inſegna cattiui coſtumi, ouero leua l'honore e la fama altrui: adunque anco legitimamente, e per la medeſima autorità à lui s'aſpetta prohibir quelli che ſono già ſtampati, e contengono ſimili inconuenienze.

L'Indice dei libri fatto del 1595. già e' riceuuto con l'autorità publica per concordato; però i libri contẽnuti in quello deuono eſſere ſtimati prohibiti, ſenza eccettione, mà ſe per l'auuenire ſarà propoſto dà gl' Eccleſiaſtici di prohibir libri per alcuna delle ſudette cauſe, e ſi vegga ch'il libro lo meriti, non è dà concedere che lo facciano eſſi, mà ben riceuer l'auuiſo, e prohibir il libro per ſola autorità temporale, laſciando che l'Eccleſiaſtico habbia parte ſolo, quando il libro ſi prohibiſce per cauſa di Religione.

Reſta il terzo pregiudicio, il quale e' nuouo, mà di maggior leſione, e pericolo che gl' altri due. Imperoche l'eſſere priuati della propria autorità, il perdere i buoni libri ſono mali grauiſſimi, mà tolerabili riſpetto à queſto di douer eſſere coſtretti à ſopportare nel Dominio proprio vn libro che ſi veda pernicioſo.

La Corte Romana, quantunque s'abbia aſſunto di prohibir libri, anco per le cauſe che non ſono di Religione, e non appartengono all' Eccleſiaſtico, nondimeno innanzi queſti anni proſſimi paſſati non hanno

ardito di paſſar à dire , che il Prencipe non poſſa eſſo ancora vietar quei libri che vede poter partorire ſcandalo, mal' eſſempio, ſedizione, od altra turbazione nel ſuo Gouerno.

Il Cardinal Baronio hà voluto eſſer il primo a' francar queſto paſſo, e dirlo arditamente: al quale eſſendo ſtata fatta l'oppoſizione conueniente da' quel Prencipe, che fù particolarmente toccato, niſſuno ardì doppo diffendere l'impreſa del Cardinale ſino al preſente. Mà perche per l'auuenire alcun forſi potrà fare l'iſteſſo tentatiuo con maggior artifizio, ouero in occaſione, quando gl' occhi de gl' altri ſiano meno aperti, l'importanza della coſa richiede, che il ſucceſſo ſia breuemente narrato per eſſempio e documento vniuerſale , ſoggiongendo la vera dottrina con li ſuoi fondamenti , e riſoluendo li cauilli contrari.

Stampò quel Cardinale al principio dell' anno 1605. il ſuo Tom.XI.de gl' Annali Eccleſiaſtici, dou' inſerì vn diſcorſo lunghiſſimo contra la Monarchia di Sicilia. Del qual diſcorſo , quanto alla verità della narrazione , non è opportuno parlar hora , mà laſciarlo al ſuo luogo. Queſto ſolo tocca al preſente propoſito, che il diſcorſo e' pieno di maledicenza , ed acerbità contra molti Rè d'Aragon di celebre memoria, e ſpezialmente contra il Re Ferdinando Cattolico , e gl'

altri

altri Progenitori paterni di questo ch' al presente regna. Il libro capitato à Napoli, ed à Milano fù dà quei Ministri Regij prohibito, che non si vendesse, nè tenesse, per li rispetti del loro Prencipe, pur troppo apparenti ad ogni persona volgare.

Il Cardinale hauuto questo auuiso raduna il Collegio de' Cardinali nella sede vacante di Clemente VIII. e fece vn' inuettiua contra quei Ministri, che nel prohibir quel libro hauessero posto mano nell' autorità Ecclesiastica. E doppo creato il Pontefice Paolo V. scrisse al Re' di Spagna sotto li 13. Giugno di quell' istess' anno vna lunga lettera con questo Capitolo, oltre gl' altri; Che al Papa solamente s'aspettaua approuare i libri di qualsiuoglia sorte, e tanto più Ecclesiastici, facendo graue doglienza, ch'in vilipendio dell' autorità Ecclesiastica, li Ministri Regij in Italia hauessero prohibito il suo libro. La prudenza di quel Re' giudicò meglio di rispondere con i fatti, e lasciò correre la prohibizione publicata dà suoi Ministri. Il Cardinale non si puote contenere, che del 1607. stampando il XII. Tomo non inserisse, poco à proposito, vn discorso di quest' istessa materia, dicendo formalmente, essere cosa empia, ed horrenda, ch' in questi nostri infelicissimi tempi li ministri Regij ardissero censurar i libri approuati dal Papa, non lasciandoli rendere dai librai, senon con loro licenza, laqual regano arbitra-

riamente, e vietano anco aſſolutamēte, che ſiano venduti. Soggiunge doppo, che ciò fanno, perch' i libri riprendono le loro ingiuſtizie, e che ciò è leuar di mano à San Pietro, e dar alli Prencipi vna delle chiaui dateli dà Chriſto, cioè quella della ſcienza di diſcernere li buoni vſi dai cattiui. Il Conſiglio di Spagna con la ſolita tardanza, e riſolutione procedette anco doppo: non ſi moſſe anco per queſta terza offeſa, mà laſciò ſcorrere altri tre anni, e del 1610. il Rè fece vn Editto, condannando, e prohibendo quel libro con maniera coſi graue, che deſtramente tocca il Cardinal Baronio coſi bene, com' egli haueua toccato li Rè progenitori ſuoi. E per darli maggior riputazione, e forza, fu l'Editto fatto publicare in Sicilia, con decreto, e ſottoſcrizione del Cardinal Doria, e mandato per il mondo in ſtampa. La Corte Romana reſtò ſbigotita tanto per l'Editto, quanto per l'eſſecuzione fatta dal Cardinale. Però in Iſpagna non ſi moſſero punto, e l'Editto reſta nel ſuo vigore. Per certo non ſi può credere tentatiuo più arduo, quanto mandar per lo Stato d'vn Prencipe vn libro in ſtampa contra il ſuo Gouerno, e pretendere, che ſia letto, tennuto, e venduto publicamente, e che il Prencipe non vi poſſa prouedere, e ſcoprirlo, e ciò ſotto colore di Religione, e d'autorità di Chriſto data à ſan Pietro. Il qual preteſto ſarà leuato ſe ſarà atteſa la dottrina Cattolica, e

l'vſo

l'vſo della ſanta Chieſa, da' quali appariſce la verita' chiara, e reſtano riſolute le raggioni del Cardinal Baronio.

E' coſa nota che à ſan Pietro furono date le chiaui del Regno dei Cieli, e che molti ſanti Padri e ſcrittori Cattolici intendono le Chiaui in plurale, vna di ſcienza, e l'altra di Poteſta', e che la poteſta' non deu' eſſer inteſa vniuerſalmente, mà ſolo la concernente il Regno celeſte, che è la ſpirituale: perche la Ciuile, Regale, e temporale li è prohibita eſpreſſamente dà Chriſto: Così la ſcienza non s'intende delle coſe naturali, ne delle diſcipline, ne meno delle Politiche, Ciuili, o Morali. Mà come ſan Paolo chiaramente dice, *Sono fatti Miniſtri, e diſpenſatori dei miſteri di Christo*, ſolamente. Perilche, ſe per l'autorità Eccleſiaſtica sarà approuato vn Libro, come buono, in materia di fede, non potrà con autorità ſecolare eſſer condannato per cattiuo: mà ſe il libro tratterà d'altra materia, come di Giuriſdizione, di gouerno, di mercanzia, ſe ben foſſe lodato dà tutti li Prelati del mondo, non è fatto pregiudizio alla Poteſtà temporale, che non poſſa condannarlo. E' vn gran Trapaſſo, perche Chriſto hà dato la cognizione, e la poteſtà del Regno celeſte à ſan Pietro, e li hà vietato la terrena, voler contra il ſuo precetto eſtender la ſpirituale alle coſe temporali. Sant' Agoſtino ſpeſſe volte dice, che la grazia non di-

ſtrugge, ne toglie niente alla natura , mà laſciandoli tutto il ſuo,li ſopragiunge le perfezioni diuine. La poteſtà temporale, ha' per ſua natura poteſtà di vietare tutte le coſe ripugnanti alla publica quiete, ed al honeſtà, e trà queſto li ſcritti, e libri che li ripugnano. Non è venuto Chriſto a' leuar niente di queſt' autorità alli magiſtrati , quella la laſcia intiera, aggionge ſolo autorità alli Miniſtri ſuoi ſopra le coſe ſpettanti la fede Chriſtiana, di che per natura gl' huomini non ſanno niente, ma' per ſola ſua riuelazione. Però queſti non ſi deuono arrogar poteſta' di approuar Libri, che a' loro non toccano, ne tentar di priuar li Magiſtrati dell' autorita' data lora da' Dio , e dalla natura. Allega il Cardinal Baronio l'Epiſtole d'alcuni Scrittori, che hanno dedicato à Papi i lor libri, o d'hiſtorie, o di materia legale, o di gouerni, ed in quelli hanno ſottomeſſa l'Opera loro alla Cenſura del Pontefice; e però conchiude, che a' lui ſolo tocchi approuare ogni ſorte di libri, e quando ſia approuato da lui , niſſuno poſſa metterui la mano. Ma' queſta raggione è aſſai vana, nō diſtinguendo le parole obligatorie,da' quelle di complimento. Chi mai dedica libro , non ſolo ad vn Prencipe , ma' ad vn priuato, che non glielo ſottometta, ed anco con qualche hiperbole di parole? ſe ſi vorrà ſotto queſti colori Retorici fondar articoli di Teologia , ſi troueranno altre epiſtole , con le quali

daremo

daremo l'autorità medeſima ad ogni genere di perſone, ed ancora ſi troueranno dedicati à Papi libri di medicina, e di Pedanteria innumerabili, con ſimili fraſi di dire. Douera' reſtar dunque, che perciò il Papato ſia vn Offizio ſopra la ſanità, od vna ſcuola di Grammatica? Altro è ciò che comporta la credenza, ed il parlar ciuile, altro e' ciò che ſi hà dà pigliar per articolo di fede. Mà poiche il Baronio incolpa i Miniſtri de' Prencipi del prohibir i libri, perche riprendono le loro ingiuſtizie, di ciò ancora è ben toccar vna parola,accioche non paia,che ſi voglia diffendere le coſe ingiuſte,ne' meno alcun penſi, che li ſia lecito ſotto colore di riprendere le coſe, turbar la publica quiete.

D'vn misfatto ſi può parlar in due modi. Vno in Teſi, cioè in generale, ſenza che ſia toccato ne perſona, ne luogo, ne tempo, ed il riprenderlo in queſta maniera è ſtato ſempre ſtimato vtile, per l'eſtirpazione dei vizi; e' lecito à qualunque perſona lo ſcriuere libri à queſto modo. L'altro modo e' vn Hipoteſi, cioè nel particolare d'vn caſo nominar le perſone, ed altre circonſtanze. E ciò non deu' eſſere permeſſo, ſenon al legitimo Giudice. Ogn' vno può ſcriuere contra l'vſura in generale: mà taſſare vn particolar inſtrumento per vſurario, non appartiene, che al publico Giudice; ed il far altrimente è metter il mondo in

confusione, lasciando maneggiar i negozi à persone inette. La generalità facilmente si considera, e per il più non hà bisogno, che di studio, o d'autori. Mà la particularità per l'infinità delle circonstanze ricerca oltre lo studio vna prudenza, ed isperienza isquisita. E' facile il dire, e prouare in generale, che l'vsurpare la souuranità d'vno Stato è ingiustizia, ed il Cardinal Baronio poteua, senza offesa d'alcuno, farne vna longa Parenesi: Ma' venendo al particolare, e dicendo, Il Re' d'Ispagna vsurpa la souuranità di Sicilia, questa non e' causa dà lui; E se li Ministri Regij di Napoli, e Milano hanno prohibito perciò il suo Libro, non hanno vietato la riprensione dell' ingiusto, ma' più tosto la poca pudenza di chi ha' dato Giudizio, che la possessione presente di Sicilia sia ingiusta, senza saperne quant' era necessario per farlo: e se il Pontefice hà approuato quel libro, intendendo di farlo, quanto ai luoghi del dominio, e Stato Ecclesiastico, stà molto bene: ma' se intendendo anco per gli Stati de' gl' altri Prencipi, siche non possa essere prohibito, da' chi l'ha' per scandaloso, ciò sarebbe stato vn excesso, ed vsurpatione dell' altrui autorità; il che non si deue presupporre di Papa Clemente VIII. Prencipe sauio. E perche il Cardinal Baronio soggionge, che li publici Ministri non puonno prohibir à Librai, che non vendino libri senza loro licenza, sotto pretesto, che non entrino libri

bri d'Heretici con falsi titoli, poiche vedendo tal pericolo deuono operar humilmente, che li Vescoui lo facciano, ciò ancora merita vn poco di considerazione. E prima per leuare ogni ambiguita', nissuno mai approuò il fare, sotto pretesto finto, ciò e', coprir il male con color di bene, che questa e' vna dissimulazione perniciosa: ma' metter vn bene in groppa d'vn altro, e farlo passare senza nominarlo, per facilitarne l'essecuzione, o per altro, non si ha' da' riprendere, e la scrittura Diuina ne' somministra innumerabili essempi. Se fosse fatto vn Editto dal Magistrato secolare, che nissun Libraro potesse vender libri senza licenza, acciò non entrino libri d'Heretici, hauendo intenzione d'impedire, per quella via, non solo i libri d'heretici, mà insieme ogn'altra sorte di cattiui, non sarebbe cosa reprehensibile, nè quel Cardinale doueua inuehir contra cosa cosi' giusta: Mà peggio e' quando dice, che si ricorri al Vescouo, poiche imperfettissimo sarebbe quel Gouerno, che non hauesse in se stesso modo di proueder ad vna cosa necessaria, e douesse aspettar il rimedio, dà chi lo desse, secondo li suoi interessi, e non secondo il publico bisogno. In materia di libri heretici conuien distinguere, che altro e' giudicare qual libro sia heretico, e qual nò, il che è proprio dei Ministri di Christo solamente, ne l'autorità secolare vi può hauer parte. Altro e' quando vn libro

e' conoſciuto per heretico dalla Chieſa il vietarlo per legge : il che non e' cosi' proprio dell' Eccleſiaſtico, che non deua lodeuolmente eſſere fatto dal ſecolare. Nella Chieſa primitiua i libri d'heretici erano eſſaminati, e dichiarati per tali dai Concili, mà non prohibiti dà loro, anzi dal Prencipe. Il primo Concilio Niceno condannò heretica la dottrina di Ario. L'Imperator Coſtantino prohibi' i ſuoi libri con legge Imperiale. Il ſecondo Concilio Conſtantinopolitano dichiarò heretico Eunomio. L'Imperator Arcadio prohibi' i libri de gl' Eunomiani per legge, che e' nel Codice Theodoſiano. Il terzo Concilio Efeſino dichiarò heretico Neſtorio, ed i ſuoi libri furono prohibiti con legge di Theodoſio, che è nel Corpo delle Leggi Ciuili. Il 4° Concilio Calcedonenſe condannò gl' Eutichiani: ed i libri loro furono prohibiti con legge di Martiano Imperatore, che e' nello ſteſſo libro ſudetto.

Queſta era la maniera vſata dalla Chieſa antica, ſino all' anno ottocento, doppo 'l quale li Pontefici Romani in diuerſe occaſioni hanno dichiarati heretici diuerſi ſcrittori. Li Prencipi hanno laſciato eſeguire, ſenz' altra loro legge quella dichiaratione; non ſi deue però dire, che ſi ſiano priuati dell' autorità loro, di vietare le coſe nociue al loro Stato. Il libro heretico offende la Chieſa, e turba il viuer pacifico. Per il primo

riſpetto,

riſpetto, che è ſpirituale,tocca all' Eccleſiaſtico diſcernere i buoni dai cattiui libri, ad al ſecolare, come Protettore della Chieſa aiutare. Mà per il ſecondo riſpetto,d'ouuiare alle nouità per publica quiete, il ſecolare non deue fidarſi ſopra la diligenza d'altri, ne' ricorrere à chi ſi ſia, anzi abbondar in cautela, vietando tutto ciò che può nuocere al buon gouerno,per ogni riſpetto.

Per concluſione indubitata è dà tenere,che il ſecõlare può prohibere nella ſua giuriſdizione ogni ſorte di libro approuato dà chi ſi voglia.Ed oltre il potere, deue anco vegghiando conſiderare,quanto danno ſia, ſe li ſudditi ſuoi imbeuino l'opinioni che ripugnano al bon gouerno. E non reſtarò di ricordare, che ſicome è gran ſeruizio publico,ch' ogni libro dà ſtamparſi ſia eſſaminato con la diligenza che ſi coſtuma in queſto ſtato, coſi non ſarebbe minor ſeruizio l'introdurre, ch' ogni libro ſtampato di fuori venendoui mandato, foſſe prima eſſaminato, che venduto. E' mancamento il credere, ch'il publico poſſa riceuer danno,ſe ſarà ſtampato quì vn cattiuo libro,e non ſi è ſtampato altroue, e ſarà diſſeminato. Vero è, che qualche coſa ſi potrà ſopportare in vno già ſtampato, che non ſi ſopporterà in vno che ſi portaſſe alla ſtampa. Mà le coſe importanti vgualmente deuono eſſere trattate tanto nei ſtampati, quanto in quei dà ſtampare. E nel

prohibir vn libro ſtampato fuori del Dominio, ſicome è prudenza il farlo alle volte con ſilentio, e con ſola intimazione ai Librari, per non dar riputazione alla coſa, e farne parlare; Coſi ſarebbe mio riuerente ricordo, ch' alle volte intorno i libri molto perniziosi ſi faceſſe per Editto, e ſcrittura, perche ciò ſarebbe vn metter in prattica l'autorità propria, e non laſciar luogo à quelli che dicono, il prohibir libri eſſere coſa propria Eccleſiaſtica, ed ancora aſſuefare il Popolo. Perche ſe ſi aſpetterà ad eſſercitare quell' autorità in qualche vrgentiſſimo, e pericoloſiſſimo caſo, quando la neceſſità conſtringa, ſi correrà pericolo che ſia creduta nouità, e ſia negata l'vbbidienza.

E' neceſſario, prima ch' vſcire di queſta materia, aggiunger anco, che alcuni altri, i quali non hanno ardito dire vna così grande aſſordità, com' il Baronio hà fatto, hanno però inciampato in vn altra poco minore, concedendo ch'il Prencipe poſſa prohibir libri, come ſedizioſi, dishoneſti, ouero famoſi, mà aggiongendo, che la prohibizione deu' eſſer oſſeruata, per timor della pena temporale, non perche obli ghi in conſcienza, di modo che, chi li legge, o tienne in ſecreto, non habbia colpa appò Dio. Queſta è opinione falſa, e peruerſa, e contraria alla dottrina Chriſtiana. San Paolo, con precetti, e chiare parole dice, che ogn' vno è obligato ad vbbidire alla Poteſtà temporale, non ſolo per

lo per la pena, mà anco per conſcienza. All'hora, quando alcuno commanda coſa non hauendo autorità dà Dio, chi non l'vbbidiſce non offende ſua Diuina Maeſtà, mà diſubidendo in ciò di che l'autorità vien dà Dio, egli ſteſſo vien diſubidito, ed offeſo. Se il Prelato Eccleſiaſtico commanda, nelle coſe temporali, perche in quelle non hà autorità dà Dio, non e' peccato il diſubidirlo. Se nelle ſpirituali, delle quali Chriſto li hà commeſſo il miniſterio, dicendo egli ſteſſo, *Chi non vi vbidiſce, è diſubidiente à me*, non vbidendolo ſi fà peccato. Afferma San Paolo, più volte allegato, mà non mai à baſtanza, che Dio hà dato la cura al Prencipe della tranquillità, e quiete, della pietà, e dell' honeſtà; e ſe per queſti riſpetti il Prencipe prohibirà vn libro per ſedizioſo, vn altro per empio, vn altro per dishoneſto, non ſi può dire ſenza contradire à San Paolo, ch' ogn' vno non ſia obligato ad vbbidir in conſcienza. Se à Dio piaceſſe aprir gl' occhi à molti per operare che queſta Dottrina, ſicome è vera e Chriſtiana, così foſſe inſegnata, e la contraria come pernizioſa foſſe rifiutata, ceſſariano innumerabili inconuenienti, che cotidianamente vediamo. Perche ſe vi ſono perſone al mondo, che operino per amor dell' honeſto, il gran numero de' gl' altri ſi diuide in due. Gl' vni che operano bene per timor delle pene ſpirituali, gl' altri per timor delle pene

temporali. Quando ſi è leuato il timor ſpirituale, e' perduta l'vbbidienza di tutti quelli che ſtimano douer ſtar ſecreti, e con fauori, ed altri mezzi vietare e ſchiffare la pena, e di quelli anco che non la ſtimano, che tutti inſieme fanno vn gran numero. Dall' altra parte vediamo quanto facilmente alcuni diano obbedienza per timore ſpirituale, poiche Dio hà dato al Prencipe queſti due mezzi d'eſſere vbbidito, cioè, per timore della pena temporale, e per conſcienza; che così ſan Paolo predica. E' gran mancamento laſciar perdere il ſecondo di queſti mezzi, che non e' il men neceſſario, con laſciar diſſeminare l'oppoſito contra la dottrina Cattolica.

Recapitolando dunque i Capitoli raccolti in materia dei libri, ſaranno dieci.

Il Primo. Che li contennuti nell' Indice del 1595. prohibiti per qualſiuoglia cauſa, eſſendoui interuenuto il conſenſo del Prencipe, deuono ſempre eſſer tenuti per tali.

Il ſecondo. Che per l'auuenire non ſia permeſſa prohibitione clauſulata, come ſi voglia, etiandio con cenſure, ſenon è riceuuta dall' authorità publica, come fù concordato.

Il terzo. Se gl' Eccleſiaſtici ricercheranno vn publico conſenſo di prohibir libri, che trattino materia di fede, purche contenghino hereſie, verificata la propoſta, ſia conſentita.

Il quar-

Il quarto. Restando sempre vn auuertimento, che sotto pretesto di Religione non si prohibisca la dottrina Christiana, che diffende l'autorità temporale.

Il quinto. Che non sia concesso all'Inquisitore di prohibir libri per altra causa che d'heresia : mà se alcuno è cattiuo per altri rispetti, sia prohibito dal Magistrato.

Il sesto. Ch'i libri stampati altroue, etiandio approuati dà chi si sia, con qualsiuoglia autorità, se sono nociui al publico gouerno, siano prohibiti dal Magistrato secolare, o con inhibizione ai librari, o con editto publico, secondo l'opportunità.

Il settimo. Che nel ristampar i libri, s'auuerta, che non siano leuate le cose fauoreuoli alla potestà temporale.

L'ottauo. Che ristampandosi alcuno delli già castrati, di doue sia leuata dottrina in fauore dell'autorità secolare, si ristampi secondo gl'essemplari vecchi.

Il nono. Che ristampandosi l'Indice del 1595. si auuerta, che non s'inseriscano nomi di nuouo.

Il decimo. Ch'insieme col sudetto Indice sia stampato il Concordato.

Resta vn altro punto dà toccare breuemente in questa materia non tanto importante, nondimeno tale, che per se stesso merita considerazione: Il qual è, che

la prohibizione non vſata col debito temperamento è di danno alla mercanzia dei libri, ed all' Arte della ſtampa, perche ſe bene ſarà ſtampato vn libro veduto dall' Inquiſitore, e dal Veſcouo, e dà quelli approuato: nondimeno ſe à Roma vien ritrouata qualche coſa benche leggiera, non contra la Religione (perch' in tal materia niente è leggiero) mà contra qualche riſpetto della Corte, non penetrato dà quell' Inquiſitore che hà conceſſo licenza, prohibiſcono il libro con danno di chi l'hà fatto ſtampare, che non hà colpa, hauendo l'approbatione dell' Inquiſizione. E' tal diſordine e' frequente, e ſarebb' anco frequentiſſimo, ſenon temeſſero, che alle querele de' librari foſſe dato orecchio dai Prencipi: perch' ogni Cortiggiano per acquiſtar merito, ſi moſtra zelante in notar li pregiudizi della Corte, ed anco le ombre di quelli, non ſolo nei libri ſtampati fuori d'Italia, mà anco ne gl' approuati dall' Inquiſizione, ed anco nelli ſtampati dalla medeſima Roma. Il giuſto vorrebbe, che ſe in vn libro ſtampato con l'approuazione, ſi troua qualche coſa contra la Religione, foſſero pagate le ſpeſe dà chi l'hà approuato, poiche il libraro non hà colpa. Mà ſe ſi troua coſa, che per i ſuoi riſpetti non piaccia alla Corte, non pare raggioneuole, che ſi permetta prohibizione, come pare anco che nel Concordato del 1595. foſſe riſoluto, quando dice, *Che per l'auuenire non ſiano prohi-*

probibiti libri, ſenon foraſtieri, o ſtampati ſenZa licenza, ouero con falſe licenZe. Se ben tali parole potrebbonſi cauillare per non hauer fatta l'eccezione della Religione. Mà eſpoſto il Concordato in queſto ſenſo, non ſi può ſenon lodare.

Il Capitolo XXX. ed il XXXI. che parlano dell' Arti ſecolari, e falli de gli artefici, non ſaranno mai tanto eſſattamente oſſeruati, che ſia ſouuerchio. Ogni ben ordinata Republica, quando naſce delitto di molta attrocità, inſtituiſce vn Magiſtrato proprio per conoſcere di quello ſolamente, acciò la cura d'altre coſe non lo diuertiſca. Per queſta cauſa nella Republica Chriſtiana fù inſtituito l'Offizio dell'Inquiſizione, che attendeſſe ſolo ad eſtirpar l'Hereſia. E naturaliſſimo ad ogn' vno che hà Giuriſdizione vniuerſale, di rimetter molte coſe al Giuſdicente particolare, o laſciargliele vſurpare, e ſuol anco eſſer facile il farlo, per la molta autorità, che ſe li dà, e perche il Giuſdicente vniuerſale occupato in molte coſe, alle volte non attende; e qualche volta, ſe non e' perſona di buon ſapere, crede che ciò ſia vn aiutarlo; ſiche non ſolo non ouuia l'inconueniente, mà ancora lo fauoriſce. Vna cauſa non ſpettante al Giuſdicente particolare preſa vna volta, ſerue per eſſempio di pigliarla la ſeconda, e dalle più volte, ſi forma finalmente la conſuetudine, laquale poi ſerue di Legge, e non ſi può

leuare ſenza molte difficoltà, e reſta la Giuriſdizione vniuerſale ſminuita, ed aperta la via alle turbazioni del Gouerno. Per queſte vie, ed occaſioni, gl'Inquiſitori contra l'hereſia non ſolo ſi ſono sforzati di tirare diuerſi altri caſi al loro Offizio, mà anco di appropriarſi il gouerno dell'Arte dei libri, e di commandare à diuerſi altri: e ſi vagliono perciò di due ſorti di raggioni. L'vna, che non commandano coſa di nuouo, mà ciò che anco ſenza il lor commandamento ſarebbe debito, perche ſe commettono al Beccaro, che non venda carne la Quareſima, egli e' obligato ſenza ciò à non venderla; ſiche il commandamento è vn ammonir del proprio debito. Parimente dicono, che non fanno giurar ſimili perſone, ſenon di ciò che ſono obligati à fare, perche ſe fanno giurar ai Librari di non vender libri prohibiti, già ſono di ciò debitori; ne' altro ſi fà ſaluo che vn aggiongere ſtimolo maggiore à far il proprio debito. Mà queſta raggione e' cauilloſa, eſſendo altro l'ammonizione del proprio debito, ed altro il commodamento: Ammoniſce, il Predicatore, ed il Confeſſore, ſenza vſurpare l'autorità d'altri, perche non impongono pena, nè vſano mezzo alcuno per farſi vbbidire. Queſto è vn ſolo inſegnare, che non ſtà congiunto col coſtringere. Il commandare, che porta in conſeguenza riſſentimento contra il diſubidiente, ſe benè di coſa già douuta, e'

atto

atto di ſuperiorità , e giuriſdizione , laquale non eſſendo conceſſa à gl' Inquiſitori ſenon in caſo d'hereſia,fuori del quale non puonno farlo ſenza vſurpare la giuriſdizione vniuerſale. Parimente il conſtringere à giurar coſa, ſe ben douuta, e' atto di ſuperiorità, quantunque ſenza giuramento vi foſſe anco il debito. L'altra raggione che vſano più frequentemente, è più cauilloſa ancora. Dicono , ch' il giudicar l'hereſie porta per neceſſaria conſeguenza tutte le coſe anneſſe, o dipendenti dà quella, e che non pretendono di commandare ad alcuno, ne far giurare, ouer punire, ſenon in coſe congionte con l'hereſia. Perche l'hereſie s'inſegnano nei libri e' neceſſario, che poſſino commandare ai Librari, ed à tutti per mano di chi i libri paſſano , e punir quelli che contrafanno. Similmente nei tempi Quareſimali , perche gl' Heretici mangiano cibi graſſi, pretendono poter far ordinazione ſopra quelli che li vendono, e punirli ſe contrafanno.

A tutti queſti particolari e' chiariſſimo ciò che e' di Giuſtizia. Senza dubio, à chi vien commeſſo vn Giudizio, e' conceſſo inſieme tutto ciò che li e' congionto, ſiche non ſi poſſa ſeparare: perilche tutto ciò, che in tal maniera ſarà congionto con l'hereſia douerà eſſere giudicato dall' Inquiſizione: mà non ciò che di ſua natura ſia ſeparato , e poſſa eſſere ſeparatamente

giudicato, quantumque con qualche conſequenza lontana ſi poteſſe congiongere ogni delitto in queſto modo; anzi ogni azione ſi potrebbe congiongere con l'hereſia.

Quanto alla materia dei libri, ſolo quei che contengono hereſia ſono ſoggetti à quell' Offizio, ed i librari, che ne teneſſero o vendeſſero, e queſti doueranno dall' Inquiſizione eſſer puniti. Non ſegue però dà ciò, che l'Inquiſitore poſſa grauar i Librari à riceuere viſite, à far Inuentarij, à riceuer licenze di vendere dà loro, e tali ordinazioni, che ſpeſſo tentano di fare. Parimente il mangiar cibi prohibiti li tempi vietati ſenza neceſſità, e' indizio di ſentir male della fede; e quando altre circõſtanze s'aggiungono con ciò, l'Offizio procede contra l'imputato. Mà qui non hà à fare chi vende i cibi, ouero chi li apparecchia; perche ſi deue preſupporre, che queſti non lo facciano ſenon per loro guadagno. Mà perche l'appetito del guadagnare e' cosi ſregolato, che ſpeſſo eccedendo induce à commetter coſe contra l'honneſtà; ſe alcuno vendeſſe in tal maniera che prouocaſſe à male, ouero deſſe altro ſcandalo, ciò non e' congionto coll' hereſia. Il Magiſtrato, ſenza parlar di fede, ne di dottrina, può caſtigar il fallo, e può dar quell' ordine che e' neceſſario, per conſeruazione del viuer honeſto e religioſo, e con decoro della Città. Conche reſta ancora all' Inquiſi-

quiſizione di poter eſſercitar il ſuo buon zelo, rappreſentando al Magiſtrato gl' inconuenienti che vede, e mettendo innanzi il rimedio, e procurando anco il caſtigo dei traſgreſſori, mà col mezzo della Giuſtizia ordinaria, alla qual ſola s'aſpetta.

Quanto al XXXII. Capitolo, Che non ſia permeſſo all' Inquiſizione il far Monitorij contra la Communità, ne contra il Giuſdicente in ciò che s'aſpetta il miniſtrar la Giuſtizia; la raggione è chiara, perche l'hereſia e' delitto perſonale. Puonno tutti quelli d'vna Communità eſſer heretici, e ſoſpetti; mà la Communità non giamai. Però, ſe ſi tratta di delitto, non ſi deue procedere ſenon contra le perſone imputate in particolare. E ſe ſi tratta d'ordinazione, o partiti preſi dalla Communità, ſopra quelle non s'eſtende l'autorità dell' Inquiſizione, ſenon mediante il publico Rappreſentante, che hà dal Prencipe autorità di commandare. Similmente il Giuſdicente, per le azioni o parole ſue priuate, può renderſi ſoſpetto d'hereſia, mà non mai per ciò che opera miniſtrando Giuſtizia, non potendo in ciò cader hereſia in modo alcuno, per laquale le actioni ſue giudiziali ſi rendino ſoggette all' Inquiſizione; mà reſtano ſoggette al ſuperiore ſuo, e finalmente al Prencipe. Onde ſe per alcuna di eſſe veniſſe impedito l'Offizio dell' Inquiſizione, non può l'Inquiſitore far altro, che per mezzo del publico Rap-

presentante leuar gl' impedimenti, come se l'Inquisitore chiamasse alcuno, o per reo, o per testimonio, il qual fosse dal Giusdicente fermato per sicurtà, od in altra maniera; non si deue permettere, che l'Inquisizione faccia vn Monitorio al Giusdicente, che quello sia rilasciato: mà ciò sarà offizio del Magistrato superiore. Il simile e' di qualunque atto giudiziale, cioe', conuenire, sospendere, o riuocare, per non lasciar luogo di procedere all' Offizio dell' Inquisizione.

Per conto del XXXIII. Capitolo, che tratta dell' Editto: Era antico costume, quando si piantaua l'Offizio dell' Inquisizione nuouamente in qualche luogo, di promulgar prima vn Editto, chiamato di Grazia, inuitando trà certo termine ciascun heretico à penitenza, promettendo il perdono; passato il qual termine si promulgaua vn altro Editto chiamato di Giustizia, doue erano ammoniti tutti quelli, che hauessero notizia di qualche heretico à denunziarlo. In questa materia à nostri tempi si è proceduto diuersamente. Alcuni Inquisitori, quando sono stati deputati in luoghi doue già l'Inquisizione e' stabilita, hanno fatto li due editti nell' ingresso dell' Offizio, e ciò è pochevolte occorso. Altri hanno fatto il secondo solo di Giustizia, ed altri l'hanno anco replicato, oltre la prima volta molte altre, e ciò per aggiongerui dentro qualche cosa nuoua, che gl' accidenti portassero.

ſero. Se ad alcun Inquiſitore veniſſe in parere di promulgar l'Editto di Grazia, non e' dà prohibirlo, queſto non può pregiudicare all'autorità temporale, ne eſſere di grauame al ſuddito. Solo intorno all'Editto di Giuſtizia conuien hauer riguardo, perche tentano ſpeſſo d'inſerirui dentro qualche commandamento à Librari, ad Hoſti, o à Locatori di Camere; e ſi cuoprono, dicendo, che ſerue ſolo per auiſarli, il che non ſe li può permettere: perche auiſare per Editto per Proclama, per Affiſſione, dice ſuperiorità, ed e' coſa legale, che chi ammoniſce per Editto, poſſa anco caſtigar li contrafacente: Però non concedendo il caſtigo, non ſe li può concedere l'ammonire per Editto. In quel particolare, che nomina li Beſtemmiatori hereticali, il tutto deu' eſſer inteſo, come nel Capitolo XXI. Ed in quella parte, che e' contra quei ch' offendono li Miniſtri dell' Offizio, i denunziatori, ed i Teſtimoni, e' molto ben dà auuertire, la limitazione ſoggionta, cioe', per opere ſpettanti ad eſſo Offizio, accioche non s'introduceſſe vn abuſo ſpeſſo tentato dà gl' Inquiſitori, di voler ſoli poter far giuſtizia contra li ſuoi Miniſtri, e contra chi vna volta e' eſſaminato in quell' Offizio, e punire tutti quelli che li offendono, per qual cauſa eſſer ſi voglia: Imperoche con quella clauſula, *Per operazioni ſpettanti à quell' Offizio*, ſi rimuoue ogni difficoltà. Se alcuno offenderà Miniſtro di quell' Offi-

zio, non douerà essere compreso, mà di ciò giudicato al Foro ordinario, e per essere assonto il caso dell' Inquisizione, conuerrà che consti chiaramente l'offesa esser fatta per causa dell'Offizio. Potrà parimente alcuno, senza rispetto, conuenire simili Ministri, e Testimoni al Foro ordinario per qualunque altra causa, e particolarmente ancora per la causa che si spiega nel Capitolo XXXIX.

Sapientemente fu ordinato dall' Eccellentissimo Consiglio dei dieci delli Casi occorrenti nei Castelli o Ville che fossero trattati nelle Città, come nel Capitolo XXXIV. perch' altrimente facendo s'apriua la porta à leuar l'Assistenza, se gl' Inquisitori fossero potuti andare, ed hauessero potuto mandare per le Ville, e Castelli à formar Processi: poiche ne hauerebbono potuto formare dei secreti, e dare in tutti quelli inconuenienti, à quali rimedia l'Assistenza.

Similmente il Capitolo XXXV. necessariamente e' ordinato: il quale seruendo solamente per leuar la competenza del Foro tra li Rappresentanti, ed essendo à fauore dell' Inquisitore, che più commodamente può trattare nel luogo della sua Residenza, non occorre altra considerazione.

Sopra il XXXVI. e XXXVII. parimente non e' necessario considerar altro, poiche sono per dar giusta pena alli colpeuoli, laquale non può essere

data

data dall' Offizio, ed e' maggior fauore della fede, quantò piu seueramente li contumaci sono castigati.

Il XXXVIII. Capitolo, ch' impone la pena alli citati, od inquisiti altroue per heresia se si ritirano nello Stato, non s'intende che sia imposta per delitto, perche potrebbe anco l'inquisito o citato altroue essere punito d'altre pene; e però nell' ordinazione è riseruato all' Inquisizione di darli altra pena ancora. Sogliono gl' Inquisitori auuisarsi l'vn l'altro, quando gl' inquisiti dà loro sono, o vanno in altro luogo: perilche quando alcun citato, od inquisito altroue capitasse in questo Stato, sarebbe l'Inquisitore di qui' auisato, e nell' Offizio si decreterebbe, che fosse retento. Alche il Rappresentante douerebbe acconsentire, procedendo poi l'Offizio secondo il tenore del Capitolo XVI. cioe', mandando gl' indizij all' Inquisizione di quella Città, dou' il retento fosse priggione, laquale procedesse, e venisse all' espedizione della causa: dà che ne seguirebbe, o che l'imputato sarebbe assolto, o che li sarebbe data la condegna pena. Mà qual dei due seguisse, la publica volontà e', che questo tale sia punito di priggione, e bando per il solo essere venuto qui, trouandosi inquisito. E questa ordinazione e' ben tenerla sempre viua, perche dimostra il pio Gouerno della Serenissima Republica, che vuol

tener purgato lo Stato ſuo, non ſolo da gl' Heretici, mà anco dà ſoſpetti, & inditiati, e vuole leuar l'animo e la ſperanza ad ogni perſona ſoſpetta d'aſpettar miglior condizione in queſto Stato, che altroue.

L'vltimo Capitolo, dei calonniatori e falſi Teſtimoni, è di molta conſiderazione, non tanto per mantenner la propria giuriſdizione, non togliendo quella de gl' altri, quanto per diffeſa e protezione delli ſudditi: laquale eſſendo dà Dio conceſſa al Prencipe, quand' egli li laſcia opprimere, ſenza giuſtizia, offende la Maeſtà Diuina grauiſſimamente. E coſtume ordinario dell' Offizio dell' hereſia, di punir rariſſime volte li calonniatori o falſi teſtimoni, mà ſcuſarli per ogni minima apparenza che poſſino moſtrarli, moſſi dà buona intentione, ciò dicendo, che non ſi deue mai preſuporre ch'in materia di Fede vn Chriſtiano ſi muoui per cattiuo fine. E ſe pure non ſi può fuggire di caſtigarne alcuno, perche la falſità ſia troppo manifeſta, lo fanno con leggieriſſime pene, e ſono ſpirituali, affinche altri ſpauentati dal caſtigo di queſti, non temeſſero di denunciare o teſtificare, allegando, che dà ciò ne ſeguirebbe, che molte coſe reſterebbon occulte, lequali ſi ſcuoprono con molto ſeruizio della Fede, laquale ſi deue anteporre al caſtigo di quelli, ſe ben non meriteuoli. Se queſta cauzione ſia giuſta, o nò,

o nò, e' materia dà tralaſciare adeſſo, ma ſolo hauer conſiderazione, che e' di molto ſolleuamento e conſolazione al miſero, che ſi vede calonniato, quando li reſta modo dà poterſi ſolleuare col caſtigo de' calonniatori e falſi teſtimoni in altri Fori, poiche in quello non ſi coſtuma. Gl' Inquiſitori non vorebbono, che li Rei calonniati in niſſun caſo poteſſero hauer ricorſo ad altro Tribunale, e così ſcriuono nei loro libri, allegando per raggione, che l'ingiuria e' fatta à quel Tribunale, alquale il falſario non hà portato riſpetto; e però dà lui deue eſſere giudicata, e che non ſi può giudicare ſe non col Proceſſo formato in quell' Offizio, il quale non e' giuſto che ſia rimeſſo ad altri Fori. Mà pel contrario altri Dottori ſentono, che non eſſendo la calonnia, ne' il falſo teſtificato Hereſia, non appartenga all' Inquiſizione, mà al Foro ordinario ſuperiore del calonniante, o del falſo teſtimonio; E maſſime, che queſti deuono eſſer più toſto puniti con pene temporali di taglio di Lingua, ed anco di Teſta, che non dall' Inquiſizione. Altri Giuriſconſulti più ſenſati, approuando le raggioni d'ambe le parti, diſtinguono, che la calonnia e la falſità o puonno apparire dal Proceſſo formato nell' Offizio dell' Inquiſizione ſenz' altra nuoua formazione, ſicome quando il Teſtimonio (il che ſpeſſo occorre) và dà ſe ſteſſo à riuocar il ſuo detto, e dom-

mandar perdono, ed in altri ſimili, che dalla ſola viſione del Proceſſo notoriamente appariſcono: ed in queſto caſo, s'aſpetta al Giudizio dell' Inquiſizione, e militano le raggioni de' gl' Inquiſitori. Mà ſe dà quel Proceſſo la calonnia non può apparire, e vi ſia biſogno di nuoua inſtanza e Proceſſo, o per querela, o per offizio, il Giudizio è del Foro ordinario. Il che e' efficacemente prouato, con le raggioni dalla parte contrarſa allegate; che la calonnia e falſità non ſono hereſia, ne' delitti Eccleſiaſtici, mà meri ſecolari; ne' fà biſogno veder il Proceſſo primo, perche ſi procede con altra inſtanza ed altro Proceſſo. Queſto parere come fondato, e non intereſſato, ſi deue pratticare.

IL FINE.